

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 15

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 aprile 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **87.** Sentenza 27 marzo - 5 aprile 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da parlamentari nel corso di una trasmissione televisiva - Procedimento penale per diffamazione aggravata a carico degli stessi parlamentari - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, nei confronti della Camera dei deputati - Difetto di motivazione sui presupposti di fatto del conflitto - Inammissibilità del conflitto.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 29 luglio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

Pag. 15

N. **88.** Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000) - Asserita disparità di trattamento nonché irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2; cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 .....

» 19

N. **89.** Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, favorevoli all'imputato - Divieto di utilizzazione - Prospettato contrasto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa - Mancata verifica della possibilità di interpretare la norma censurata in senso conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1.
- Costituzione, artt. 24 e 111 .....

» 21

## N. 90. Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Violazioni del codice stradale, con danni alle persone - Sospensione provvisoria della patente di guida - Adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, anche in ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile o non iniziata - Assunta irragionevolezza, con disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 385, art. 223, comma 2, come sostituito dall'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
- Costituzione, artt. 3, 16, 24, 25 e 97 .....

Pag. 23

## N. 91. Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge cost. n. 2 del 1999 e della legge n. 35 del 2000) - Prospettata irragionevole lesione dei principî del contraddittorio e del giusto processo nonché della parità di trattamento - Questione già sostanzialmente rigettata con precedente sentenza - Manifesta infondatezza.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma .....

» 27

## N. 92. Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reati commessi a mezzo della stampa - Divieto di stampati idonei a turbare il «comune sentimento della morale» - Assunta genericità e indeterminatezza del precepto, in violazione del principio di determinatezza dell'illecito penale e del solo limite del «buon costume» alla libertà di stampa - Difetto di profili nuovi della questione, rispetto a quelli già esaminati in una precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.**

- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15.
- Costituzione, artt. 2, 21, sesto comma, e 25, secondo comma .....

» 29

## N. 93. Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del Parlamento, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto di attribuzione, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare sulla ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 20 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma .....

» 31

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 9. Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Marche, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2002.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Individuazione delle «grandi opere» da realizzare ed indicazione dei necessari stanziamenti - Potere riservato esclusivamente al Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali - Mancata previsione, quanto meno, dell'intesa paritaria fra Stato e Regioni - Denunciata esorbitanza dalle competenze statali esclusive - Invasione della potestà legislativa concorrente e di quella regolamentare delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocatione delle funzioni amministrative - Violazione del principio di leale collaborazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo, 118, primo comma, e 119.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Previsione, fra i principi e criteri direttivi, di un regime speciale per la valutazione di impatto ambientale e di rilevanti deroghe alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 (c.d. legge Merloni) - Denunciata invasione di materie residuali, riservate alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni - Violazione dell'autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria spettante a queste ultime.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento (D.P.R. n. 554/1999) di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma sesto, e 118.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare, per gli anni 2002 e 2003, decreti legislativi per l'approvazione definitiva degli interventi strategici individuati - Denunciata violazione di competenze regionali.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Prevista salvezza delle competenze delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Denunciata violazione di competenze delle Regioni a statuto ordinario.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.....

- N. 10. Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Marche, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2002.

**Credito (Istituti di) - Disciplina delle fondazioni «bancarie» - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Previsioni relative ai settori di attività «ammessi», alla composizione dell'organo di indirizzo, alla gestione del patrimonio, alle partecipazioni di controllo, ed ai poteri di vigilanza - Attribuzione all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze) del potere di emanare regolamenti attuativi delle nuove disposizioni - Susseguente previsto adeguamento ad esse da parte delle fondazioni - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di casse di risparmio - Violazione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, modificativo degli artt. 1, 2, 4, 6 e 25 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.

**Impiego pubblico - Contrattazione integrativa di comparto - Previsione, nella legge finanziaria 2002, di controlli statali in merito alle implicazioni finanziarie dei contratti integrativi - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva spettante alle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale e locale - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17, comma 2, che introduce l'art. 40-*bis* nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 119, primo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 - Disposizioni finanziarie per gli enti locali - Non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di «girofondi» intestate al Ministero dell'interno - Denunciata esorbitanza dalla potestà legislativa statale esclusiva - Invasione della competenza legislativa regionale esclusiva o, in subordine, di quella concorrente.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 13.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

**Amministrazione pubblica - Misure di efficienza previste dalla legge finanziaria 2002 - Disposizioni concernenti la realizzazione di economie di gestione, il ricorso a forme di autofinanziamento, l'estensione del regime tributario agevolato ex art. 90, legge n. 388/2000, l'ordinamento degli uffici degli enti locali, l'attribuzione a regolamenti statali della disciplina attuativa - Applicabilità alle Regioni - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. e), quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo.

**Lavoro - Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dalla legge finanziaria 2002 - Avvalimento di «Italia s.p.a.» nel campo delle politiche attive del lavoro - Denunciata invasione della competenza esclusiva delle Regioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 30.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

**Patrimonio storico e artistico (tutela del) - Servizi dei beni culturali - Possibilità, prevista dalla legge finanziaria 2002, che siano dati in concessione a soggetti diversi da quelli statali, secondo modalità, criteri e procedure determinati con regolamento ministeriale - Denunciata violazione della potestà legislativa concorrente e di quella regolamentare delle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 33, che aggiunge la lett. *b-bis*) al comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto, e 118.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 relative alla finanza degli enti territoriali - Potere del Ministro dell'economia e delle finanze di coordinare l'accesso al mercato dei capitali degli enti locali e delle Regioni, nonché di regolare con proprio decreto le modalità del coordinamento - Conseguente obbligo per i suddetti enti di comunicare i dati relativi alla loro situazione finanziaria - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale esclusiva o, in subordine, di quella concorrente - Lesione della potestà regionale regolamentare.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 41.
- Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 119, primo comma.

**Fiere e mercati - Norme della legge finanziaria 2002 - Esclusione delle fiere a carattere religioso, benefico o politico dall'ambito di applicazione della legge n. 426/1971 e s.m., relativa all'esercizio dell'attività commerciale - Denunciata invasione di competenza regionale esclusiva.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 17.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni della legge finanziaria 2002 in materia di asili nido - Istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina delle relative modalità di ripartizione, determinazione della dotazione finanziaria, deducibilità tributaria delle spese di partecipazione alla gestione - Denunciata invasione della sfera di competenza regionale esclusiva - Lesione dei principi relativi all'allocazione di funzioni amministrative, nonché dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *e*), e comma quarto, 118 e 119, commi primo, secondo e quinto.

**Demanio e patrimonio dello Stato - Trasferimento di beni demaniali ai comuni per la successiva cessione ai privati - Applicabilità, disposta dalla legge finanziaria 2002, della legge n. 177/1992 alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale e non destinate all'esercizio della funzione pubblica, sulle quali siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione prima del 31 dicembre 1990 - Denunciata sanatoria generalizzata di abusi edilizi - Violazione della potestà legislativa concorrente spettante alle Regioni in materia di governo del territorio.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 71.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Agricoltura e foreste - Norme della legge finanziaria 2002 - Attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali del potere di individuare, con proprio decreto, le tipologie di investimenti per le imprese agricole ammesse agli aiuti di Stato - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva e della potestà regolamentare delle Regioni - Lesione dei principi relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 60, comma 1, lett. *d*), che aggiunge il comma 7-*bis* all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 118.

**Agricoltura e foreste - Regime sanzionatorio e regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 64, che sostituisce il comma 3 ed aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 2 del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Zootecnia - Interventi previsti dalla legge finanziaria 2002 per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti (*blue tongue*) - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 66.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma.

**Agricoltura e foreste - Programmazione negoziata in agricoltura - Norme della legge finanziaria 2002 relative al finanziamento di patti territoriali e di contratti di programma - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 67, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

**Zootecnia - Quote latte - Poteri attribuiti dalla legge finanziaria 2002 al Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alle modalità di versamento del prelievo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 10.
- Costituzione, artt. 117 e 118, primo comma.

**Zootecnia - Allevamenti ippici - Previsione, nella legge finanziaria 2002, di incentivazioni per lo sviluppo dell'ippoterapia nonché per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori, da attuarsi secondo disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze - Denunciata violazione della potestà legislativa e di quella regolamentare delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 39.
- Costituzione, artt. 117 e 118, primo comma.

**Agricoltura e foreste - Poteri attribuiti dalla legge finanziaria 2002 al Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alla copertura assicurativa dei rischi in agricoltura - Denunciata violazione della potestà regolamentare delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 83, modificativo dell'art. 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118, primo comma. ....

Pag. 41

- N. 11. Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Toscana, depositato in cancelleria il 1° marzo 2002.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Individuazione delle «grandi opere» da realizzare ed indicazione dei necessari stanziamenti - Potere riservato esclusivamente al Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali - Mancata previsione dell'intesa paritaria fra Stato e Regioni - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Previsione, fra i principi e criteri direttivi, di una riforma della procedura per la valutazione di impatto ambientale, nonché di uno speciale regime degli appalti e dei lavori pubblici, in deroga alla legge quadro n. 109/1994 (c.d. legge Merloni) - Denunciata invasione di materie attribuite alle potestà legislative esclusiva, ovvero alla potestà concorrente, delle Regioni - Non configurabilità dell'interesse nazionale quale limite alla legislazione regionale concorrente.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), o).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento (D.P.R. n. 554/1999) di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare, per gli anni 2002 e 2003, decreti legislativi per l'approvazione definitiva degli interventi strategici individuati - Denunciata violazione di competenze regionali.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

**Edilizia urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Previsioni riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, le relative fasi e cadenze procedimentali, l'iter per l'acquisizione dei pareri necessari, la contribuzione agli oneri di urbanizzazione, l'applicabilità della nuova disciplina nei confronti delle Regioni ordinarie, la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva spettante alle Regioni in materia edilizia, ovvero (in subordine) della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto .....

Pag. 56

- N. 12. Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Toscana, depositato in cancelleria il 1° marzo 2002.

**Credito (Istituti di) - Disciplina delle fondazioni «bancarie» - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Previsioni relative ai settori di attività «ammessi» e alla composizione dell'organo di indirizzo - Attribuzione all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministero dell'economia e delle finanze) del potere di emanare regolamenti attuativi delle nuove disposizioni - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di casse di risparmio - Violazione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11 (modificativo degli artt. 1, 2, 4, 6 e 25 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153).
- Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto.

**Impiego pubblico - Contrattazione integrativa di comparto - Previsione, nella legge finanziaria 2002, di controlli statali in merito alle implicazioni finanziarie dei contratti integrativi - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva spettante alle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17, comma 2, che introduce l'art. 40-*bis*, commi 1, 2 e 3, nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 - Patto di stabilità interno per province e comuni - Fissazione di limiti percentuali di incremento delle spese correnti degli enti locali, nonché previsione di obblighi informativi e di riduzioni degli stanziamenti a titolo di sanzione per gli enti inadempienti - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Incidenza sul rispetto delle previsioni regionali relative all'esercizio delle funzioni amministrative comunali e provinciali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, commi 2, 4 e 9.
- Costituzione, art. 117.

**Amministrazione pubblica - Misure di efficienza previste nella legge finanziaria 2002 - Previsione del ricorso a forme di autofinanziamento allo scopo di ridurre l'entità dei trasferimenti statali - Applicabilità alle regioni - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 29, comma 2.
- Costituzione, art. 119.

**Lavoro - Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dalla legge finanziaria 2002 - Avalimento di «Italia s.p.a.» nel campo delle politiche attive del lavoro - Denunciata invasione di competenze riservate alle Regioni e agli enti locali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 30.
- Costituzione, art. 117.

**Patrimonio storico e artistico (tutela del) - Servizi dei beni culturali - Possibilità, prevista dalla legge finanziaria 2002, che siano dati in concessione a soggetti diversi da quelli statali, secondo modalità, criteri e procedure determinati con regolamento ministeriale - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente e della potestà regolamentare spettanti alle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 33, che aggiunge la lett. *b-bis*) all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
- Costituzione, art. 117.

**Enti locali - Servizi pubblici locali - Distinzione, nella legge finanziaria 2002, fra servizi di rilevanza industriale e privi di rilevanza industriale, disciplina delle relative forme di organizzazione e gestione, ed attribuzione di poteri regolamentari al Governo - Violazione della potestà legislativa esclusiva e della potestà regolamentare delle Regioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, che sostituisce l'art. 113 ed aggiunge l'art. 113-*bis* al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 relative alla finanza degli enti territoriali - Potere del Ministro dell'economia e delle finanze di coordinare l'accesso al mercato dei capitali degli enti locali e delle Regioni, nonché di regolare con proprio decreto le modalità del coordinamento - Conseguente obbligo per i suddetti enti di comunicare i dati relativi alla loro situazione finanziaria - Impossibilità per le Regioni di rinegoziare i mutui contratti prima del 1997 - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale concorrente e della potestà regionale regolamentare - Irragionevole preclusione di un alleggerimento di oneri finanziari.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 41, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Fiere e mercati - Norme della legge finanziaria 2002 - Esclusione delle fiere a carattere religioso, benefico o politico dall'ambito di applicazione della legge n. 426/1971 e s.m., relativa all'esercizio dell'attività commerciale - Denunciata invasione di competenza regionale esclusiva.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 17.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Salute (Tutela della) - Divieto di fumare in luoghi determinati - Modificazione, da parte della legge finanziaria 2002, delle sanzioni amministrative applicabili - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20, che sostituisce l'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Zootecnia - Quote latte - Poteri attribuiti dalla legge finanziaria 2002 al Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alle modalità di versamento del prelievo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 10.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

**Agricoltura e foreste - Norme della legge finanziaria 2002 - Attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali del potere di individuare, con proprio decreto, le tipologie di investimenti per le imprese agricole ammesse agli aiuti di Stato - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva e della potestà regolamentare delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 60, comma 1, lett. d), che aggiunge il comma 7-bis all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

**Agricoltura e foreste - Regime sanzionatorio e regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 64, commi 1 e 2, che sostituisce il comma 3 ed aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 2 del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260.
- Costituzione, art. 117.

**Zootecnia - Interventi previsti dalla legge finanziaria 2002 per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti (*blue tongue*) - Denunciata invasione di potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 66.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, e 118, primo comma.

**Agricoltura e foreste - Programmazione negoziata in agricoltura - Norme della legge finanziaria 2002 relative al finanziamento di patti territoriali e di contratti di programma - Denunciata invasione di potestà legislativa esclusiva delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 67, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni della legge finanziaria 2002 in materia di asili nido - Dichiarazione che gli asili nido rientrano fra le competenze fondamentali dello Stato (oltretutto delle Regioni e degli enti locali) - Istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina delle relative modalità di ripartizione e determinazione della dotazione finanziaria - Attribuzione allo Stato e agli enti pubblici nazionali del potere di istituire micronidi nell'ambito dei propri uffici, secondo *standard* organizzativi determinati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali - Denunciata invasione della sfera di competenza regionale esclusiva - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 119.

**Demanio e patrimonio dello Stato - Trasferimento di beni demaniali ai comuni per la successiva cessione ai privati - Applicabilità, disposta dalla legge finanziaria 2002, della legge n. 177/1992 alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale e non destinate all'esercizio della funzione pubblica, sulle quali siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione prima del 31 dicembre 1990 - Denunciata sanatoria generalizzata di abusi edilizi - Violazione della potestà legislativa regionale esclusiva in materia edilizia e di quella concorrente in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 71.
- Costituzione, art. 117 .....

Pag. 61

- N. 146. Ordinanza del 23 ottobre 2001 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Presotto Alessandro.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principî di terzietà ed imparzialità del giudice.**

- Codice di procedura penale, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 .....

» 71

- N. 147. Ordinanza del 25 gennaio 2002 emessa dal giudice di pace di Gualdo Tadino nel procedimento civile vertente tra Dalipi Ilir e Prefettura di Perugia.

**Circolazione stradale - Guida con patente rilasciata da Stato estero o da Stato della Comunità europea - Questione di legittimità costituzionale.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 136.
- Costituzione, art. 3 .....

» 74

- N. 148. Ordinanza del 20 febbraio 2002 emessa dalla Corte dei conti sull'appello proposto da Feliciani Nevio contro Ministero della difesa.

**Pensioni - Aumenti stipendiali corrisposti al personale dirigente - Estensione al personale in quiescenza - Mancata previsione - Violazione del principio affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, di «ragionevole corrispondenza» tra pensione e trattamento di servizio - Violazione del principio di adeguata retribuzione (anche differita) - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 42/1993, 226/1993 e 62/1999.**

- Decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 2, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, art. 5, convertito, con modificazioni in legge 23 gennaio 1991, n. 21, art. 1, comma 1; decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 2, 3 e 4, convertito con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38 .....

» 75

- N. 149. Ordinanza del 19 febbraio 2002 emessa dal tribunale regionale di giustizia amministrativa sul ricorso proposto da Major Alcide contro Ministero dell'interno ed altro.
- Circolazione stradale - Soggetto condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni - Revoca della patente di guida, quando l'utilizzazione della stessa possa agevolare la commissione di reati della medesima natura - Introduzione di sanzione amministrativa accessoria con carattere innovativo, in contrasto con i principi della legge delega (legge n. 190/1991) - Eccesso di delega - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 354/1998, 427/2000 e 251/2001.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 2, in relazione all'art. 130, comma 1, lett. b), stesso codice.
  - Costituzione, art. 76 ..... Pag. 78
- N. 150. Ordinanza del 18 febbraio 2002 emessa dal collegio arbitrale nell'arbitrato in corso tra Consorzio CPR2 e Comune di Napoli.
- Arbitrato - Controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Divieto di devoluzione a collegi arbitrali - Possibilità di transazione limitata ai giudizi arbitrali in corso o alle istanze di accessi arbitrali notificate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 180/1998 - Irragionevolezza e contrasto con il quadro normativo complessivo teso a favorire la composizione delle liti tra P.A. e privati in sede alternativa a quella giudiziaria - Incidenza sul diritto di azione e sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.**
- Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267; decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lett. d).
  - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41 e 97 ..... » 82
- N. 151. Ordinanza del 15 febbraio 2002 emessa dal tribunale di Cassino, sez. distaccata di Sora, nel procedimento civile vertente tra Lamesi Giovanni e amministrazione provinciale di Frosinone.
- Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.**
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1.
  - Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma. .... » 91
- N. 152. Ordinanza del 21 agosto 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 marzo 2002) emessa dal Tribunale, sez. per il riesame di Napoli, sull'appello proposto da Rea Francesco.
- Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Violazione del principio costituzionale che riserva alla legge la determinazione della durata dei termini di custodia preventiva.**
- Cod. proc. pen., art. 297, comma 3.
  - Costituzione, art. 13, comma quinto ..... » 94



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 87

*Sentenza 27 marzo-5 aprile 2002*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da parlamentari nel corso di una trasmissione televisiva - Procedimento penale per diffamazione aggravata a carico degli stessi parlamentari - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, nei confronti della Camera dei deputati - Difetto di motivazione sui presupposti di fatto del conflitto - Inammissibilità del conflitto.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 29 luglio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del senatore Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con ricorso notificato il 18 agosto 2000, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 38 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso in data 26 gennaio 2000, emesso nell'ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico dei deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata il 29 luglio 1999 dalla Assemblea, mediante separate votazioni per ciascun parlamentare, con cui è stato affermato, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dai due membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.

Il ricorrente premette che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo aveva chiesto il rinvio a giudizio dei deputati Sgarbi e Balocchi, contestando loro il concorso nel reato di diffamazione aggravata — di cui viene riprodotto nel ricorso il relativo capo di imputazione — perché durante il programma televisivo «Sgarbi Quotidiani», trasmesso da «Canale 5» il 3 luglio 1998, nelle rispettive qualità di conduttore e di ospite avrebbero offeso la reputazione del senatore Antonio Di Pietro, già magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano.

Ciò premesso, il ricorrente ritiene che non sia ravvisabile alcun collegamento funzionale tra le frasi contestate come diffamatorie e l'esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati Sgarbi e Balocchi e che pertanto la deliberazione adottata dalla Camera ecceda la sfera delle attribuzioni del potere legislativo determinate dagli artt. 55 e seguenti della Costituzione ed abbia compreso la sfera delle attribuzioni della autorità giudiziaria previste dagli artt. 102 e seguenti Cost.

Al riguardo, il ricorrente precisa che non è sufficiente che le dichiarazioni si riferiscano ad un tema discusso dalla Camera dei deputati, ma che deve trattarsi di dichiarazioni che riproducano all'esterno quelle già rese nell'esercizio delle funzioni mediante atti parlamentari tipici, di cui peraltro non vi sarebbe traccia nelle attività svolte in Parlamento dai due deputati.

Inoltre, ad avviso del ricorrente la circostanza che il deputato Sgarbi abbia pronunciato le dichiarazioni contestate come diffamatorie nella veste di conduttore retribuito di una trasmissione televisiva escluderebbe in radice ogni nesso con le funzioni parlamentari.

Infine, il ricorrente rileva che la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere avrebbe espresso valutazioni di merito in ordine alla fondatezza delle accuse mosse ai due deputati, sconfinando dalla sfera delle attribuzioni parlamentari, in quanto tali valutazioni sono di esclusiva spettanza della funzione giudiziaria.

La deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera sarebbe pertanto frutto di un «arbitrario esercizio» del potere attribuito al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e lesiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Sulla base di queste argomentazioni, il rimettente chiede alla Corte di annullare la deliberazione adottata dalla Camera.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 314 pronunciata in data 11 luglio e depositata il 20 luglio 2000. Il ricorso è stato ritualmente notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 18 agosto 2000 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 28 agosto 2000.

3. — La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita e difesa dall'avvocato Roberto Nania, si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte, in via preliminare, di dichiarare irricevibile o inammissibile il conflitto, in quanto, avendo la Camera adottato due distinte deliberazioni in ordine alle opinioni espresse dai due deputati, ognuna delle quali integra un autonomo atto di esercizio del potere di fare applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto presentare un distinto ricorso nei confronti di ciascun deputato.

Nel merito, la resistente chiede alla Corte di dichiarare che spettava alla Camera dei deputati il potere di affermare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del senatore Antonio Di Pietro.

Al riguardo, la Camera resistente deduce, in primo luogo, che non può essere condivisa l'affermazione del ricorrente, secondo cui le dichiarazioni «esterne» del parlamentare sono riconducibili alla sfera delle opinioni assistite dalla garanzia dell'art. 68 Cost. solo quando rappresentino «riproduzioni» di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari e mediante atti parlamentari tipici. Così argomentando, l'insindacabilità verrebbe ridotta a regola idonea a garantire la mera conoscibilità e pubblicità degli atti delle Camere e verrebbe in definitiva riproposta la limitazione della insindacabilità ai soli atti compiuti all'interno del Parlamento.

La circostanza che il deputato Sgarbi abbia espresso le opinioni incriminate in qualità di conduttore di una trasmissione televisiva, che ad avviso del ricorrente escluderebbe in radice qualsivoglia connessione tra tali dichiarazioni e la funzione parlamentare, sarebbe del tutto irrilevante: al riguardo, la Camera resistente rileva che la

Corte, esaminando analoghi episodi di divulgazione televisiva, ha applicato i consueti canoni relativi alla riconducibilità delle opinioni espresse all'attività politico-parlamentare del deputato, senza attribuire alcun rilievo al ruolo di conduttore televisivo svolto dal deputato.

Ad avviso della resistente, anche l'affermazione del ricorrente secondo cui con la deliberazione impugnata la Camera avrebbe illegittimamente sconfinato nel merito delle accuse non è condivisibile. Nella relazione della Giunta si dice soltanto che «sorprende che per dichiarazioni siffatte si sia dato inizio addirittura ad un procedimento penale», esprimendo un giudizio strettamente riferibile alla insindacabilità e alla sua «evidenza».

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le opinioni manifestate nella trasmissione televisiva dai due deputati troverebbero invece pieno riscontro sia nel «generale contesto politico-parlamentare dell'epoca», vedendo la conversazione da loro intrattenuta proprio sui contenuti delle norme recentemente approvate in materia di finanziamento ai partiti, sia nel ruolo di spicco assunto da entrambi in sede parlamentare. In particolare, la resistente fa riferimento all'attività posta in essere:

dall'on. Balocchi quale coordinatore dei segretari amministrativi dei partiti per la presentazione di proposte comuni;

dall'on. Sgarbi come co-firmatario della proposta di legge concernente «nuove norme in materia di finanziamento ai partiti e agli eletti in carica», presentata il 30 dicembre 1998;

da entrambi mediante i ripetuti interventi nel corso della discussione di tale proposta di legge;

e, sempre da entrambi, mediante la esternazione in sede parlamentare di «posizioni fortemente critiche nei confronti della contrarietà espressa dal senatore Di Pietro e dal movimento dell'«Italia dei valori» alla disciplina del finanziamento ai partiti», in particolare dall'on. Sgarbi con l'intervento in aula del 28 aprile 1998 e dall'on. Balocchi con una interrogazione del 20 luglio 2000.

In conclusione, ad avviso della resistente, le dichiarazioni oggetto delle deliberazioni di insindacabilità «si sono limitate ad offrire un più ampio risalto al confronto, assai serrato e polemico, consumatosi in Parlamento tra sostenitori e avversari della nuova normativa concernente il finanziamento pubblico dei partiti», riproponendo gli stessi contrasti e le stesse polemiche che avevano caratterizzato la discussione parlamentare.

Con successiva memoria presentata il 3 dicembre 2001 la difesa della Camera dei deputati ha sinteticamente riproposto le argomentazioni esposte in precedenza, richiamandosi anche alle più recenti decisioni di questa Corte in materia e concludendo che tra il nucleo essenziale degli interventi e delle iniziative parlamentari dei due deputati e le dichiarazioni incriminate intercorre quella coincidenza che legittima l'operatività della prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con ricorso nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione adottata dall'Assemblea il 29 luglio 1999 con separate votazioni per ciascuno dei due deputati interessati, con le quali è stata affermata, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata commesso in concorso tra loro in danno del senatore Antonio Di Pietro.

Le espressioni ritenute diffamatorie sono state pronunciate nel corso del programma televisivo «Sgarbi Quotidiani», trasmesso da «Canale 5», durante il quale l'on. Sgarbi in qualità di conduttore e l'on. Balocchi in qualità di ospite della trasmissione avevano intrattenuto una conversazione avente ad oggetto le contraddizioni e l'incoerenza tra le posizioni assunte dal senatore Di Pietro nel dibattito parlamentare al Senato sul tema del finanziamento pubblico dei partiti e i comportamenti personali e gli atteggiamenti politici tenuti dallo stesso in precedenti circostanze.

2. — Il ricorso è inammissibile.

3. — Dal capo di imputazione per il reato di diffamazione, ove è trascritta la conversazione intercorsa tra i due deputati durante il programma televisivo, emerge che ciascuno di essi ha espresso specifiche opinioni sul tema e sul personaggio ai quali era dedicata la trasmissione. Malgrado il reato di diffamazione sia contestato a titolo di concorso, le posizioni dei due deputati sembrano dunque avere una loro autonomia, evidentemente anche con riferimento ai rapporti tra le espressioni loro attribuite e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

L'autonomia della posizione dei due parlamentari trova conferma nella procedura seguita dalla Giunta per le autorizzazioni e dall'Assemblea, che hanno entrambe avvertito l'esigenza di sottoporre a separate votazioni, riferite a ciascuno dei due deputati, la proposta e, poi, la deliberazione di insindacabilità. Dal canto suo, al fine di dimostrare l'esistenza di un collegamento tra le espressioni contestate e l'esercizio di funzioni parlamentari, la difesa della Camera resistente si richiama, tra l'altro, a specifici e distinti atti tipici propri di ciascuno dei due deputati, alcuni precedenti, altri successivi alla trasmissione televisiva, quali interventi nel corso del dibattito in aula, interrogazioni, presentazione di proposte di legge.

4. — A fronte di questa situazione di fatto, il ricorrente non individua le specifiche dichiarazioni contestate a ciascuno dei due deputati, rispetto alle quali dovrebbe essere verificato il nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Le posizioni dei due deputati avrebbero invece dovuto essere mantenute separate proprio ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale, posto che dagli interventi pronunciati in aula dall'on. Balocchi e dall'on. Sgarbi nel corso del dibattito sui disegni di legge in tema di finanziamento pubblico ai partiti, rispettivamente il 28 e il 29 aprile 1998, allegati dalla difesa della Camera resistente, emergono valutazioni differenziate in riferimento al senatore Di Pietro.

Il ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo si rivela pertanto carente in ordine alla motivazione sui presupposti di fatto che stanno a base del conflitto nei confronti della Camera dei deputati, e va conseguentemente dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 88

Ordinanza 27 marzo-5 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000) - Asserita disparità di trattamento nonché irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2; cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 513 codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17 marzo 2000 e il 4 ottobre 2000 dal Tribunale di Grosseto rispettivamente iscritte al n. 591 del registro ordinanze 2000 e al n. 65 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 43 dell'anno 2000 e n. 6 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 17 marzo 2000 ed il 4 ottobre 2000 (r.o. n. 591 del 2000 e r.o. n. 65 del 2001), il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'«intero» art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35; «ovvero» della medesima norma, «nella sola parte» in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento; «ovvero», ancora, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dell'art. 513 cod. proc. pen;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la prima delle due norme impugnate — nel disciplinare in via transitoria l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese da imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale, limitandola alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della citata legge n. 35 del 2000 — determinerebbe una disparità di trattamento fra imputati legata ad un dato del tutto casuale, aleatorio e «discrezionale nei tempi»: con la «paradossale conseguenza» che non potrebbero essere utilizzati verbali di interrogatorio, «che in nulla differiscono da altri già acquisiti»;

che la disciplina censurata risulterebbe priva di intrinseca ragionevolezza ed, inoltre, costituirebbe *vulnus* anche al diritto inviolabile di difesa statuito dal secondo comma dell'art. 24 Cost.;

che, pur «nella consapevolezza della singolarità di una opzione interpretativa alternativa», il rimettente impugna altresì — ritenendolo tuttora vigente — l'art. 513 cod. proc. pen., sul rilievo che la possibilità da esso

sancita, di acquisire, attraverso il meccanismo delle contestazioni, le dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame si porrebbe «in evidente contrasto» con il nuovo precetto costituzionale in tema di «giusto processo» di cui all'art. 111 Cost. e con la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 2000, n. 35, che di esso «costituisce concreta attuazione»;

che nel giudizio originato dall'ordinanza n. 65 del 2001 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Grosseto sollevano la medesima questione e che va pertanto disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice rimettente formula, contestualmente, tre diverse censure di legittimità costituzionale, che investono: l'art. 1, comma 2, del d. l. n. 2 del 2000, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, «nella sua totalità»; «ovvero» la medesima norma «nella parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento», entrambe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; «ovvero», ancora, l'art. 513 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 111 Cost.;

che tali censure si pongono, peraltro, in evidente rapporto di reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti agli interventi richiesti: mentre, infatti, la caducazione dell'intera norma di cui all'art. 1, comma 2, del d. l. n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, comporterebbe l'espunzione, dal regime transitorio in esame, di qualsiasi possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento; la caducatoria parziale della medesima norma, nei termini richiesti dal rimettente, avrebbe l'opposto effetto di estendere l'operatività del regime transitorio stesso; laddove, poi, con riferimento all'impugnativa dell'art. 513 cod. proc. pen., non viene chiarita la sua concatenazione con quella relativa alla disciplina transitoria, rendendo così non scrutinabile questa parte del quesito;

che, pertanto, avendo il giudice *a quo* omesso di concentrarsi sull'una o l'altra delle alternative proposte, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, perché prospettate in modo ancipite (*cfr.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 420 del 2001; n. 78 e n. 418 del 2000; n. 378 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 513 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 89

Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, favorevoli all'imputato - Divieto di utilizzazione - Prospettato contrasto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa - Mancata verifica della possibilità di interpretare la norma censurata in senso conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 2000, n. 35 (*recte*: decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 2000 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di P. S., iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 11 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 maggio 2000 nel corso di un processo penale nei confronti di persone imputate del reato di peculato militare, il Tribunale militare di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 2000 (*recte*: del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal regime probatorio ivi previsto «le deposizioni rese a discarico dell'imputato»;

che il rimettente premette, in punto di fatto, che a fronte dell'esercizio da parte di un coimputato, in sede dibattimentale, della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., il difensore di uno degli imputati aveva chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di interrogatorio resi dal coimputato nella fase delle indagini preliminari e contenenti dichiarazioni favorevoli al proprio assistito, in forza dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35: richiesta alla quale, peraltro, il pubblico ministero non aveva prestato il proprio consenso;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale rimettente rileva come il principio del contraddittorio nella formazione della prova, enunciato dall'art. 111 Cost., si presti a due diverse interpretazioni, la prima delle quali, attribuendo valore assoluto al precetto, implicherebbe l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni comunque rese nella fase delle indagini, comprese quelle, «non confermate in dibattimento, favorevoli all'imputato»;

che, a parere del giudice *a quo*, tale prospettiva interpretativa contrasterebbe tuttavia con l'autentica *ratio* della regola del contraddittorio, la quale dovrebbe considerarsi posta a tutela dell'imputato e del suo interesse ad ottenere il riconoscimento della completa innocenza, ponendosi dunque in funzione strumentale rispetto al principio dell'inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., con la conseguenza che il divieto di utilizzazione si riferirebbe « solo alle prove di colpevolezza, e non a quelle di innocenza »;

che, in questa prospettiva, la norma denunciata, non distinguendo, ai fini del divieto di utilizzazione da essa sancito, tra «dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa», verrebbe a porsi in contrasto con il combinato disposto dei due precetti costituzionali dianzi indicati;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata: ciò in ragione dell'erroneo presupposto da cui muoverebbe il rimettente, il quale sovrapporrebbe i due diversi profili dell'acquisizione e della valutazione della prova, facendo derivare dalle regole di quest'ultima la disciplina della prima.

Considerato che il Tribunale militare di Torino solleva, in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte in cui, «non distinguendo tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa», impedirebbe di acquisire agli atti del fascicolo del dibattimento e di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da soggetti che, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si siano avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere, anche se il contenuto delle precedenti dichiarazioni sia favorevole all'imputato e rilevante al fine dell'accertamento della sua innocenza;

che, peraltro, tenuto conto dell'assenza di «diritto vivente» e della circostanza che la norma censurata è volta a dare attuazione, in via transitoria, allo stesso precetto costituzionale in tema di «giusto processo» assunto a parametro, il Tribunale rimettente ha ommesso di operare il doveroso scrutinio circa la praticabilità di una lettura della norma conforme ai principi costituzionali, come ricostruiti dal medesimo giudice *a quo*;

che, infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (*cf.*, *ex plurimis*, sentenza n. 350 del 1997; ordinanza n. 7 del 1998), quanto meno in assenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, «il giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali», configurandosi, altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio strumento rivolto ad ottenere «l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito» (v. sentenza n. 356 del 1996; ordinanze n. 466 del 2000; n. 367 del 2001; n. 7 del 1998);

che la censura prospettata si profila quale mero dubbio interpretativo, sollevato senza adeguata verifica di una possibile interpretazione conforme ai parametri costituzionali invocati, con la conseguenza che, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza o meno della ricostruzione del quadro normativo coinvolto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 90

Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Violazioni del codice stradale, con danni alle persone - Sospensione provvisoria della patente di guida - Adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, anche in ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile o non iniziata - Assunta irragionevolezza, con disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 385, art. 223, comma 2, come sostituito dall'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
- Costituzione, artt. 3, 16, 24, 25 e 97.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, promossi con ordinanze emesse il 15 novembre e il 7 dicembre 2000 dal Tribunale di Imperia, iscritte ai nn. 370, 371 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 21 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore, emesse il 15 novembre 2000 ed il 7 dicembre 2000 nel corso di altrettanti giudizi di opposizione avverso provvedimenti di sospensione provvisoria della validità della patente di guida, il Tribunale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui prevede che il prefetto possa disporre la sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nelle «ipotesi di reato perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile o comunque non iniziata»;

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, di essere investito dell'opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida, adottato ai sensi dell'art. 223, comma 2, del codice della strada a seguito di un incidente stradale da cui erano derivate lesioni personali: fatto in relazione al quale, peraltro, la persona offesa non aveva proposto querela entro il termine di legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva come, nel caso di violazione di norme sulla circolazione stradale da cui siano derivati danni alle persone, sia prevista l'applicazione, con la sentenza di condanna emessa in sede penale, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;

che in relazione alle ipotesi di reato ora indicate, l'art. 223, comma 2, del codice della strada stabilisce altresì che il prefetto disponga, su segnalazione dell'organo accertatore, la sospensione provvisoria della patente, ove sussistano «fondati elementi di una evidente responsabilità»;

che quest'ultima disposizione, peraltro — nella parte in cui obbliga l'autorità amministrativa ad emanare il provvedimento interdittivo della guida anche quando il reato ipotizzato sia perseguibile a querela e la stessa non sia stata proposta — risulterebbe intrinsecamente irragionevole e contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione, di legalità e tassatività in materia sanzionatoria e di libertà di circolazione, oltre che lesiva del diritto di difesa;

che nell'ipotesi considerata, difatti, la natura cautelare, innegabilmente propria della sospensione provvisoria della patente rispetto all'esito sfavorevole all'imputato del giudizio penale (al quale soltanto conseguirebbe l'irrogazione della sanzione vera e propria), risulterebbe completamente «stravolta» e la misura si trasformerebbe essa stessa in una sanzione, non prevista peraltro dalla legge;

che a differenza delle altre misure di cautela preventiva, le quali possono essere adottate, in rapporto ai reati perseguibili a querela, solo se questa sia presentata (come stabilisce, ad esempio, l'art. 381, comma 3, cod. proc. pen.), la sospensione della patente — provvedimento che pure «comprime con inevitabile danno economico la libertà di circolazione» — potrebbe essere disposta in via preventiva anche quando, difettando la querela, il procedimento penale non abbia luogo: col risultato che essa verrebbe «scontata» senza alcun possibile rimedio;

che in tal modo, il diritto di difesa del soggetto la cui patente è stata cautelatamente sospesa resterebbe sostanzialmente rimesso all'arbitrio della parte lesa, libera di non proporre la querela e di inibire, così, all'interessato l'accertamento della propria innocenza (presunta fino alla condanna definitiva) nell'ambito naturale del giudizio penale;

che ne deriverebbe, in pari tempo, una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti «che hanno avuto la possibilità di essere sottoposti a giudizio» e quelli «cui il giudizio è stato negato», benché destinatari di «analoga ed impropria “sanzione”»: né l'accertamento penale potrebbe ritenersi superfluo solo perché la norma impugnata subordina la sospensione provvisoria al riscontro di una «evidente» responsabilità, stante la genericità ed indeterminatezza di tale concetto;

che lo stesso legislatore avrebbe mostrato del resto di condividere i rilievi esposti, allorché, nell'introdurre, con il d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, una nuova disciplina in materia analoga — quella delle patenti nautiche — ha espressamente subordinato, all'art. 25, comma 4, il corrispondente provvedimento di sospensione all'«inizio» del procedimento penale nei confronti dell'abilitato e, dunque, alla presentazione della querela, nei casi in cui essa è richiesta;

che emergerebbe così, peraltro, una ulteriore disparità di trattamento tra conducenti di mezzi terrestri e di natanti, non potendo sostenersi che la tutela dell'incolumità personale richieda minor tutela durante la navigazione, piuttosto che durante la circolazione su strada;

che è intervenuto in entrambi i giudizi di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che i dubbi di costituzionalità espressi dal giudice *a quo* poggiano sulla premessa interpretativa per cui la sanzione della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del codice della strada nei casi di violazione di norme del medesimo codice da cui siano derivati «danni alle persone», non possa essere comunque applicata allorché — trattandosi di reato perseguibile a querela (come nell'ipotesi di lesioni colpose) — l'azione penale non abbia corso per difetto di questa;

che da ciò il rimettente trae la conseguenza che, in violazione di plurimi parametri costituzionali (tra cui, *in primis*, quello di ragionevolezza), l'art. 223, comma 2, del codice della strada — prevedendo indistintamente, nelle ipotesi di reato dianzi indicate, la misura cautelare della sospensione provvisoria della patente da parte del prefetto — consentirebbe di applicare tale misura, anticipatoria della sanzione vera e propria, anche in fattispecie nelle quali la sanzione definitiva resterebbe, per contro, radicalmente preclusa;

che il presupposto interpretativo da cui il rimettente muove contrasta, tuttavia, con l'indirizzo seguito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che nelle ipotesi in cui l'azione penale non possa essere iniziata per mancanza di querela, si determina non già una preclusione all'applicazione della sanzione della sospensione della patente, ma soltanto lo spostamento della relativa competenza dal giudice penale all'autorità amministrativa;

che, al riguardo, giova in effetti osservare che — a differenza del precedente codice della strada, il quale (secondo la tesi maggioritaria) configurava la sospensione della patente di guida come pena accessoria, totalmente legata, in quanto tale, alle sorti del reato cui accedeva — il nuovo codice della strada del 1992 qualifica tale misura come sanzione amministrativa accessoria, tanto nei casi in cui essa segue ad una violazione costituente semplice illecito amministrativo, quanto nei casi in cui essa segue ad un fatto previsto come reato: e ciò anche allo scopo di renderla insensibile alle vicende del processo penale, aumentandone l'effettività;

che facendo eco alla generale previsione dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 221 del nuovo codice della strada stabilisce, altresì, che quando l'esistenza di un reato dipenda da una violazione del medesimo codice non costituente reato — ossia nel caso di connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo stradale — il giudice penale è competente a conoscere di entrambi e ad applicare, quindi, anche le sanzioni amministrative; nondimeno, la competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità;

che in tale cornice sistematica, l'art. 222 del codice della strada — nello stabilire che nei casi di omicidio e lesioni colpose per violazione di norme sulla circolazione stradale il giudice applichi, con la sentenza di condanna, la sanzione della sospensione della patente di guida (unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione stessa) — opera dunque su un duplice versante: giacché, da un lato, individua il fatto punibile con la sanzione amministrativa accessoria *de qua* (profilo sostanziale); e, dall'altro, attribuisce al giudice penale la competenza ad irrogarla, sul presupposto (e a condizione) che la cognizione di quel «fatto», in quanto costituente illecito penale, sia a lui devoluta (profilo processuale);

che da ciò si inferisce, quindi, che ove il giudice penale non sia chiamato ad intervenire — come quando manchi una condizione di procedibilità — la competenza ad applicare la sanzione avuta di mira non può che spettare all'autorità amministrativa ordinariamente deputata;

che a tale conclusione non varrebbe opporre che il successivo art. 224, comma 3, del codice della strada demanda specificamente al prefetto il compito di disporre la sospensione della patente, in luogo del giudice, previo accertamento dei relativi presupposti, solo nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, senza far menzione dell'ipotesi dell'improcedibilità;

che la disposizione da ultimo citata — alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, dianzi ricordato — deve essere infatti letta come espressiva della *voluntas legis* di rimettere al prefetto l'irrogazione della sanzione definitiva in tutti i casi (diversi dalla morte dell'imputato) in cui l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale (compreso, dunque, quello di mancanza della querela o rinuncia alla stessa); e ciò non soltanto per motivi di ordine sistematico, ma anche per una ragione di ordine logico: tra le cause di estinzione del reato il codice penale annovera, invero, anche la remissione della querela (art. 152 cod. pen.), onde sarebbe inspiegabile un diverso trattamento dell'ipotesi di mancata presentazione della stessa (o di rinuncia), essendosi al cospetto di situazioni del tutto omogenee rispetto all'interesse pubblico all'irrogazione della sanzione, che la norma ha inteso tutelare;

che in simile prospettiva non si riscontra, dunque, alcuno «stravolgimento» della funzione cautelare propria della misura della sospensione provvisoria della patente: misura che, a mente dell'art. 223, comma 2, del codice della strada, il prefetto è chiamato a disporre, a fini di tutela immediata della sicurezza della circolazione stradale, quando «sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità» per taluno dei reati in rapporto ai quali è prevista l'omologa sanzione accessoria;

che nei casi di mancanza di querela — e, *amplius*, di improcedibilità dell'azione penale — la misura in questione conserva infatti pienamente detta funzione in rapporto alla sanzione definitiva che sarà irrogata, non più dal giudice penale, ma dallo stesso prefetto;

che palesemente insussistente si rivela, del pari, la dedotta violazione del diritto di difesa: la previsione, nell'art. 222 del codice della strada, dell'applicabilità della sospensione della patente ad opera del giudice penale costituisce infatti espressione del principio del *simultaneus processus*; principio che non ha modo peraltro di operare quando il processo penale non si celebri per difetto di una condizione di procedibilità, e che comunque resta privo di copertura costituzionale (*cfr.*, *ex plurimis*, sentenza n. 60 del 1996; ordinanze n. 410 del 2000, n. 396 del 1996 e n. 308 del 1991);

che nella fattispecie considerata, d'altro canto, l'interessato — al di là della facoltà di immediata impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dello stesso provvedimento di sospensione provvisoria (*cfr.* sen-

tenza n. 31 del 1996) — può svolgere egualmente con pienezza le sue difese proponendo opposizione davanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 205 del codice della strada, avverso il provvedimento del prefetto di applicazione della sanzione in via definitiva;

che, di conseguenza, va negato anche il supposto *vulnus* del principio di uguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento, a seconda delle scelte della persona offesa in tema di proposizione della querela, tra soggetti cui il giudizio sarebbe concesso e soggetti cui sarebbe negato;

che d'altro canto, una volta escluso l'ipotizzato fenomeno di trasformazione della sospensione provvisoria della patente in vera e propria sanzione, i sospetti di violazione dei principi «della legalità e della tassatività in materia sanzionatoria» restano *eo ipso* travolti;

che quanto, poi, all'ulteriore profilo di supposta compromissione dell'art. 3 Cost. — vale a dire alla disparità di trattamento tra conducenti di mezzi terrestri e conducenti di natanti, connessa al fatto che l'art. 25, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 (recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) subordina la sospensione cautelare della patente nautica all'inizio del procedimento penale — anche a voler prescindere dal rango secondario della norma invocata come *tertium comparationis*, va comunque negata la validità del postulato del giudice *a quo*, circa la totale omologabilità delle situazioni poste a confronto;

che contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, infatti, le esigenze di tutela dell'incolumità personale durante la circolazione stradale e durante la navigazione si prestano a valutazioni legislative diversificate, nei limiti della ragionevolezza, in rapporto alle caratteristiche dei mezzi impiegati, nonché alle modalità e all'intensità dei due tipi di circolazione;

che sostanzialmente immotivati, e comunque affatto privi di autonomia rispetto alle altre doglianze, risultano da ultimo i sospetti di violazione dei principi di libertà di circolazione e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 16 e 97 Cost.);

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Imperia con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 91

*Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge cost. n. 2 del 1999 e della legge n. 35 del 2000) - Prospettata irragionevole lesione dei principi del contraddittorio e del giusto processo nonché della parità di trattamento - Questione già sostanzialmente rigettata con precedente sentenza - Manifesta infondatezza.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, promossi con ordinanze emesse il 19 gennaio 2001 dal Tribunale di Pistoia, il 30 gennaio 2001 e il 6 novembre 2000 dal Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 239, 282 e 304 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, nn. 14 e 17 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte in cui consente l'utilizzazione e la valutazione ai fini della decisione delle dichiarazioni, acquisite al fascicolo per il dibattimento prima della entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999, rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame nel dibattimento, solo se l'attendibilità di tali dichiarazioni è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità;

che, a parere del giudice rimettente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 111, quarto comma, seconda parte, della Costituzione, in quanto da essa deriverebbe la sostanziale elusione del principio secondo il quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore, consentendo «una sorta di ultrattività della disciplina ordinaria vigente» prima della riforma costituzionale sul «giusto processo»;

che sarebbe lesa anche l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in quanto — nonostante il legislatore costituzionale abbia sancito l'immediata applicazione dei principi contenuti nella legge costituzionale sul «giusto processo» ai procedimenti penali in corso — la normativa oggetto di censura realizzerebbe una

«sostanziale disapplicazione» del principio del contraddittorio, adottando una «soluzione restrittiva al suo naturale ambito temporale di applicazione», in quanto ammette la piena utilizzabilità a fini decisori delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento, temperata solo da un maggior rigore per gli elementi di riscontro;

che anche il Tribunale di Firenze (r.o. 282 del 2001) impugna, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, nella parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000, di conversione del menzionato d.l. n. 2 del 2000;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, da una siffatta disciplina deriverebbe una lesione del principio di ragionevolezza, in quanto, nei procedimenti pendenti al marzo del 2000, risulterebbe vietata l'acquisizione di mezzi di prova non formati nel contraddittorio delle parti, ancorché vi sia, da parte del difensore dell'imputato, il consenso alla richiesta del pubblico ministero di acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali contenenti le dichiarazioni di che trattasi;

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Tribunale di Firenze con altra ordinanza (r.o. 304 del 2001), nella quale parimenti si prospetta la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto contrasterebbe con il principio di ragionevolezza la circostanza che, nell'ambito dello stesso dibattimento, «alcune prove vengano escluse ed altre ammesse alla valutazione, benché la loro fonte sia stata legittimamente assunta dal p.m. durante le indagini»: con la conseguenza che il giudice verrebbe a fondare la propria decisione su elementi di prova che, solo in forza di un dato estrinseco e puramente accidentale, quale l'acquisizione prima di una certa data, sono sottoposti alla sua valutazione, esercitando così «una sorta di giustizia "casuale"»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo rivalutarsi le questioni da parte dei giudici *a quibus*, alla luce di normativa sopravvenuta ovvero dichiararsi inammissibili o infondate le questioni medesime.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni del tutto analoghe sicché i relativi giudizi possono essere riuniti, per essere definiti con unica decisione;

che le censure dei giudici *a quibus* si concentrano sulla disciplina transitoria dettata dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, della quale si contesta, da un lato, la portata sostanzialmente elusiva dei principi costituzionali sul «giusto processo» e, dall'altro, l'incoerenza e gli effetti discriminatori che deriverebbero dal *discrimen* temporale che separa fra loro regimi probatori profondamente diversi;

che al riguardo questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica tematica, ha avuto modo di sottolineare, nella sentenza n. 381 del 2001 — successiva alle ordinanze di rimessione —, come il legislatore costituzionale abbia espressamente devoluto alla legge ordinaria, non soltanto il compito di adeguare il tessuto codicistico alle nuove previsioni costituzionali; ma anche quello di stabilire «una specifica disciplina intertemporale, atta a modulare l'applicazione di quei principi nei processi in corso di celebrazione, secondo una linea chiaramente tesa a tracciare un «ponte» normativo destinato a mitigare una drastica applicazione della regola *tempus regit actum*: il tutto realizzatosi, poi, attraverso la disciplina che i rimettenti censurano, ma che questa Corte ha già ravvisato essere del tutto in linea con l'esigenza di «operare una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una disciplina intertemporale»;

che a proposito della «casualità» che caratterizzerebbe — secondo i giudici *a quibus* — l'applicabilità o meno della disciplina dettata dalla norma impugnata, questa Corte, nel ritenere infondati analoghi rilievi, ha osservato come sia tipico di qualsiasi regime transitorio il saldarsi «ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare». Ciò che conta — si è rilevato — è che quel «fatto processuale» sia coerente «rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad arbitri. Condizioni, queste ultime, che l'intervenuta acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento soddisfa appieno»;

che pertanto, alla stregua di tali rilievi, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia e dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0266

N. 92

*Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reati commessi a mezzo della stampa - Divieto di stampati idonei a turbare il «comune sentimento della morale» - Assunta genericità e indeterminatezza del precetto, in violazione del principio di determinatezza dell'illecito penale e del solo limite del «buon costume» alla libertà di stampa - Difetto di profili nuovi della questione, rispetto a quelli già esaminati in una precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.**

- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15.
- Costituzione, artt. 2, 21, sesto comma, e 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE ;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di E. M. ed altri, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 27 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che estende la norma incriminatrice di cui all'art. 528 del codice penale agli «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti»;

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, di essere investito del processo penale nei confronti di persone imputate del reato di cui al citato art. 15 della legge n. 47 del 1948 per aver affisso manifesti raffiguranti, in alcuni casi, un feto umano ricoperto di sostanza ematica e, in altri, la testa di un feto sorretto da una pinza chirurgica;

che — richiamando l'ordinanza della Corte di cassazione del 17 febbraio 1999, con la quale era stata sollevata analoga questione di costituzionalità — il rimettente ritiene che la norma denunciata violi «verosimilmente» il principio di determinatezza dell'illecito penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto il concetto di «possibile turbamento» del «comune sentimento della morale» risulterebbe generico ed indeterminato, al punto da non consentire di individuare lo stesso oggetto giuridico del reato: convinzione, questa, corroborata anche dall'assenza di un «sicuro insegnamento giurisprudenziale», che consenta di meglio delineare i confini della fattispecie per via di interpretazione;

che sarebbe altresì compromesso l'art. 21, sesto comma, Cost., che vieta le sole pubblicazioni contrarie al buon costume, giacché la disposizione censurata, punendo le pubblicazioni contrarie alle «morale comune» — concetto più ampio di quello di «buon costume» — dilatarebbel'ambito degli illeciti in materia di stampa al di là dei limiti stabiliti dal precetto costituzionale;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che i dubbi sollevati dal giudice rimettente in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono già stati scrutinati da questa Corte con esito negativo (*cf.* sentenza n. 293 del 2000, pronunciata a seguito dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione richiamata dal giudice *a quo*);

che questa Corte ha in particolare rilevato che la norma impugnata, nel vietare gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale», pone come termine di riferimento dell'offesa quel «contenuto minimo», comune alle diverse concezioni etiche presenti nella società contemporanea, che si identifica sostanzialmente «nel rispetto della persona umana»: valore, questo, «che anima l'art. 2 Cost.», alla luce del quale va dunque letta la previsione punitiva denunciata;

che, in tale chiave interpretativa, restano quindi escluse sia la violazione del principio di determinatezza dell'illecito penale, dato che la norma incriminatrice, pur facendo indubbiamente perno su concetti elastici, trova il suo limite di operatività nella tutela della dignità umana — «valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo» — con conseguente insussistenza del pericolo di arbitrarie dilatazioni; sia la violazione dell'art. 21, sesto comma, Cost., il quale, tra l'altro — nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume — «demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni del precetto costituzionale»;

che l'odierna ordinanza di rimessione non allega alcun profilo nuovo rispetto a quelli in precedenza esaminati;

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0267

N. 93

*Ordinanza 27 marzo - 5 aprile 2002*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del Parlamento, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto di attribuzione, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare sulla ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 20 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE ;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 20 febbraio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di Roma con ricorso depositato il 4 maggio 2001 ed iscritto al n. 189 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con ricorso del 2 maggio 2001, depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 2001, il Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Tiziana Parenti, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 20 febbraio 2001 (documento IV-*quater* n. 169), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni rese dal deputato Parenti nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato luogo alla formulazione della impugnazione ed alla vicenda processuale, ritiene che — alla luce della giurisprudenza di questa Corte — la deliberazione di insindacabilità posta a fondamento dell'atto di conflitto menomerebbe la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, in quanto relativa ad atti privi di connessione con la funzione parlamentare.

Considerato che occorre, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio fra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 9

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2002  
(della Regione Marche)*

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Individuazione delle «grandi opere» da realizzare ed indicazione dei necessari stanziamenti - Potere riservato esclusivamente al Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali - Mancata previsione, quanto meno, dell'intesa paritaria fra Stato e Regioni - Denunciata esorbitanza dalle competenze statali esclusive - Invasione della potestà legislativa concorrente e di quella regolamentare delle Regioni - Lesione dei principi relativi all'allocazione delle funzioni amministrative - Violazione del principio di leale collaborazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo, 118, primo comma, e 119.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Previsione, fra i principi e criteri direttivi, di un regime speciale per la valutazione di impatto ambientale e di rilevanti deroghe alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 (c.d. legge Merloni) - Denunciata invasione di materie residuali, riservate alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni - Violazione dell'autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria spettante a queste ultime.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento (D.P.R. n. 554/1999) di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma sesto, e 118.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare, per gli anni 2002 e 2003, decreti legislativi per l'approvazione definitiva degli interventi strategici individuati - Denunciata violazione di competenze regionali.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Prevista salvezza delle competenze delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Denunciata violazione di competenze delle Regioni a statuto ordinario.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricorso, ai sensi dell'art. 127, comma 11, Cost., per la regione Marche, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 283 dell'11 febbraio 2002, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Sabatini di Ancona n. rep. 35.842 del 18 febbraio 2002,

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 («Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost., nei termini di seguito prospettati.

## F A T T O

1. — La legge n. 443 del 28 dicembre 2001, indicata in epigrafe, contiene una serie di disposizioni che la regione Marche ritiene lesive della propria sfera di competenza e che impugna ai sensi dell'art. 127, comma 2, Cost.

Il presente ricorso contesta in particolare, i commi da 1 a 5, dell'art. 1 della legge, in quanto lesivi della competenza legislativa regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., e, comunque, dei criteri di svolgimento della competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Le norme impugnate violano anche la competenza regolamentare ed amministrativa delle regioni (art. 117, quarto comma e art. 118 Cost.) nonché la loro autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

a) Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001 stabilisce che «il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di programma, formulato su proposta dei ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i ministri competenti, e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti.

L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i-ter*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001».

b) Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001, secondo cui: «il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine, riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 come modificata dalla direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai Presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera, e, ove prevista, della VIA istruita dal competente ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, della legge 23 maggio 1997, n. 135.

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 37-*quinquies* della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-*sexies* della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva n. 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo».

c) Il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo cui «i decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2»;

d) Il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo cui: «limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1».

e) Il quinto comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo cui «ai fini della presente legge sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome previste dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2. — Le disposizioni richiamate sono illegittime e lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla regione ricorrente per le seguenti ragioni di

#### DIRITTO

3. — Illegittimità dell'art. 1, comma 1, legge n. 443 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale, particolarmente per la violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost.

Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 attribuisce al Governo, in via esclusiva, il compito di «individuare» le «infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese».

La norma viola, in primo luogo, la potestà legislativa e regolamentare costituzionalmente attribuita alle regioni dall'art. 117 Cost. ed incide illegittimamente sull'esercizio delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni dagli articoli 118 e 119 Cost.

3.1. — La disciplina della legge statale impugnata si riferisce alle modalità di individuazione, programmazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche e private nonché di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

Tale oggetto non rientra nella competenza legislativa statale.

Secondo l'art. 117 Cost. — nel testo come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 — i poteri legislativi riconosciuti allo Stato sono distinti in esclusivi (elencati dal secondo comma) e concorrenti con quelli regionali (elencati nel terzo comma).

Quanto alle competenze statali esclusive, è evidente che l'«individuazione» delle «grandi opere», disciplinata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 443 del 2001, non rientra in alcuna delle materie elencate nel secondo comma dell'art. 117 della Cost.

In particolare, la norma impugnata non può trovare fondamento nell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la «tutela della concorrenza». L'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 non ha difatti lo scopo di proteggere il libero gioco della concorrenza, ma quello di assicurare la realizzazione di opere «strategiche», con una procedura del tutto speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.

Né si potrebbe affermare che l'oggetto della norma impugnata rientri nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul tutto il territorio nazionale», materia riservata allo Stato ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost. È difatti evidente che la determinazione dei livelli essenziali per garantire determinati diritti sul territorio nazionale è, cosa del tutto diversa dalla decisione circa la necessità di realizzare opere ed impianti di preminente interesse nazionale. Ciò è dimostrato dallo stesso carattere derogatorio della disciplina e dal carattere discrezionale delle scelte, che si

ritiene debbano essere effettuate dagli organi statali indicati dalla stessa legge n. 443 del 2001, per individuare le opere da realizzare; tale carattere di per sé impedisce qualsiasi collegamento con la definizione di livelli minimi di garanzia predeterminati dallo Stato, ad esempio in materia di artt. 16 e 4 Cost.

Né, infine, si potrebbe ritenere che la norma impugnata sia riconducibile alla «tutela dell'ambiente», materia riservata alla potestà legislativa statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. L'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 non risponde a scopi ed esigenze di protezione ambientale, valore quest'ultimo destinato piuttosto ad operare da necessario controlimito rispetto all'interesse alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, che rappresenta l'obiettivo immediato della norma impugnata.

3.2. — L'art. 1, comma 1, della legge n. 443 cit. potrebbe, almeno in parte, rientrare in uno degli ambiti materiali individuati nell'art. 117, terzo comma, Cost. e affidati alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, in quanto la norma incide sul «governo del territorio», sulla pianificazione territoriale, sulla programmazione delle infrastrutture, sulla difesa del suolo, sulla definizione delle grandi reti di trasporto, sulla valorizzazione dei beni ambientali.

Peraltro la stessa norma costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma, rende evidente che la potestà legislativa regionale nelle materie ora citate è caratterizzata da una sfera di autonomia, e dalla conseguente necessità di intervento decisionale, che non può essere eliminata o indebitamente compressa dal legislatore nazionale.

Il legislatore nazionale può soltanto stabilire i «principi fondamentali» della materia. Ma i «principi fondamentali» devono «riguardare in ogni caso il modo di esercizio della potestà legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori dalla materia o dall'ambito di essa». Più precisamente, si devono ritenere e qualificare «principi fondamentali» — anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione — «solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili» (Corte costituzionale n. 482 del 1995).

La legge statale impugnata, prevedendo un'esplicita deroga ai normali procedimenti e competenze nella decisione sulla programmazione e realizzazione di determinate infrastrutture, sacrifica in maniera del tutto illegittima ed incoerente, quel contenuto minimo dell'autonomia legislativa regionale che il legislatore statale non può viceversa comprimere o eliminare, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni. Più precisamente, è certo che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali debbano avere un «livello di maggior astrattezza» rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale (sent. n. 65 del 2001) e debbono comunque lasciare ampi spazi decisionali agli organi rappresentativi della comunità regionale, nelle materie affidate costituzionalmente alla loro competenza.

Si deve anche sottolineare che la disciplina dettata dalla norma impugnata è da ritenere una disciplina di dettaglio e direttamente, applicabile, come tale inammissibile, anche perché non risulta cedevole rispetto ai successivi interventi del legislatore regionale.

3.3. — Né un eventuale riferimento all'«interesse nazionale» potrebbe giustificare l'attribuzione allo Stato della potestà di individuare le opere strategiche da realizzare sul territorio delle singole regioni.

Indipendentemente dalla circostanza che, in nessun modo, il limite dell'interesse nazionale è espressamente menzionato nelle norme del titolo V della Costituzione, (quale risulta dopo le modifiche apportate con la legge costituzionale n. 3 del 2001), si deve comunque rilevare che il riferimento all'interesse nazionale non può di per sé escludere la potestà legislativa regionale nelle materie di competenza concorrente.

Ciò è dimostrato dallo stesso elenco delle materie affidate alla competenza concorrente, in cui figurano i «porti e aeroporti civili», le «grandi reti di trasporto e di navigazione», la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: materie cioè che, pur avendo dimensione nazionale, appartengono espressamente alla competenza regionale. Senza contare che tutte le altre infrastrutture non menzionate nelle categorie ora citate, che pure possono essere di interesse nazionale, debbono essere considerate tra quelle rientranti nella competenza esclusiva regionale.

La scelta del legislatore costituzionale è stata, quindi, quella di non attribuire al rilievo nazionale dell'opera, e quindi degli interessi nazionali da essa soddisfatti, il significato di un fattore di esclusione della potestà legislativa regionale.

Il nuovo testo costituzionale, non prevedendo l'interesse nazionale come limite alla potestà legislativa delle Regioni, non prevede anche l'esercizio di un generale potere di indirizzo e coordinamento (che, nel contesto costituzionale previgente, costituiva il corollario positivo dell'interesse nazionale). Ed, infatti, la tutela degli interessi nazionali — o ultraregionali — è espressa, nel nuovo art. 117 Cost., solo in sede di elencazione tassativa dei com-

piti specificatamente riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. È quindi evidente che la disciplina dettata dalla legge n. 443 del 2001, per la parte in cui attribuisce allo Stato competenze di programmazione e di decisione in via esclusiva, sulle opere strategiche, viola i principi ed i criteri di determinazione delle competenze sopra menzionati.

3.4. — Né si può ritenere che lo Stato possa riservare alla propria competenza la decisione circa l'individuazione e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, in applicazione del criterio di cui all'art. 118, primo comma, senza indicare e quindi rispettare il parametro della sussistenza di esigenze di esercizio unitario, nonché i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che la norma costituzionale impone per l'allocazione delle funzioni amministrative (secondo il criterio comunitario della preferenza del livello territoriale inferiore).

La violazione di tale principio è particolarmente evidente, perché la norma statale impugnata non contiene alcuna puntuale indicazione sui presupposti che giustificano l'allocazione al livello centrale delle funzioni relative alla programmazione, decisione e realizzazione delle singole opere strategiche oggetto della disciplina legislativa impugnata.

3.5. — Il rispetto delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 avrebbe comunque richiesto — come minimo — il riconoscimento a favore della Regione di un ruolo non di mera consultazione o di «compartecipazione» al procedimento decisionale (compartecipazione che in verità si riduce, nella norma impugnata, al coinvolgimento consultivo della Conferenza unificata — e quindi di un organo in cui sono rappresentate in modo indistinto tutte le autonomie locali), bensì un vero e proprio ruolo di «codecisione», di ciascuna delle Regioni di volta in volta interessate.

E questo ruolo di «codecisione» poteva essere garantito solo dalla previsione di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata, quale forma di coordinamento paritario, in cui «i soggetti partecipanti sono posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo e quindi di una negoziazione diretta fra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quella la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa» (Corte costituzionale sentenza n. 220 del 1990; nonché sentenza n. 116 del 1994).

Da ciò consegue che l'art. 1, primo comma, della legge n. 443 del 2001, nella parte in cui non prevede che l'«individuazione» dell'elenco delle «grandi opere» sia determinata dalle Regioni, o quanto meno dal Governo d'intesa con le Regioni interessate, viola da un lato le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, dall'altro il principio della leale collaborazione.

3.6. — La norma impugnata non può trovare giustificazione nemmeno nell'ambito dell'art. 119 Cost.

La disciplina della legge n. 443 del 2001 non può, infatti, costituire una delle forme di intervento statale previste, in particolare, dal quarto comma dell'art. 119 Cost.

La norma costituzionale ammette solo l'attribuzione di risorse aggiuntive ed interventi speciali a favore delle singole autonomie locali. Non si possono certo considerare tali le previsioni dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, che stabiliscono semplicemente una competenza generale dello Stato a determinare programmi e interventi che si realizzeranno in futuro e per i quali saranno da definire e ricercare le relative risorse (peraltro non destinate specificatamente a favore dei bilanci degli enti territoriali).

La norma impugnata — per la parte in cui prevede che sia il Governo a reperire i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili — incide, con ogni evidenza, sull'autonomia finanziaria delle Regioni, che l'art. 119 Cost. garantisce in relazione al reperimento delle risorse per la realizzazione delle infrastrutture la cui decisione rientra nella competenza regionale.

3.7. — È appena il caso di rilevare che i profili di illegittimità sopra evidenziati non sono certo esclusi dall'inciso iniziale del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo cui l'«individuazione» delle infrastrutture strategiche dovrà avvenire «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni».

È difatti evidente che una espressione del tutto generica, quale quella utilizzata nell'inciso in questione, può servire tutt'al più come guida per il Governo nella sua azione attuativa, attraverso i futuri decreti legislativi, di quanto disposto dalla legge, ma non è certo in grado di superare l'assenza del puntuale riconoscimento della competenza regionale ad intervenire, secondo modalità prefissate, nel procedimento decisionale diretto all'individuazione delle infrastrutture da realizzare. Ed il profilo di illegittimità evidenziato è tanto più grave in quanto in nessun modo si chiarisce nella legge impugnata quali siano i criteri e modalità decisionali per definire il carattere «strategico» degli interventi.

4. — Illegittimità dell'art. 1, comma 2, legge n. 443 del 2001, per violazione della sfera di competenza regionale, particolarmente per la violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Anche il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 viola la potestà legislativa costituzionalmente attribuita alle regioni dall'art. 117 Cost. ed incide illegittimamente sull'esercizio di competenze costituzionalmente garantite alle regioni.

4.1. — La norma impugnata contiene i «principi» ed i «criteri direttivi» sulla cui base il Governo è chiamato ad emanare i decreti legislativi per l'attuazione della legge delega.

In particolare, il comma 2 prevede che la futura normativa dovrà introdurre un «regime speciale» per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale. Il comma 2 stabilisce altresì una serie imponente di deroghe alla legge n. 109 del 1994, relativa alla disciplina delle opere e dei lavori pubblici. Si tratta di deroghe concernenti l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge; le misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione; la qualificazione; le norme in materia di partecipazione alle gare; i soggetti ammessi alle gare; i requisiti, per la partecipazione dei consorzi alle gare; i consorzi stabili; la riunione dei concorrenti; la programmazione dei lavori pubblici; le competenze dei consigli comunali e provinciali; l'attività di progettazione; i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici; le procedure di scelta del contraente; i criteri di aggiudicazione; le commissioni aggiudicatrici; la licitazione privata e la licitazione privata semplificata; la trattativa privata; le varianti in corso d'opera; la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici; la direzione dei lavori; i collaudi e la vigilanza; la pubblicità, le garanzie e le coperture assicurative; la definizione delle controversie, il subappalto, il promotore, la valutazione della proposta e l'indizione della gara.

È però evidente che anche queste previsioni si pongono contrasto con l'art. 117 Cost.

In particolare, la disciplina dei lavori pubblici e degli appalti ricade oggi nella competenza piena o residuale delle regioni, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. poiché tale materia non è ricompresa né tra quelle riservate allo Stato, né tra quelle affidate alla legislazione concorrente di Stato e regioni.

Analoghe considerazioni valgono per la materia dell'industria, anch'essa sicuramente rientrante nella competenza legislativa piena, o residuale, delle regioni *ex* art. 117, quarto comma, Cost.

Nella materia dei lavori pubblici e degli appalti le regioni hanno competenza legislativa esclusiva — salvo ovviamente i limiti derivanti dalla Costituzione, dai vincoli comunitari e degli obblighi internazionali — mentre lo Stato non ha potestà legislativa, neanche per quanto attiene la definizione dei principi fondamentali.

In realtà — come già sottolineato — l'impossibilità di delineare oggi, sulla base del nuovo testo dell'art. 117 Cost., una materia relativa ai «lavori pubblici» riservata allo Stato è confermata dalla circostanza che la dimensione dell'interesse non costituisce un elemento che possa fondare, sul piano costituzionale, la competenza legislativa statale.

In conclusione, il nuovo art. 117 Cost., avendo eliminato ogni riferimento alla natura regionale dei lavori pubblici, presente invece nel precedente testo dell'art. 117, non consente di limitare la potestà legislativa regionale in base alla tipologia e alla natura delle opere da realizzare.

4.2. — In ogni caso, anche ove si volesse ritenere che la materia dei lavori pubblici attenga oggi a settori attribuiti alla legislazione concorrente, si dovrebbe ribadire quanto già precisato al precedente punto 3.2, e cioè che, in tali materie, il potere legislativo statale è oggi limitato all'individuazione dei soli «principi fondamentali», con esclusione di ogni normativa di dettaglio e di diretta regolazione della materia.

È viceversa evidente che la norma impugnata non stabilisce «principi» per le regioni, ma «principi» destinati a guidare la futura azione del Governo, per di più stabiliti in termini di disciplina di dettaglio nella definizione dei procedimenti speciali e puntualmente derogatori che debbono essere seguiti per l'individuazione, la realizzazione ed il finanziamento delle «infrastrutture strategiche» oggetto della legge n. 443 del 2001.

Si aggiunga che la disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, non risulta cedevole all'eventuale futura legislazione regionale.

Anche sotto questo profilo, la norma impugnata comporta un sostanziale esproprio a danno delle competenze legislative costituzionalmente garantite alle regioni nonché — per la parte in cui i criteri direttivi sono rivolti all'esercizio di competenze amministrative ed al reperimento ed organizzazione delle risorse — la violazione dell'autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria di cui agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119, Cost.

5. — Illegittimità dell'art. 1, comma 3, legge n. 443 del 2001 per violazione delle competenze regionali, particolarmente per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001 prevede, in particolare, che il Governo possa «integrare» e «modificare» il regolamento n. 554 del 31 dicembre 1999 «in conformità alle previsioni della presente legge ed ai decreti legislativi di cui al comma 2».

Il regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 è appunto il regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, cioè della legge quadro sui lavori pubblici.

Sotto questo profilo, il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001 viola chiaramente l'art. 117, sesto comma, Cost.

L'art. 117 Cost. — come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 — stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva statale, mentre è di spettanza delle Regioni in ogni altro caso.

Poiché — come già sottolineato — la materia dei lavori pubblici è oggi attribuita alla competenza legislativa piena o residuale delle regioni, la stessa non può più essere oggetto di interventi normativi da parte dello Stato, che risulterebbero del tutto privi di un fondamento costituzionale, non rientrando la materia in esame in nessuno dei due elenchi di materie contenuti nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 443 cit. è dunque in contrasto con le norme costituzionali richiamate, nella parte in cui prevede la possibilità, per lo Stato, di integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, nonostante che tale materia non rientri tra quelle riservate alla legislazione esclusiva statale.

6. — Illegittimità dell'art. 1, commi 4 e 5, legge n. 443 del 2001, per violazione della competenza regionale, particolarmente per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Le argomentazioni sin qui svolte sono senz'altro riferibili anche al quarto comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001.

La norma in questione — circoscritta, quanto all'efficacia, agli anni 2002-2003 — delega il Governo ad emanare, secondo i criteri e i principi del secondo comma, decreti legislativi per l'«approvazione definitiva» di «infrastrutture individuate con le modalità stabilite dal primo comma».

Anche il quarto comma dell'art. 1 è pertanto da considerare incostituzionale per le stesse ragioni e per gli stessi motivi individuati per i commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 1.

In particolare, è evidente che non si può ritenere ammissibile un «decreto legislativo» diretto a realizzare la «approvazione definitiva» di determinate opere strategiche, dato che nessuna potestà legislativa statale è rinvenibile in tale materia.

Quanto sopra vale anche per il quinto comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001, che facendo «salve» soltanto le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome «previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione», conferma la violazione, a danno delle regioni di diritto comune, delle competenze costituzionalmente garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.

*P. Q. M.*

*Si chiede che questa ecc.ma Corte dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 («Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive») per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost.*

Firenze-Roma, addì 21 febbraio 2002

PROF. AVV.: Stefano GRASSI

## N. 10

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2002  
(della Regione Marche)*

**Credito (Istituti di) - Disciplina delle fondazioni «bancarie» - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Previsioni relative ai settori di attività «ammessi», alla composizione dell'organo di indirizzo, alla gestione del patrimonio, alle partecipazioni di controllo, ed ai poteri di vigilanza - Attribuzione all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze) del potere di emanare regolamenti attuativi delle nuove disposizioni - Susseguente previsto adeguamento ad esse da parte delle fondazioni - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di casse di risparmio - Violazione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, modificativo degli artt. 1, 2, 4, 6 e 25 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.

**Impiego pubblico - Contrattazione integrativa di comparto - Previsione, nella legge finanziaria 2002, di controlli statali in merito alle implicazioni finanziarie dei contratti integrativi - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva spettante alle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale e locale - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17, comma 2, che introduce l'art. 40-*bis* nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 119, primo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 - Disposizioni finanziarie per gli enti locali - Non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di «girofondi» intestate al Ministero dell'interno - Denunciata esorbitanza dalla potestà legislativa statale esclusiva - Invasione della competenza legislativa regionale esclusiva o, in subordine, di quella concorrente.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 13.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

**Amministrazione pubblica - Misure di efficienza previste dalla legge finanziaria 2002 - Disposizioni concernenti la realizzazione di economie di gestione, il ricorso a forme di autofinanziamento, l'estensione del regime tributario agevolato ex art. 90, legge n. 388/2000, l'ordinamento degli uffici degli enti locali, l'attribuzione a regolamenti statali della disciplina attuativa - Applicabilità alle Regioni - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. e), quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo.

**Lavoro - Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dalla legge finanziaria 2002 - Avvalimento di «Italia s.p.a.» nel campo delle politiche attive del lavoro - Denunciata invasione della competenza esclusiva delle Regioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 30.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

**Patrimonio storico e artistico (tutela del) - Servizi dei beni culturali - Possibilità, prevista dalla legge finanziaria 2002, che siano dati in concessione a soggetti diversi da quelli statali, secondo modalità, criteri e procedure determinati con regolamento ministeriale - Denunciata violazione della potestà legislativa concorrente e di quella regolamentare delle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 33, che aggiunge la lett. *b-bis*) al comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto, e 118.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 relative alla finanza degli enti territoriali - Potere del Ministro dell'economia e delle finanze di coordinare l'accesso al mercato dei capitali degli enti locali e delle Regioni, nonché di regolare con proprio decreto le modalità del coordinamento - Conseguente obbligo per i suddetti enti di comunicare i dati relativi alla loro situazione finanziaria - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale esclusiva o, in subordine, di quella concorrente - Lesione della potestà regionale regolamentare.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 41.
- Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 119, primo comma.

**Fiere e mercati - Norme della legge finanziaria 2002 - Esclusione delle fiere a carattere religioso, benefico o politico dall'ambito di applicazione della legge n. 426/1971 e s.m., relativa all'esercizio dell'attività commerciale - Denunciata invasione di competenza regionale esclusiva.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 17.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni della legge finanziaria 2002 in materia di asili nido - Istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina delle relative modalità di ripartizione, determinazione della dotazione finanziaria, deducibilità tributaria delle spese di partecipazione alla gestione - Denunciata invasione della sfera di competenza regionale esclusiva - Lesione dei principi relativi all'allocazione di funzioni amministrative, nonché dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e comma quarto, 118 e 119, commi primo, secondo e quinto.

**Demanio e patrimonio dello Stato - Trasferimento di beni demaniali ai comuni per la successiva cessione ai privati - Applicabilità, disposta dalla legge finanziaria 2002, della legge n. 177/1992 alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale e non destinate all'esercizio della funzione pubblica, sulle quali siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione prima del 31 dicembre 1990 - Denunciata sanatoria generalizzata di abusi edilizi - Violazione della potestà legislativa concorrente spettante alle Regioni in materia di governo del territorio.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 71.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Agricoltura e foreste - Norme della legge finanziaria 2002 - Attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali del potere di individuare, con proprio decreto, le tipologie di investimenti per le imprese agricole ammesse agli aiuti di Stato - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva e della potestà regolamentare delle Regioni - Lesione dei principi relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 60, comma 1, lett. d), che aggiunge il comma 7-bis all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 118.

**Agricoltura e foreste - Regime sanzionatorio e regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 64, che sostituisce il comma 3 ed aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 2 del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Zootecnia - Interventi previsti dalla legge finanziaria 2002 per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti (*blue tongue*) - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura - Lesione dei principi relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 66.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma.

**Agricoltura e foreste - Programmazione negoziata in agricoltura - Norme della legge finanziaria 2002 relative al finanziamento di patti territoriali e di contratti di programma - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni - Lesione dei principi relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 67, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

**Zootecnia - Quote latte - Poteri attribuiti dalla legge finanziaria 2002 al Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alle modalità di versamento del prelievo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 10.
- Costituzione, artt. 117 e 118, primo comma.

**Zootecnia - Allevamenti ippici - Previsione, nella legge finanziaria 2002, di incentivazioni per lo sviluppo dell'ippoterapia nonché per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori, da attuarsi secondo disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze - Denunciata violazione della potestà legislativa e di quella regolamentare delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 39.
- Costituzione, artt. 117 e 118, primo comma.

**Agricoltura e foreste - Poteri attribuiti dalla legge finanziaria 2002 al Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alla copertura assicurativa dei rischi in agricoltura - Denunciata violazione della potestà regolamentare delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 83, modificativo dell'art. 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118, primo comma.

Ricorso ai sensi dell'art. 127, comma 2 della Costituzione della Regione Marche, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 282 dell'11 febbraio 2002, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Sabatini di Ancona n. rep. 35838, del 18 febbraio 2002,

Contro lo Stato, in persona del presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 11, 17, comma 2, 27, comma 13, 29, 30, 33, 41, 52, comma 17, 70, 71, 60, comma 1, lettera d), 64, 66, 67, nonché 52, commi 10, 39 e 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002»), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., nei termini di seguito prospettati.

F A T T O

1. — La legge n. 448 del 28 dicembre 2001, indicata in epigrafe, contiene una serie di disposizioni che la Regione Marche ritiene lesive della propria sfera di competenza ai sensi dell'art. 127, secondo comma, Cost.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

l'art. 11 («Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni»), che introduce modificazioni alla disciplina delle fondazioni c.d. «bancarie», prevedendone la diretta applicabilità da parte delle medesime fondazioni entro novanta giorni dall'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, da parte dell'autorità di vigilanza (attualmente il Ministero dell'economia e delle finanze);

l'art. 17 («Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa»), limitatamente al comma 2, che prevede controlli statali «in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto»;

l'art. 27 («Disposizioni finanziarie per gli enti locali»), limitatamente al comma 13, che esclude dall'assoggettabilità all'esecuzione forzata alcune somme di competenza degli enti locali, disponibili «sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno»;

l'art. 29 («Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni»), il quale, in particolare: al comma 1, lettere a), b), c), prevede misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni, non solo statali ma anche regionali e locali; al comma 2, autorizza per le pubbliche amministrazioni, non solo statali ma anche regionali e locali, «forme di autofinanziamento al fine di ridurre l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato»; al comma 3, dispone l'applicabilità del regime tributario agevolato previsto dall'art. 90 della legge n. 388 del 2000 ai trasferimenti di beni effettuati ai soggetti di diritto privato ai quali sia affidato lo svolgi-

mento di servizi precedentemente svolti dalle pubbliche amministrazioni; al comma 4, introduce alcune modifiche all'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000, in materia di organizzazione degli uffici degli enti locali; al comma V, attribuisce allo Stato un potere regolamentare per la disciplina attuativa dei commi precedenti;

l'art. 30 («Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»), che stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di «Italia Lavoro S.p.a.» per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, aggiungendo che il Ministero assegna direttamente a tale società funzioni, servizi e risorse in relazione ai suddetti compiti;

l'art. 33 («Servizi dei beni culturali»), che aggiunge all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 1998 (istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali) una nuova lettera *b-bis*, che consente al Ministero di «dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e alla valorizzazione del patrimonio artistico», secondo modalità, criteri e garanzie da definirsi con regolamento ministeriale, del quale vengono individuati puntualmente i principali contenuti;

l'art. 41 («Finanza degli enti territoriali»), che concerne gli strumenti di gestione del debito pubblico e dispone che, per contenere il costo dell'indebitamento e per monitorare l'andamento della finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali degli enti locali e delle regioni, con conseguente obbligo degli enti territoriali di comunicare al Ministero i dati relativi alla loro situazione finanziaria;

l'art. 52 («Interventi vari»), limitatamente al comma 17, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge n. 426 del 1971, in materia di commercio, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico e politico;

l'art. 70 («Disposizioni in materia di asili nido»), per le parti in cui: prevede l'istituzione di un fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplinandone le modalità di ripartizione e la dotazione finanziaria; stabilisce la deducibilità dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro;

l'art. 71 («Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali»), che prevede che «le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990»;

l'art. 60 («Modifiche all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»), limitatamente al comma 1, lettera *d*), che aggiunge il comma *7-bis* contenente la previsione di un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti;

l'art. 64 («Modifiche all'art. 2 del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260»), che prevede una nuova disciplina delle sanzioni amministrative per i vigneti abusivamente impiantati;

l'art. 66 («Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti»), che prevede finanziamenti alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento di bovini per fronteggiare l'emergenza dell'influenza catarrale dei ruminanti;

l'art. 67 («Programmazione negoziata in agricoltura»), che prevede il finanziamento di patti territoriali e di contratti di programma in materia di agricoltura;

l'art. 52 («Interventi vari»), limitatamente ai commi 10, 39 e 83, che prevedono poteri in capo al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di quote latte, sostegno agli allevamenti ippici per lo sviluppo dell'ippoterapia e copertura assicurativa dei rischi in agricoltura;

2. — La Regione Marche (con deliberazione della giunta n. 282 dell'11 febbraio 2002) ha deliberato di impugnare davanti a questa Corte le norme sopra richiamate della legge statale n. 448 del 2001, perché illegittime e lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla stessa regione ricorrente, per le seguenti ragioni di

## D I R I T T O

1. — Illegittimità dell'art. 11, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost.

L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per la parte in cui disciplina, con norme non di principio, direttamente applicabili da parte dei destinatari, e comunque non derogabili dal legislatore regionale, una materia compresa tra quelle affidate alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, nonché dell'art. 117, sesto comma, nella parte in cui, ai commi primo e quattordicesimo, prevede l'attribuzione di poteri regolamentari agli organi dello Stato in una materia per la quale la potestà regolamentare è riservata, in via esclusiva, alle regioni.

1.1 — Oggetto della disciplina di cui alla disposizione impugnata sono le fondazioni bancarie.

In particolare, la disposizione incide sulla attività delle fondazioni bancarie, indirizzandola verso ambiti pre-costituiti (i c.d. «settori ammessi» e «settori rilevanti» di cui ai commi primo, secondo, terzo), sulla composizione dell'organo di indirizzo della fondazione e sui requisiti e le incompatibilità dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo (commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo), sulle modalità di gestione del patrimonio dell'ente (commi nono e undicesimo), sulla definizione normativa di controllo di una società bancaria da parte di una fondazione (comma decimo), sulla disciplina del periodo transitorio, nel corso del quale le fondazioni sono obbligate a dismettere le loro partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, nonché sui poteri di vigilanza affidati al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia (commi settimo, ottavo).

Tale disciplina, almeno con riferimento alla fase di transizione che tutt'ora caratterizza la progressiva trasformazione delle fondazioni che esercitavano attività di credito in persone giuridiche di diritto privato svincolate dalle aziende del settore creditizio e bancario, deve essere ritenuta compresa nella materia delle «casse di risparmio», che il nuovo art. 117, comma terzo, Cost., attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, anche recentemente, «le fondazioni conferenti enti creditizi di interesse regionale continuano attualmente a rientrare nelle previsioni relative agli enti creditizi»; infatti «nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, fino a quando il Ministero del tesoro eserciterà i poteri di vigilanza sulle fondazioni (enti che hanno effettuato il conferimento di azienda bancaria ai sensi del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356), deve ritenersi che sia rimasta la qualificazione di ente creditizio, in mancanza della quale non vi sarebbe alcuna giustificazione dell'attribuzione di poteri al Ministero del tesoro. [...] In realtà — prosegue questa Corte — la perdita di tale qualificazione è destinata a verificarsi al compimento della trasformazione sia con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite, sia con l'adeguamento degli statuti e la loro relativa approvazione. Le fondazioni anzidette, prima di tale momento, non assumono la natura di persone giuridiche private senza fini di lucro» (sentt. nn. 341 e 342 del 2001, che confermano la sent. n. 163 del 1995).

Nel caso di specie, risultando evidentemente non ancora compiuta la fase transitoria avviata con il d.lgs. n. 356 del 1990, la disciplina delle fondazioni bancarie non può essere ritenuta rientrante nella materia «ordinamento civile» di cui alla lettera *l*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., ma, al contrario, nella materia «casse di risparmio» di cui al comma successivo.

In questa materia la Costituzione stabilisce che la potestà legislativa spetti alle Regioni, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

La disposizione impugnata, in palese violazione di tale precetto, non contiene norme di principio volte a definire il quadro normativo della materia che il legislatore regionale dovrebbe rispettare nell'esercizio della sua autonomia legislativa costituzionalmente garantita. Al contrario, stabilisce norme puntuali rivolte direttamente ai soggetti destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio alla necessaria interposizione del legislatore regionale.

Oltretutto, il vizio denunciato è evidente anche nell'ipotesi in cui si volesse ammettere che al legislatore statale l'attuale disegno costituzionale riconosca il potere di dettare discipline legislative contenenti norme direttamente applicabili, a carattere «suppletivo» o, «cedevole» rispetto ai successivi interventi del legislatore regionale.

Infatti, il tenore letterale delle norme contenute nell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 non consente di ritenere in alcun modo il legislatore regionale abilitato ad apportare le eventuali modifiche o deroghe che ritenesse opportune, sia pure nel quadro dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

1.2 — La disposizione impugnata viola, altresì, l'art. 117, sesto comma, Cost., laddove, ai commi primo e quattordicesimo, riconosce al Ministro competente un potere regolamentare che, in una materia di legislazione concorrente, spetta esclusivamente alle regioni.

Tale vizio è direttamente connesso alla violazione di cui al punto precedente, dal momento che i poteri regolamentari che la disposizione prevede sono volti da un lato a modificare parte della disciplina legislativa contestualmente introdotta (comma I), dall'altro a dettare le disposizioni attuative necessarie alla sua applicazione, con ciò confermando che il legislatore statale non ha inteso lasciare alcuno spazio all'esercizio della potestà normativa che pure la Costituzione riconosce alle regioni in questa materia.

2 — Illegittimità dell'art. 17, comma secondo, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione dell'art. 117, sesto comma e 119, primo comma, Cost.

L'art. 17, comma secondo, è costituzionalmente illegittimo per palese violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119, primo comma, Cost., per la parte in cui prevede la possibile verifica da parte del Governo e dei Comitati di settore in merito alle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa di comparto e la definizione di metodologie e criteri di riscontro (anche a campione) sui contratti collettivi delle singole amministrazioni, anche regionali e locali.

2.1 — Infatti, si deve ritenere che la materia della contrattazione collettiva riferita al rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, a seguito della riforma del sistema costituzionale delle competenze legislative e amministrative delle regioni operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, risulta estranea alla competenza esclusiva dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., per lo meno quando, riferendosi anche ad amministrazioni diverse da quelle indicate alla lettera g) del medesimo comma, vada al di là delle linee ordinali e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Oltretutto, quando la disciplina dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni, come nel caso di specie, va ad incrociare la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali (e non presenta profili di «tutela e sicurezza del lavoro»), non è possibile avanzare dubbi sul fatto che spetti solo al legislatore regionale regolare la materia con la massima libertà, o direttamente o ripartendola tra le varie possibili fonti di regolamentazione interne, ivi compresa la contrattazione collettiva integrativa di comparto.

Di talché, la disposizione impugnata, per la parte in cui prevede limiti e controlli alla contrattazione integrativa di comparto, preclude al legislatore regionale la possibilità di regolare liberamente il rapporto di impiego con le amministrazioni regionali e locali ed è, pertanto, lesiva della competenza legislativa piena o residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.

2.2 — La disposizione impugnata, inoltre, viola l'autonomia di spesa costituzionalmente riconosciuta e garantita alle regioni dal primo comma del nuovo art. 119 della Costituzione. Infatti, la previsione di controlli da parte dello Stato sulle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa delle singole amministrazioni determina, nel caso delle amministrazioni regionali, una lesione della sfera di competenza finanziaria della Regione, la quale, in un regime di piena autonomia, non può che essere l'unico soggetto abilitato a prevedere procedure e criteri di controllo della propria spesa pubblica.

E ciò a maggior ragione fino a quando lo Stato non avrà dettato «i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» previsti dal secondo comma dell'art. 119 della Costituzione. La *ratio* del disegno costituzionale ricavabile da tale disposizione rende, infatti, inammissibile ritenere che allo Stato, pure in difetto di una disciplina di coordinamento della finanza cui il legislatore regionale possa ispirarsi nell'esercizio dell'autonomia finanziaria che gli è garantita, sia consentito dettare norme che limitino direttamente tale autonomia introducendo specifiche forme di controllo a livello centrale.

3 — Illegittimità dell'art. 27, comma 13, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione dell'art. 117, commi terzo e quarto Cost.

L'art. 27, comma 13, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., o, in subordine, per violazione dell'art. 17, terzo comma, Cost., dal momento che disciplina una materia che non rientra tra quelle affidate alla legislazione esclusiva dello Stato, ma che, invece, è da considerare tra quelle di legislazione residuale delle regioni, o tutt'al più, tra quelle di potestà legislativa concorrente, senza limitarsi — in questa seconda ipotesi — alla definizione di principi fondamentali o di norme direttamente applicabili a carattere «cedevole» rispetto alla legislazione regionale.

3.1 — Oggetto della disposizione impugnata è la disciplina del regime giuridico relativo alla esecutibilità e alla sottoponibilità a sequestro e pignoramento dei fondi recanti addizionali I.R.P.E.F. comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali del Ministero dell'interno.

Si tratta di una disciplina che non può certamente essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), in materia di «norme processuali», in quanto costituita da norme di diritto sostanziale che non vanno ad intaccare in alcun modo la vigente disciplina degli istituti processuali relativi all'esecuzione forzata. La disposizione impugnata, infatti, si limita a stabilire un limite alla assoggettabilità ad esecuzione delle somme ivi individuate, con il solo effetto di renderle pienamente disponibili da parte degli enti locali cui sono destinate, in ossequio alla norma contenuta nell'art. 119, secondo comma, ult. alinea, Cost.

Parimenti la disposizione in esame non può essere considerata frutto della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato». Infatti, anche se la norma si riferisce a contabilità speciali del Ministero dell'interno, si tratta di semplici «girofondi», ossia di contenitori passivi di somme disponibili solo ed unicamente per comuni e province, del tutto sottratti ad ogni intervento statale che risulti diverso dalla mera messa a disposizione.

Pertanto, la materia oggetto della disciplina impugnata è sottratta alla competenza legislativa dello Stato, dovendo piuttosto essere considerata, in quanto relativa al «sistema contabile degli enti territoriali», affidata alla legislazione piena o residuale delle Regioni. Di qui l'evidente violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

3.2 — La lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione è manifesta, altresì, nell'ipotesi in cui si ritenga che la disposizione impugnata possa essere ricondotta alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

Infatti, considerato il suo contenuto puntuale e immediatamente operativo, la norma in esame non è qualificabile né come «principio fondamentale», come tale riservato alla legislazione dello Stato, né come disciplina di dettaglio a carattere «suppletivo», come tale derogabile dal legislatore regionale al quale spetta la potestà legislativa nella materia.

4 — Illegittimità dell'art. 29, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione degli artt. 117, commi quarto e sesto, nonché 119 Cost.

L'art. 29 della legge n. 448 del 2001 è in palese contrasto con gli art. 117, commi IV e VI, nonché 119 Cost., per le parti in cui: prevede misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni regionali [comma I, lettera *a*), *b*), *c*)]; autorizza per le pubbliche amministrazioni, non solo statali ma anche regionali e locali, «forme di autofinanziamento al fine di ridurre l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato» (comma 2); dispone l'applicabilità del regime tributario agevolato previsto dall'art. 90 della legge n. 288 del 2000 ai trasferimenti di beni effettuati ai soggetti di diritto privato ai quali sia affidato lo svolgimento di servizi precedentemente svolti dalle pubbliche amministrazioni (comma 3); introduce alcune modifiche all'art. 53, comma 18, della legge n. 388 del 2000, in materia di organizzazione degli uffici degli enti locali (comma 4); attribuisce allo Stato un potere regolamentare per la disciplina attuativa dei commi precedenti (comma 5).

4.1 — Le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*), *c*) del comma 1 dell'art. 29 dettano una serie di misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni, definendole espressamente applicabili anche ad amministrazioni diverse da quelle dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Tale circostanza determina una evidente violazione dell'autonomia legislativa riconosciuta alle regioni dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Infatti, è innegabile che al legislatore statale è riservata la sola disciplina di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., relativa alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; di talché la corrispondente, materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici sub-statali», non essendo contemplata in nessuno degli elenchi contenuti nello stesso art. 117, spetta inequivocabilmente alla competenza residuale del legislatore regionale, fatti salvi ovviamente i profili relati che possano essere ricondotti alla lettera *p*) del secondo comma, cioè «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane».

Poiché, senza ombra di dubbio, i profili di efficienza delle amministrazioni, disciplinati con la norma impugnata, attengono anche alla organizzazione della funzione amministrativa regionale e locale, è da ritenere che la loro disciplina sia riservata alla competenza del legislatore regionale; competenza che, nel caso di specie, risulta inequivocabilmente lesa.

4.2 — Il comma 2 dell'art. 29 prevede forme di autofinanziamento cui le Regioni dovrebbero ricorrere al fine di «ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello

Stato». La norma è in evidente contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., per le stesse ragioni indicate nel punto precedente, dal momento che la stessa si riferisce anche alle amministrazioni regionali e locali, la cui disciplina è in radice preclusa al legislatore statale.

La norma in esame viola, altresì, l'art. 119 Cost., nella parte in cui, disconoscendo il carattere autonomo e non più prevalentemente derivato della finanza regionale, pone limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della Regione.

Infatti, la scelta sull'eventuale ricorso a forme di autofinanziamento spetta esclusivamente alla Regione, e oltretutto nel perseguimento di finalità autonomamente definite nell'esercizio della propria funzione di indirizzo politico. Di talché la disposizione impugnata determina una lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, riconosciuta e garantita dall'art. 119 Cost.

4.3 — Il comma 3 viola gli artt. 117, secondo comma, lettera e) e quarto, nonché 119, primo e secondo comma, nella parte in cui non esclude che l'applicabilità del regime tributario agevolato previsto dall'art. 90 della legge n. 388 del 2000 si possa riferire a tributi diversi da quelli statali.

Infatti, l'applicazione di questo regime agevolato, disposta dal legislatore statale successivamente all'entrata in vigore della legge della Costituzione n. 3 del 2001, anche ai tributi regionali e locali, determina inevitabilmente una lesione della sfera di competenza regionale, sia sotto il profilo dell'autonomia legislativa in materia di sistema tributario sia sotto quello dell'autonomia finanziaria di entrata, in quanto non riconducibile neppure alla competenza statale in materia di «principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di cui all'art. 119, secondo comma, Cost.

4.4 — Il comma 4 si pone in diretto ed insanabile contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., dal momento che introduce modificazioni ad una disposizione — il comma 23 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000 — che regola una materia, «l'ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti locali», che, per i motivi esposti sub 4.1, rientra senz'altro tra quelle affidate alla legislazione esclusiva della Regione. Di talché, se deve ammettersi che la disposizione modificata, nel testo originario, mantiene la propria efficacia nell'ordinamento fino al momento in cui il legislatore regionale eserciterà la propria competenza legislativa, è da escludersi che, nel nuovo sistema di competenze costituzionali, al legislatore statale sia tuttora consentito di intervenire nella predetta materia, sia pure attraverso parziali modificazioni della disciplina previgente.

4.5 — Il comma 5 dell'art. 29 attribuisce allo Stato un potere regolamentare per la definizione della «tipologia di servizi trasferibili, modalità di affidamento, criteri di esecuzione del servizio [...]» che, in quanto possa essere esercitato anche con riferimento ad amministrazioni diverse da quelle statali — dunque in materia certamente appartenente alla competenza legislativa delle regioni — si pone in radicale contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost.

5. — Illegittimità dell'art. 30, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, nonché 118 Cost.

L'art. 30 è costituzionalmente illegittimo perché, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., disciplina un ambito materiale attribuito alla legislazione residuale delle regioni.

5.1 — Occorre, infatti, distinguere tra la disciplina protettiva dei lavoratori, che attiene alle condizioni di lavoro ed alla sicurezza sul posto di lavoro, e la disciplina di natura promozionale, volta a favorire una crescita del mercato del lavoro ed in particolare l'incontro tra domanda ed offerta.

È proprio nell'ambito di questo secondo nucleo normativo che deve intendersi collocata la disposizione impugnata, dal momento che essa interviene sulla disciplina vigente in ordine alla «promozione e gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego».

5.2 — Anche qualora si riconoscesse che la disposizione in esame possa, in qualche modo, essere ricondotta ad un ambito materiale riferibile alla «tutela e sicurezza del lavoro» contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost., la norma impugnata è senz'altro lesiva della sfera di competenza riconosciuta alla regione.

In una materia attribuita alla competenza concorrente del legislatore statale e regionale, ai sensi dello stesso art. 117, terzo comma, lo Stato può infatti intervenire solo per «la determinazione dei principi fondamentali». E, quand'anche si ritenesse ammissibile l'introduzione di una disciplina statale contenente norme di dettaglio o direttamente operative, queste dovrebbero certamente risultare derogabili dal legislatore regionale competente nella materia.

Nel caso di specie ciò non si verifica, poiché l'art. 30 della legge n. 448 del 2001, lungi dall'introdurre una normazione a carattere sostanziale in materia di lavoro che risulti «cedevole» rispetto alle successive scelte del

legislatore regionale, provvede a stabilire una particolare modalità di organizzazione e di esercizio di funzioni amministrative attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, come tale, si sottrae alla competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, Cost., riconosce alla regione.

5.3 — Peraltro, il contrasto della disposizione impugnata con il nuovo sistema di competenze introdotto dalla riforma costituzionale di cui alla legge della Costituzione n. 3 del 2001 è evidente anche nell'ipotesi in cui si ammetta che lo Stato possa ritenersi abilitato a riservarsi funzioni amministrative che richiedano l'esercizio unitario a livello centrale, contestualmente dettandone la relativa disciplina, anche in materie che l'art. 117 della Costituzione attribuirebbe formalmente alla potestà normativa regionale. Tale ipotesi potrebbe trovare fondamento nel sistema complessivo delineato dagli artt. 118, primo comma e 117, undicesimo comma, lettera g), nonché dal principio generale ricavabile dall'art. 117, sesto comma, ult. alinea, secondo cui ad ogni ente territoriale che risulti titolare di funzioni amministrative non può non essere riconosciuta una potestà regolamentare rivolta specificamente a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento di tali funzioni.

Nel caso di specie, non si può negare che lo Stato, con la norma in esame, disciplini una particolare modalità di esercizio di funzioni amministrative che ad esso già spettavano in base alla legislazione vigente anteriormente all'entrata in vigore dei nuovi artt. 117 e 118 della Costituzione E non si nega, d'altronde, che alla Regione sia impedita in questa sede la contestazione della legittimità costituzionale della disciplina legislativa previgente.

Tuttavia, a meno di non ammettere che il nuovo sistema costituzionale delle competenze risulti ad oggi del tutto irrilevante e che dunque lo Stato possa liberamente disciplinare le funzioni amministrative che gli erano riconosciute prima della riforma costituzionale, senza attenersi ai nuovi principi imposti dagli artt. 117 e 118 Cost., occorre ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge della Costituzione n. 3 del 2001, lo Stato può legittimamente dettare norme per l'organizzazione e lo svolgimento di una funzione amministrativa solo, nell'ambito di un intervento che contempli la complessiva riallocazione delle funzioni amministrative relative ad un determinato ambito materiale, distinguendo rigorosamente le funzioni da riservare al livello centrale in attuazione e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 118, primo comma, e solo per tali funzioni provvedendo a dettare la relativa disciplina.

Pertanto, in assenza di una simile operazione complessiva — che peraltro è da ritenere costituzionalmente imposta in forza dell'VIII disposizione finale, secondo comma, della Costituzione — si deve escludere che lo Stato possa legittimamente procedere ad interventi di semplice integrazione parziale della disciplina previgente, la cui conformità a Costituzione deve essere oggi valutata alla luce delle nuove disposizioni degli artt. 117 e 118 Cost.

6. — Illegittimità dell'art. 33, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente, per la violazione degli artt. 117, commi terzo e sesto, nonché 118 Cost.

L'art. 33 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost., per la parte in cui disciplina con norme di dettaglio e immediatamente operative, e comunque non derogabili da parte del legislatore regionale (in quanto attributive di una competenza al Ministero per i beni e le attività culturali), una materia — la valorizzazione dei beni culturali — che rientra tra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e affidate alla legislazione concorrente dello Stato (per i soli principi fondamentali) e delle Regioni, nonché per la parte in cui attribuisce al Ministro un potere regolamentare chiaramente escluso dall'art. 117, sesto comma, in base al quale, nelle, materie di legislazione concorrente e di legislazione residuale regionale, la potestà regolamentare spetta in via esclusiva alle regioni.

6.1 — Nessun dubbio può sussistere sul fatto che l'art. 33 della legge n. 448 del 2001 abbia ad oggetto la valorizzazione dei beni culturali.

È pur vero che essa si riferisce propriamente ad attività di «gestione» ma è anche vero che la «gestione», secondo la definizione normativa che ne fornisce l'art. 148, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 112 del 1998, consiste in: «Ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali [e ambientali], concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione».

Dunque, la «gestione» dei beni culturali partecipa contestualmente di entrambi i profili della «tutela» e della «valorizzazione», risultando in concreto riferibile all'una o all'altra secondo la specifica finalità che, di volta in volta, si trovi a perseguire.

Non è dubitabile che, nel caso di specie, la «gestione» di cui trattasi è riferita esclusivamente alle finalità relative alla «valorizzazione», non solo per l'inequivoco tenore letterale della norma ma anche per il riferimento esplicito alle definizioni contenute nell'art. 152, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 che, per l'appunto, si rivolge alla sola «valorizzazione» dei beni culturali. Da questo punto di vista, nessuna rilevanza possono assumere gli equivoci richiami contenuti nella disposizione impugnata, laddove il legislatore si occupa di definire l'oggetto del regolamento ministeriale, indicando esplicitamente anche profili concernenti la tutela.

Pertanto l'art. 33 della legge n. 448 del 2001 determina una palese lesione della sfera di competenza regionale, così come definita dall'art. 117, terzo e sesto comma, Cost.

6.2 — Analogamente a quanto si è già evidenziato al punto 5.3., il contrasto della disposizione impugnata con il nuovo sistema di competenze introdotto dalla riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 è evidente anche nell'ipotesi in cui si ammetta che lo Stato possa ritenersi abilitato a riservarsi funzioni amministrative che richiedano l'esercizio unitario a livello centrale, contestualmente dettandone la relativa disciplina, anche in materie che l'art. 117 della Costituzione attribuirebbe formalmente alla potestà normativa regionale. Tale ipotesi potrebbe trovare fondamento nel sistema complessivo delineato dagli artt. 118, primo comma e 117, secondo comma, lett. g), nonché dal principio generale ricavabile dall'art. 117, sesto comma, ult. alinea, secondo cui ad ogni ente territoriale che risulti titolare di funzioni amministrative non può non essere riconosciuta una potestà regolamentare rivolta specificamente a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento di tali funzioni.

Nel caso di specie, non si può negare che lo Stato, con la norma in esame, disciplini una particolare modalità di esercizio di funzioni amministrative che ad esso già spettavano in base alla legislazione vigente anteriormente all'entrata in vigore dei nuovi artt. 117 e 118 della Costituzione. E non si nega, d'altronde, che alla regione sia impedita in questa sede la contestazione della legittimità costituzionale della disciplina legislativa previgente.

Tuttavia, a meno di non ammettere che il nuovo sistema costituzionale delle competenze risulti ad oggi del tutto irrilevante e che dunque lo Stato possa liberamente disciplinare le funzioni amministrative che gli erano riconosciute prima della riforma costituzionale, senza attenersi ai nuovi principi imposti dagli artt. 117 e 118 Cost., occorre ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge della Costituzione n. 3 del 2001, lo Stato può legittimamente dettare norme per l'organizzazione e lo svolgimento di una funzione amministrativa solo nell'ambito di un intervento che contempra la complessiva riallocazione delle funzioni amministrative relative ad un determinato ambito materiale, distinguendo rigorosamente le funzioni da riservare al livello centrale in attuazione e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 118, comma 1, e solo per tali funzioni provvedendo a dettare la relativa disciplina.

Pertanto, come già sottolineato al punto 5.3, in assenza di una simile operazione complessiva, è da escludere che lo Stato possa legittimamente procedere ad interventi di semplice integrazione parziale della disciplina previgente, la cui conformità a Costituzione deve essere oggi valutata alla luce delle nuove disposizioni degli artt. 117 e 118 Cost.

7. — Illegittimità dell'art. 41, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale, particolarmente per la violazione degli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, nonché 119, primo comma, Cost.

7.1 — La disposizione impugnata, nella parte in cui prevede un coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze nella regolazione dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali, incide direttamente su una materia, la finanza statale e regionale, che è sottratta alla competenza legislativa dello Stato, non essendo ricompresa negli elenchi di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Pertanto, essa è lesiva della sfera di competenza legislativa residuale riconosciuta e garantita alle regioni dal quarto comma dell'art. 117 Cost.

Qualora, invece, si volesse ritenere che l'oggetto della disciplina impugnata possa essere ricondotto alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», affidata alla legislazione concorrente dal secondo comma dell'art. 117, la disposizione risulterebbe comunque lesiva della competenza legislativa regionale, in quanto va ben al di là della semplice enucleazione di «principi fondamentali», cui il legislatore regionale deve uniformarsi, giacché contiene norme direttamente operative e dalla stringente portata prescrittiva.

7.2 — L'art. 41 si pone, inoltre, in palese contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui affida ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire «il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati» oltre alla definizione delle norme «relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati».

Infatti, anche in relazione all'oggetto di tale regolamento si deve osservare che esso si riferisce a materie sottratte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la inevitabile conseguenza che l'attribuzione ad esso del relativo potere regolamentare costituisce lesione della sfera di competenza riconosciuta alla Regione dal l'art. 117, sesto comma, Cost.

8. — Illegittimità dell'art. 52, comma 17, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La disposizione impugnata lede la sfera delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione in quanto limita l'ambito materiale di applicabilità di una normativa vigente relativa ad una materia, quella del commercio, che, alla luce del nuovo testo dell'art. 117 Cost., è attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, almeno per tutti i profili non relativi alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.).

Pertanto, nella materia in questione, la normativa statale previgente resta valida ed applicabile fino a quando le regioni non detteranno una propria disciplina nell'esercizio della nuova potestà di cui all'art. 117, quarto comma della Costituzione. Tale materia, però, essendo transitata nella competenza residuale delle regioni non può più essere oggetto di interventi normativi da parte dello Stato, che risulterebbero del tutto privi di un fondamento costituzionale, non rientrando la materia in esame in nessuno dei due elenchi contenuti nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost.

9. — Illegittimità dell'art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione degli artt. 117, 118 e 119, Cost.

9.1 — Il combinato disposto dei commi 1, 3, 4 e 8, in base al quale è prevista l'istituzione di un fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la relativa disciplina delle modalità di ripartizione e la determinazione della dotazione finanziaria, è in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.

La violazione dell'art. 117 della Costituzione è evidente per il fatto che la disciplina degli asili nido non può essere ricondotta a nessuna delle materie elencate tanto nel comma 2, quanto nel comma 3. Di talché, tale oggetto non può che rientrare nella potestà legislativa residuale regionale di cui al comma 4, attinendo, con ogni probabilità, alla materia dell'assistenza.

La violazione dell'art. 118 della Costituzione è determinata dal fatto che l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative di cui alla disposizione impugnata non trova alcuna giustificazione né nelle esigenze di «esercizio unitario», né tantomeno nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che dovrebbero costituire il fondamento costituzionale di ogni allocazione di funzioni amministrative.

La violazione dell'art. 119 della Costituzione risulta dalla circostanza che questa disposizione costituzionale non ammette fondi statali o risorse aggiuntive a destinazione vincolata, ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 in relazione agli speciali interventi a favore di «determinati» comuni, province, città metropolitane e regioni. La norma impugnata, nel prevedere l'istituzione di un fondo statale a destinazione vincolata a favore della costruzione e gestione degli asili nido, nonché dei micronidi nei luoghi di lavoro, viola pertanto l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta alla regione.

9.2 — Il comma 2 (che afferma genericamente che gli asili nido, per la loro funzione essenziale, «rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali»), se ed in quanto si ritenga produttivo di un qualche effetto giuridico, viola senz'altro il sistema delle competenze normative e amministrative di cui all'art. 117 e 118 Cost, per le ragioni esposte al punto precedente.

9.3 — Il comma 6 viola gli artt. 117, secondo comma, lett. e) e quarto, nonché 119, primo e secondo comma, nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro si possa riferire a tributi diversi da quelli statali.

Infatti, l'applicazione di questa agevolazione fiscale, disposta dal legislatore statale successivamente all'entrata in vigore della legge della Costituzione n. 3 del 2001, anche ai tributi regionali e locali, determina inevitabilmente una lesione della sfera di competenza regionale, sia sotto il profilo dell'autonomia legislativa in materia di sistema tributario sia sotto quello dell'autonomia finanziaria di entrata, in quanto non riconducibile neppure alla competenza statale in materia di «principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di cui all'art. 119, secondo comma, Cost.

10. — Illegittimità dell'art. 71, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza, regionale particolarmente per la violazione dell'art. 117 Cost.

L'art. 71 è viziato di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si riferisce ad una materia, il «governo del territorio» attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

10.1 — La disposizione impugnata è direttamente connessa con la legge 5 febbraio 1992 n. 177 («Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati») che ha dettato una specifica e minuziosa disciplina relativa al trasferimento delle «aree demaniali ricadenti nel territorio delle province di Belluno, nonché dei comuni di Solico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacco di privati» al patrimonio disponibile di ciascun comune interessato, in vista della successiva cessione di tali beni ai «privati possessori» delle stesse aree (cfr. art. 1 e 2 della legge n. 177 del 1992).

L'art. 6 della legge n. 177 del 1992 precisa, in particolare, che l'acquisto delle aree «ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venir meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree».

L'art. 117 della Costituzione — così come innovato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — attribuisce, in particolare, alla «legislazione concorrente» delle Regioni la materia relativa al «governo del territorio». L'art. 117 della Costituzione conferma che nelle «materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

È quindi evidente che l'art. 71 della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede un possibile passaggio di beni del demanio statale al patrimonio disponibile dei comuni, con valore di sanatoria agli effetti urbanistici degli abusi commessi, contrasta con le competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di governo del territorio

L'art. 71 della legge n. 448 del 2001 estende difatti una disciplina di estremo dettaglio — originariamente limitata ad alcune, specifiche aree demaniali site nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo — a tutte le ipotesi di trasferimento di «aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e ricostruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990». La sanatoria — di carattere limitato e settoriale — prevista dalla legge n. 177 del 1992 acquista, per effetto della disposizione dettata dall'art. 71 cit., il significato e le dimensioni di una sanatoria generalizzata, destinata ad esplicare effetto sul territorio di ciascuna singola regione.

La norma viola dunque la potestà legislativa costituzionalmente attribuita alle regioni dall'art. 117 della Costituzione ed incide illegittimamente sull'esercizio di competenze costituzionalmente garantite alle regioni.

La potestà legislativa regionale in materia di «governo del territorio» è difatti caratterizzata da una sfera di autonomia che non può essere eliminata o indebitamente compressa dal legislatore nazionale.

Il legislatore nazionale può soltanto stabilire i «principi fondamentali» della materia. Ma — come già affermato da questa Corte — i «principi fondamentali» devono «riguardare in ogni caso il modo di esercizio della potestà legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori dalla materia o dall'ambito di essa». Più precisamente, si devono ritenere e qualificare «principi fondamentali» — anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione — «solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili» (Corte cost., sent. n. 482 del 1995).

La legge statale impugnata sacrifica quindi, in maniera del tutto illegittima ed incoerente, quel contenuto minimo dell'autonomia legislativa regionale che il legislatore statale non può viceversa comprimere o eliminare, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Regioni. Più precisamente, è certo che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali debbano avere un «livello di maggior astrattezza» rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale (sent. n. 65 del 2001).

Nel caso di specie, viceversa, l'art. 71 della legge n. 448 del 2001 detta, per quanto riguarda il trasferimento delle aree demaniali ai comuni prima, ed ai privati poi, nonché per la conseguente sanatoria, una disciplina di assoluto dettaglio che sostanzialmente espropria la regione della propria competenza legislativa in materia.

11. — Illegittimità dell'art. 60, comma 1, lett. d), legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente, per la violazione degli artt. 117 e 118, Cost.

L'art. 60, comma 1, lett. d), è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, così come ridisegnati dalla legge della Costituzione n. 3 del 2001 sotto diversi profili.

11.1 — Anzitutto, la disposizione impugnata viola l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, stabilendo che spetti all'amministrazione centrale (in particolare, al Ministro delle politiche agricole e forestali) individuare le tipologie di investimenti che possono essere ammesse al finanziamento attraverso gli aiuti comunitari di cui al regolamento CE n. 1257/1999, interviene in un ambito materiale, quello dell'agricoltura, che il nuovo art. 117 affida alla legislazione residuale delle regioni.

11.2 — Occorre, inoltre, soffermarsi sulla natura dell'attribuzione conferita dalla norma in discussione al Ministro delle politiche agricole e forestali. È evidente che la determinazione delle tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti di Stato, in quanto esercizio di un'attività di regolamentazione a carattere generale ed astratto, si risolve nella manifestazione di un potere regolamentare, anche se la disposizione impugnata non prescrive, in modo esplicito, che il decreto del Ministro assuma la forma e segua il procedimento di formazione dei regolamenti. Ciò conduce a censurare l'art. 60, comma 1, lett. *d*), anche per contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., che espressamente esclude la potestà regolamentare dello Stato nelle materie attribuite alla legislazione concorrente o alla legislazione residuale delle regioni.

11.3 — Infine, anche qualora si volesse ritenere che la disposizione impugnata prevede l'attribuzione al Ministro di una funzione propriamente amministrativa e non di una funzione normativa, si dovrebbe concludere parimenti per la sua incostituzionalità per violazione dell'articolo 118 Cost.

Tale contrasto è reso evidente dal fatto che l'attribuzione di cui all'art. 60, comma 1, lett. *d*) non trova alcuna giustificazione né nelle esigenze di «esercizio unitario», né tantomeno nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che dovrebbero costituire il fondamento costituzionale di ogni allocazione di funzioni amministrative, soprattutto in considerazione del fatto che le istanze unitarie sono ampiamente soddisfatte, in materia di agricoltura, dalla copiosa produzione normativa comunitaria — cui, peraltro, la stessa norma impugnata fa esplicito richiamo — che le regioni sono oggi abilitate ad attuare in via diretta in forza dell'art. 117, quinto comma, Cost.

12. — Illegittimità dell'art. 64, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Anche questa norma modifica ed integra la disciplina previgente relativamente ad un ambito materiale, quello dell'agricoltura, che il nuovo riparto di competenze previsto in Costituzione affida alla legislazione residuale delle regioni.

Anche in questo caso occorre ribadire che, nella materia in questione, la normativa statale previgente resta valida ed applicabile fino a quando le regioni non detteranno una propria disciplina nell'esercizio della nuova potestà di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Nel frattempo, però, un intervento statale, come quello che qui si censura, risulta del tutto privo di un fondamento costituzionale, giacché l'agricoltura non rientra in nessuno dei due elenchi contenuti nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost.

12.1 — Che l'ambito materiale in cui interviene la norma sia correttamente individuato nell'agricoltura è, poi, ancor più evidente se si tiene presente l'oggetto della disciplina impugnata. La norma, infatti, regola il regime sanzionatorio dei vigneti impiantati abusivamente e come «numerose volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte [...], la competenza sanzionatrice non attiene a una materia a sé, ma accede alle materie sostanziali rispetto alle quali svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore» (Corte cost. sent. n. 28 del 1996).

13 — Illegittimità dell'art. 66, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione degli artt. 117, quarto comma e 118 Cost.

La norma, ponendo prescrizioni volte a fronteggiare emergenze nel settore zootecnico, costituisce intervento del legislatore statale in un ambito materiale chiaramente affidato alla legislazione regionale, senza che sia possibile alcuna riconduzione dell'oggetto della disciplina alle competenze legislative che la Costituzione riconosce allo Stato.

13.1 — Occorre inoltre osservare che la disposizione impugnata prevede l'esercizio di funzioni amministrative, quali la predisposizione di interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti e la gestione di un apposito fondo «per l'emergenza blue tongue», che non si conciliano affatto col disposto dell'art. 118, comma 1, della Costituzione.

Anche in questo caso, la violazione di tale norma è determinata dal fatto che l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative di cui alla disposizione impugnata non trova alcuna giustificazione né nelle esigenze di «esercizio unitario», né tantomeno nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che dovrebbero costituire il fondamento costituzionale di ogni allocazione di funzioni amministrative.

13.2 — Peraltro, la violazione dell'art. 118, primo comma, Cost., ricorre anche qualora si volesse ritenere che, attraverso la disposizione in esame, lo Stato abbia inteso introdurre semplici modifiche alla disciplina di funzioni amministrative già riconosciute all'amministrazione centrale dalla legislazione previgente che, come tale, non è suscettibile, in questa sede, di censure di incostituzionalità da parte della regione ricorrente.

Si è già rilevato, infatti, che il nuovo sistema costituzionale delle competenze non può non vincolare ogni intervento normativo che vada ad incidere sull'assetto delle funzioni amministrative, impedendo che lo Stato possa liberamente disciplinare le funzioni amministrative che gli erano riconosciute prima della riforma costituzionale, senza attenersi ai nuovi principi imposti dagli artt. 117 e 118 Cost.; di talché è inevitabile ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge della Costituzione n. 3 del 2001, lo Stato può legittimamente dettare norme per l'organizzazione e lo svolgimento di una funzione amministrativa solo nell'ambito di un intervento che contempli la complessiva riallocazione delle funzioni amministrative relative ad un determinato ambito materiale, distinguendo rigorosamente le funzioni da riservare al livello centrale in attuazione e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 118, primo comma Cost., e solo per tali funzioni provvedendo a dettare la relativa disciplina.

Pertanto, anche con riferimento all'art. 66 della legge n. 448 del 2001, si deve concludere che, in assenza di una simile operazione complessiva, è da escludere che lo Stato possa legittimamente procedere ad interventi di semplice integrazione parziale della disciplina previgente, la cui conformità a Costituzione deve essere oggi valutata alla luce delle nuove disposizioni degli artt. 117 e 118 Cost.

14. — Illegittimità dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, legge n. 448 del 2001, per lesione, della sfera di competenza regionale particolarmente per la violazione degli artt. 117, quarto comma e 118 Cost.

14.1 — La disposizione impugnata detta norme relative ad un ambito materiale, quello dell'agricoltura, che il nuovo riparto di competenze, così come scaturito dalla riforma costituzionale intervenuta con legge della Costituzione n. 3 del 2001, affida alla legislazione residuale delle regioni.

14.2 — Inoltre, i commi 1 e 2 della disposizione impugnata, in quanto disciplinano — prevedendone il finanziamento e le modalità di esercizio un'attività di programmazione negoziata che fa capo ad amministrazioni dello Stato, violano anche il modello di riparto di funzioni amministrative previsto dall'art. 118 Cost.

Tale violazione è determinata dal fatto che l'attribuzione al livello centrale delle suddette funzioni programmatiche non trova alcuna giustificazione né nelle esigenze di «esercizio unitario», né tantomeno nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza a cui si deve informare ogni allocazione di funzioni amministrative.

14.3 — Analoga censura deve essere mossa al comma 3 dell'art. 67, che integra la disciplina previgente, anch'essa attributiva di competenze programmatiche statali.

Per quanto già più volte si è avuto modo di rilevare, non v'è dubbio che tale disciplina possa essere considerata tutt'ora valida ed applicabile ma certamente, essa non può più essere oggetto di interventi normativi parziali da parte dello Stato, se non nel quadro di una complessiva opera di riallocazione delle funzioni amministrative precedentemente riconosciute all'amministrazione statale, in conformità con il nuovo modello disegnato dai principi di cui all'art. 118 Cost.

15 — Illegittimità dell'art. 52, commi 10, 39, 83, legge n. 448 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale, particolarmente per la violazione degli artt. 117 e 118, Cost.

L'art. 52, commi 10, 39, 83, è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto interviene in ambiti materiali, quelli dell'allevamento, dell'agricoltura e dell'assistenza, che fuoriescono dalla sfera di competenza legislativa ed amministrativa dello Stato.

15.1 — In particolare, l'art. 52, comma 10, nel prevedere la potestà del Ministro delle politiche agricole e forestali di sottoporre il versamento del prelievo per le quote latte alla disciplina prevista dai commi 15 e 16 del d.l. n. 43 del 1999, convertito nella legge n. 118 del 1999, qualora nella produzione lattiera si verificano eventi di particolare gravità, contrasta con quanto stabilito dall'art. 118, primo comma, Cost., in ordine alla ripartizione delle funzioni amministrative.

Il vizio censurato è determinato dal fatto che l'attribuzione di cui all'art. 52, comma 10, non trova alcuna giustificazione né nelle esigenze di «esercizio unitario», né tantomeno nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che dovrebbero costituire il fondamento costituzionale di ogni allocazione di funzioni amministrative.

15.2 — Anche il comma 39 dell'art. 52 è censurabile sotto ulteriori profili.

15.2.1 — Occorre osservare, anzitutto, che la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede incentivazioni a favore dell'ippoterapia, risulterebbe in contrasto con il nuovo art. 117 Cost., anche qualora la si volesse ricondurre all'ambito materiale della «tutela della salute» previsto esplicitamente come materia affidata alla legislazione concorrente.

Lo Stato, infatti, nelle materie devolute alla legislazione concorrente deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali o, tutt'al più, eventualmente, a dettare norme immediatamente operative caratterizzate, peraltro, dalla loro «cedevolezza» nei confronti della successiva normazione regionale.

Nel caso di specie, è evidente che il legislatore statale non ha rispettato i limiti impostigli dalla Costituzione. La previsione di un finanziamento per la promozione dell'ippoterapia, infatti, non è né disposizione di principio, né disciplina normativa a carattere suppletivo, come tale derogabile dal legislatore regionale.

Tantomeno la disposizione in esame può essere ricondotta al disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto non sussiste alcuna determinazione di un livello essenziale relativo alla prestazione sanitaria che contempla l'utilizzo dei cavalli a scopo terapeutico.

15.2.2. — Inoltre, la disposizione impugnata è censurabile per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., per la parte in cui affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina necessaria per la sua attuazione.

È evidente che il decreto ministeriale, in quanto esercizio di un'attività di regolazione a carattere generale ed astratto, si risolve nella manifestazione di un potere regolamentare. Ciò determina la censura appena denunciata, poiché il nuovo assetto di competenze previsto nel Titolo V, Parte II, della Costituzione esclude la potestà regolamentare dello Stato nelle materie attribuite alla legislazione concorrente o alla legislazione residuale delle regioni.

15.2.3 — Infine, anche qualora si volesse ritenere che la disposizione impugnata prevede l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze di una funzione amministrativa a carattere non regolamentare, si dovrebbe concludere parimenti per la sua incostituzionalità per violazione dell'articolo 118, primo comma, Cost.

Il vizio censurato è determinato dal fatto che l'attribuzione di cui all'art. 52, comma 39, non trova alcuna giustificazione né nelle esigenze di «esercizio unitario», né tantomeno nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che dovrebbero costituire il fondamento costituzionale di ogni allocazione di funzioni amministrative.

15.3 — Il comma 83 dell'art. 52 è altresì censurabile per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., nonché per violazione dell'art. 118, primo comma, Cost.

15.3.1 — Sotto il primo profilo, la disposizione, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il potere di emanare un decreto per la disciplina delle modalità operative e gestionali del fondo di cui all'art. 127, secondo comma, della legge n. 388 del 2000, costituisce l'indebita previsione di un potere regolamentare statale che, nelle materie di legislazione concorrente o residuale delle regioni, è radicalmente escluso.

15.3.2 — Sotto il secondo profilo, la disposizione in esame, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole e forestali determini annualmente la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà, si risolve nell'attribuzione di funzioni amministrative all'amministrazione statale senza che ricorra alcuna giustificazione né nelle esigenze di «esercizio unitario», né tantomeno nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che, secondo quanto stabilito dall'art. 118, primo comma, Cost., devono costituire il fondamento costituzionale di ogni allocazione di funzioni amministrative.

*P. Q. M.*

*Si chiede che questa Ecc.ma Corte dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, 17, comma 2, 27, comma 13, 29, 30, 33, 41, 52, comma 17, 70, 71, 60, comma 1, lett. d), 64, 66, 67, nonché 52, commi 39 e 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002») per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost.*

Firenze-Roma, addì 22 febbraio 2002

PROF. AVV. GRASSI

## N. 11

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2002  
(della Regione Toscana)*

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Individuazione delle «grandi opere» da realizzare ed indicazione dei necessari stanziamenti - Potere riservato esclusivamente al Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali - Mancata previsione dell'intesa paritaria fra Stato e Regioni - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Previsione, fra i principi e criteri direttivi, di una riforma della procedura per la valutazione di impatto ambientale, nonché di uno speciale regime degli appalti e dei lavori pubblici, in deroga alla legge quadro n. 109/1994 (c.d. legge Merloni) - Denunciata invasione di materie attribuite alle potestà legislative esclusiva, ovvero alla potestà concorrente, delle Regioni - Non configurabilità dell'interesse nazionale quale limite alla legislazione regionale concorrente.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), o).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento (D.P.R. n. 554/1999) di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

**Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare, per gli anni 2002 e 2003, decreti legislativi per l'approvazione definitiva degli interventi strategici individuati - Denunciata violazione di competenze regionali.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

**Edilizia urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Previsioni riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, le relative fasi e cadenze procedurali, l'iter per l'acquisizione dei pareri necessari, la contribuzione agli oneri di urbanizzazione, l'applicabilità della nuova disciplina nei confronti delle Regioni ordinarie, la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva spettante alle Regioni in materia edilizia, ovvero (in subordine) della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.**

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 111 del 4 febbraio 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 14 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive».

Sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2001 n. 299 è stata pubblicata la legge 21 dicembre 2001 n. 443.

Per quanto qui interessa, il provvedimento si compone di due parti: la prima riguarda le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. A tale proposito l'art. 1, comma 1 prevede che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, ogni anno individui quelle opere che necessitano di una rapida esecuzione; per queste opere i successivi commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1 conferiscono al Governo la delega per l'emanazione di decreti legislativi che verranno a costituire, in pratica, una sorta di «sistema normativo dei lavori pubblici» parallelo e derogatorio rispetto al sistema ordinario.

La seconda parte contenuta nei commi da 6 a 14 del medesimo articolo 1 riguarda la normativa in materia edilizia.

Le suddette disposizioni sono lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost., per i seguenti motivi di

## D I R I T T O

La regione ricorrente non contesta la finalità di semplificazione normativa per la realizzazione delle opere strategiche, che l'art. 1 nei suoi primi quattro commi vuole perseguire; tuttavia il raggiungimento di tale obiettivo non può sacrificare le attribuzioni costituzionalmente affidate alle Regioni dall'art. 117 Cost., come modificato dalla recente legge costituzionale n. 3/2001.

1) Il comma 1 dell'art. 1, concernente le modalità di individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, prevede astrattamente che il Governo, chiamato ad effettuare detta individuazione, debba rispettare le attribuzioni costituzionali delle regioni. Tuttavia le modalità poi dettate per la suddetta individuazione non garantiscono affatto il previsto rispetto delle competenze regionali.

Si stabilisce infatti che l'individuazione degli interventi sia effettuata sentita la Conferenza unificata Stato - regioni - autonomie locali. L'individuazione delle «grandi opere» interferisce, com'è evidente, con i settori del governo del territorio, della pianificazione territoriale, della programmazione delle infrastrutture, della difesa del suolo, delle grandi reti di trasporto, della valorizzazione dei beni ambientali e, perciò, incide in materie oggi affidate alla potestà legislativa concorrente regionale, ai sensi dell'art. 117, terzo comma. Il rispetto delle attribuzioni regionali nelle citate materie richiede quindi che alla regione sia riconosciuto un ruolo di codecisione determinante e non meramente consultivo nella definizione dell'elenco degli interventi c.d. strategici che riguardano il proprio territorio.

Questo può essere garantito solo dalla previsione dell'intesa Stato-regione, quale forma di coordinamento paritario o di determinazione paritaria del contenuto dell'atto in cui «i soggetti partecipanti sono posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo e quindi di una negoziazione diretta tra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa» (Corte cost. 220/1990; 116/1994); solo in tale modo si assicura il rispetto delle competenze interferenti e concorrenti di due soggetti istituzionali e quindi del principio di leale collaborazione e cooperazione tra Stato e regioni.

Il principio, enunciato nella vigenza del previgente Titolo V della Costituzione, è tanto più valido ed inderogabile oggi in cui la riforma costituzionale è nata per accrescere il ruolo e l'autonomia delle amministrazioni regionali. Ne deriva che l'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, non prevedendo che la definizione dell'elenco delle opere sia determinata d'intesa con le regioni interessate, viola il principio della leale collaborazione e, perciò, le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

2) Il comma 2 dell'art. 1 contiene i principi ed i criteri direttivi in base ai quali il Governo è chiamato ad emanare uno o più decreti legislativi per la definizione della nuova normativa, speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, con cui dovranno essere realizzate le opere strategiche individuate.

In particolare si stabilisce che la futura normativa dovrà riformare le procedure per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale ed inserire deroghe ad una serie di disposizioni della legge Merloni n. 109/1994 concernenti: l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge; le misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione; la qualificazione; le norme in materia di partecipazione alle gare; i soggetti ammessi alle gare; i requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare; i consorzi stabili; la riunione di concorrenti; la programmazione dei lavori pubblici; le competenze dei consigli comunali e provinciali; l'attività di progettazione; i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici; le procedure di scelta del

contraente; i criteri di aggiudicazione, le commissioni giudicatrici, la licitazione privata e la licitazione privata semplificata; la trattativa privata; le varianti in corso d'opera; la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici; la direzione dei lavori, i collaudi e la vigilanza, la pubblicità, le garanzie e le coperture assicurative, la definizione delle controversie, il subappalto, il promotore, la valutazione della proposta e l'indizione della gara.

Le successive lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), o)* del medesimo comma 2 contengono poi i criteri direttivi per la riforma della normativa da applicare ai fini della realizzazione delle opere, con incisive modifiche alla disciplina degli appalti e delle concessioni dei lavori, ivi comprese le approvazioni dei progetti preliminari e definitivi, le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, le procedure di funzionamento della conferenza dei servizi, sì da creare, come già accennato, uno speciale regime giuridico per la realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture private ritenute di rilevanza strategica.

In tale parte la disposizione si pone in contrasto con l'art. 117 Cost.

Com'è noto, infatti, il quarto comma del novellato articolo costituzionale dispone che spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Perciò se una materia non è ricompresa nell'elenco di cui all'art. 117 secondo comma (legislazione esclusiva dello Stato), né in quello indicato nell'art. 117 terzo comma (legislazione concorrente), rientra nella esclusiva competenza legislativa regionale.

La disciplina dei lavori pubblici e privati di interesse pubblico e degli appalti ricade appunto nella competenza esclusiva delle regioni perché non è ricompresa tra le materie riservate allo Stato, né tra quelle soggette alla legislazione concorrente. D'altra parte anche la materia dell'industria — rilevante ai fini in esame per quanto attiene alla realizzazione degli impianti — rientra nella esclusiva competenza legislativa regionale.

Perciò nella materia dei lavori pubblici e privati di interesse pubblico e degli appalti, le regioni possono legiferare con l'unico limite di rispettare la Costituzione ed i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, mentre lo Stato non ha in materia potestà legislativa, nemmeno per quanto attiene l'ambito dei principi fondamentali.

Ne deriva che l'art. 2, secondo comma, lett. *a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, o*, prevedendo che lo Stato emani una disciplina normativa derogatoria per gli appalti e le concessioni di lavori, volti alla realizzazione delle opere individuate in base al comma 1, viola la richiamata potestà legislativa esclusiva delle regioni in materia di appalti e lavori pubblici.

La circostanza poi che in tale materia vanno recepite ed applicate normative comunitarie non limita l'esercizio della suddetta potestà legislativa regionale, perché l'attuazione delle norme comunitarie nelle materie di competenza regionale è attribuita alle regioni medesime.

Né può sostenersi che nel caso in esame venga in considerazione una potestà legislativa concorrente, trattandosi di lavori pubblici connessi a settori inclusi nel terzo comma dell'art. 117, quali i porti e gli aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e di comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

In primo luogo tale tesi non è condivisibile, perché il novellato art. 117, avendo eliminato ogni riferimento alla natura regionale dei lavori pubblici — presente invece nel precedente art. 117 Cost. — non consente di limitare la potestà legislativa regionale in base alla tipologia e alla natura delle opere da realizzare.

In ogni caso, pur nella denegata ipotesi in cui volesse accedersi alla suddetta tesi, sussisterebbe comunque la violazione delle competenze regionali.

Nelle materie a legislazione concorrente, infatti, il potere legislativo statale è ora limitato alla mera individuazione dei principi fondamentali, con esclusione quindi di ogni normativa direttamente regolante la materia. La legge qui contestata invece detta i principi non già alle regioni per disciplinare la materia dei lavori preordinati alla realizzazione delle c.d. grandi opere, ma al Governo che quindi stabilirà la disciplina compiuta e di dettaglio dell'intero settore.

Tale appropriazione da parte dello Stato di potestà legislative regionali non può trovare legittimazione costituzionale in nome di un non definito interesse nazionale sotteso alla realizzazione delle opere in oggetto.

Il nuovo testo costituzionale non prevede l'interesse nazionale come limite alla potestà legislativa delle regioni (il riferimento all'interesse nazionale non è più contenuto nell'art. 117 e nel successivo 127), né prevede un generale potere di indirizzo e coordinamento che la giurisprudenza costituzionale, nel vigore della previgente Titolo V, aveva costruito come risvolto positivo di quell'interesse.

Non è quindi costituzionalmente ammissibile reintrodurre limiti alla potestà legislativa regionale non espressamente previsti in Costituzione — ed anzi volutamente esclusi — richiamando la rilevanza nazionale di un'opera: in tale modo si vanificherebbe la potestà legislativa attribuita alle regioni.

Come chiarito nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del titolo V della Costituzione presso la prima commissione permanente del Senato, un generico richiamo all'interesse nazionale non è più previsto in Costituzione e sarebbe anche difficile fondarlo in via generale sul principio di unità di cui all'art. 5 della Cost., anche perché in tal modo si aprirebbe la strada alle incarnazioni più imprevedibili di tale interesse nazionale che diventerebbe un grimaldello per intaccare l'autonomia delle regioni in tutti i settori, in spregio alla tutela affidata dall'art. 117 Cost. nuovo testo alle attribuzioni delle regioni stesse (audizione del Prof. Panunzio - seduta del 20 novembre 2001).

Questo non significa che gli interessi di cui può essere portatore lo Stato non possano trovare tutela; significa solo che non si può far rientrare surrettiziamente un concetto indefinito e generico che si presta nella sua applicazione a ledere un'autonomia che il nuovo Costituente ha voluto assicurare in misura maggiore che in passato.

La nuova Costituzione assicura la tutela degli interessi ultraregionali con l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 117 secondo comma, e quindi riservando a priori allo Stato determinati compiti.

Nel caso in esame, tuttavia, la ravvisata lesione delle attribuzioni regionali non può essere giustificata neanche con il richiamo al suddetto art. 117, secondo comma, Cost.

La legge in questione — come chiarito nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo — nasce per raggiungere grandi obiettivi di modernizzazione strutturale: a tal fine, posto il principio e l'obiettivo, nulla impedisce che il legislatore regionale sia chiamato, nelle materie ad esso riservate, a dettare la normativa concretamente applicabile finalizzata al suddetto risultato. Non vengono quindi in rilievo i profili di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale, tanto è vero che nessuno dei principi dettati al legislatore delegato contenuti nelle disposizioni impugnate è giustificabile in nome dei suddetti compiti riservati al legislatore nazionale.

Le ravvisate illegittimità costituzionali della norma, per violazione dell'art. 117 Cost., non possono ritenersi superate dalla previsione — contenuta nel terzo comma dell'art. 1 — di forme consultive delle regioni nel procedimento volto all'adozione dei decreti delegati, perché la Costituzione non consente che l'esercizio della potestà legislativa — sia esclusiva che concorrente — riconosciuta alle regioni, venga surrogata da un mero parere reso dalla Conferenza unificata, privo di un'efficacia vincolante e determinante in merito al contenuto delle scelte legislative da approvare.

3) Il comma 3 dell'art. 1 è incostituzionale per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.

Com'è noto, la riforma costituzionale ha stabilito che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di sua legislazione esclusiva, mentre compete alle regioni in ogni altro caso.

Perciò non può lo Stato integrare e modificare — come dispone la censurata disposizione — il d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 contenente il regolamento di attuazione della legge n. 109/1994 in materia di lavori pubblici, posto che tale materia non rientra, come già rilevato, tra quelle riservate alla legislazione esclusiva statale.

4) Il comma 4 dell'art. 1 è circoscritto agli anni 2002 e 2003 e delega il Governo ad emanare, secondo i criteri e principi del comma 2, decreti legislativi per l'approvazione definitiva di infrastrutture individuate con le modalità del comma 1.

Anche tale disposizione è pertanto incostituzionale per gli stessi motivi denunciati in relazione al comma 1 e 2 dell'art. 1.

Come sopra accennato i commi da 6 a 14 dell'art. 1 riguardano la materia edilizia. Per quanto qui interessa:

il comma 6 dispone che gli interventi edilizi ivi elencati possano essere realizzati, in alternativa a concessioni ed autorizzazioni edilizie a scelta dell'interessato, in base a denuncia di inizio attività;

il comma 7 conferma l'obbligo di versamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;

i commi 8, 9 e 10 disciplinano la realizzazione di interventi edilizi in aree vincolate, ribadendo la necessità del preventivo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e dettano le modalità procedurali per ottenere tale parere, a seconda che lo stesso sia di competenza del Comune o di altre amministrazioni: in tale secondo caso è previsto che il comune convochi una conferenza di servizi per acquisire il parere stesso;

il comma 11 abroga la disposizione della legge n. 493/1993 e successive modificazioni, che disciplinava le condizioni in presenza delle quali era ammessa la denuncia di inizio attività (art. 4, comma 8);

il comma 12 prevede che le norme predette si applicano anche alle regioni ordinarie a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge;

il comma 14, infine, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo volto ad adeguare alle predette disposizioni le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).

Le disposizioni di cui ai citati commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 sono incostituzionali per violazione dell'art. 117 Cost.

1) A seguito della riforma del Titolo V, l'edilizia rientra tra le materie per le quali l'art. 117, quarto comma citato, prevede la potestà legislativa esclusiva delle regioni.

Nella formulazione previgente del testo costituzionale, l'edilizia era compresa tra le materie sottoposte a competenza concorrente delle regioni, all'interno dell'urbanistica. Con la riforma dell'art. 117 tutte le materie contemplate nel vecchio testo sono state «derubricate» e per ciò interamente attribuite alle regioni, alla luce della competenza residuale prevista appunto dal quarto comma dell'articolo in esame.

Né può sostenersi che la materia in questione sia ricompresa nella diversa dizione del «governo del territorio» di cui all'art. 117 Cost., terzo comma, ed affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Il governo del territorio, infatti, riguarda altri e più generali aspetti, quali la tutela idrogeologica, la difesa del suolo, la definizione delle misure a favore dello sviluppo sostenibile, la disciplina antisismica.

Tale lettura delle nuove disposizioni costituzionali è imposta dalla *ratio* della riforma del Titolo V: il nuovo dato testuale è, infatti, improntato ad una maggiore autonomia delle regioni, le quali si trovano a svolgere un ruolo centrale nell'ordinamento giuridico. In particolare, la riforma è intervenuta apportando sostanziali modificazioni all'assetto delle potestà legislative dello Stato e delle regioni, prevedendo un sensibile ampliamento — soprattutto per le regioni a statuto ordinario — delle potestà legislative regionali, non solo attraverso l'estensione delle materie di competenza regionale, ma anche e soprattutto mediante la previsione — capovolgendo il principio di residualità della competenza — della potestà legislativa esclusiva regionale in tutte le materie non espressamente oggetto di specifica menzione.

In ogni caso l'edilizia resta estranea alla materia del governo del territorio anche nell'ipotesi in cui nella stessa si ricomprensca l'urbanistica intesa quale disciplina normativa e pianificatoria dell'uso del territorio.

Sia la giurisprudenza che il legislatore hanno, infatti, più volte evidenziato l'autonomia delle due materie. Di recente le sezioni unite della Corte di cassazione, nel delineare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base alla previsione di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998, hanno affermato che la materia urbanistica va intesa «come governo ed uso del territorio in senso ampio restando esclusa soltanto la realizzazione della pianificazione mediante concreta attività edificatoria, che ricade nella attigua materia dell'edilizia, anch'essa affidata dall'art. 34, comma 1, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (Cass. Sez. Un. 14 luglio 2000 n. 494).

Ed ancora sempre la Corte di cassazione ha affermato che «il concetto di urbanistica va tenuto nettamente distinto da quello di edilizia, non solo in termini culturali, ma giuridici sulla base della nozione dell'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616» (Cass. III, sent. 22 giugno 1998).

Pertanto l'edilizia rientra nelle materie a potestà legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi dell'art. 117 quarto comma Cost. in quanto non espressamente riservata allo Stato, né soggetta alla legislazione concorrente di cui al terzo comma del medesimo art. 117: la regione in tale materia è pertanto legittimata in via esclusiva ad adottare atti aventi forza di legge, con conseguente incostituzionalità delle norme impugnate per violazione dell'art. 117.

Illegittima è altresì l'applicabilità delle nuove disposizioni alle regioni prevista dal comma 12 dell'art. 1 impugnato: in tal modo vengono vanificate le leggi regionali che hanno disciplinato — com'è il caso della ricorrente — procedure e titoli abilitativi per l'attività edilizia, con una sostanziale lesione della potestà regionale in materia.

2) Nella denegata e contestata ipotesi in cui si ritenga l'edilizia rientrante nella materia del «governo del territorio», le censurate disposizioni sarebbero ugualmente incostituzionali.

Infatti il governo del territorio è materia a legislazione concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117, e quindi la potestà legislativa spetta alla regione, mentre lo Stato deve limitarsi solo a determinare i principi fondamentali.

Le disposizioni qui contestate disciplinano invece in modo analitico e dettagliato i titoli abilitativi degli interventi edilizi, le relative fasi e cadenze procedurali, l'*iter* per l'acquisizione dei pareri necessari, la conferma degli oneri di urbanizzazione e quindi non si limitano a dettare i principi fondamentali.

Il rispetto del novellato art. 117 Cost. e, soprattutto, della *ratio* che ha ispirato la modifica del titolo V, volto ad accrescere le autonomie regionali, comporta che i principi fondamentali, astenendosi dal disciplinare le materie di cui si occupano, non dovrebbero essere indirizzati ai singoli soggetti dell'ordinamento, ma solo al legislatore regionale, quale generale parametro per l'attività di regolazione della materia affidata alla competenza regionale.

*P. Q. M.*

*Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 14 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, per contrasto con l'art. 117 Cost.*

Firenze - Roma, addì 22 febbraio 2002

AVV. Lucia BORA - AVV. Fabio LORENZONI - AVV. Vito VACCHI

02C0150

N. 12

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2002  
(della Regione Toscana)*

**Credito (Istituti di) - Disciplina delle fondazioni «bancarie» - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Previsioni relative ai settori di attività «ammessi» e alla composizione dell'organo di indirizzo - Attribuzione all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministero dell'economia e delle finanze) del potere di emanare regolamenti attuativi delle nuove disposizioni - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di casse di risparmio - Violazione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11 (modificativo degli artt. 1, 2, 4, 6 e 25 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153).
- Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto.

**Impiego pubblico - Contrattazione integrativa di comparto - Previsione, nella legge finanziaria 2002, di controlli statali in merito alle implicazioni finanziarie dei contratti integrativi - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva spettante alle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17, comma 2, che introduce l'art. 40-bis, commi 1, 2 e 3, nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 - Patto di stabilità interno per province e comuni - Fissazione di limiti percentuali di incremento delle spese correnti degli enti locali, nonché previsione di obblighi informativi e di riduzioni degli stanziamenti a titolo di sanzione per gli enti inadempienti - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Incidenza sul rispetto delle previsioni regionali relative all'esercizio delle funzioni amministrative comunali e provinciali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 24, commi 2, 4 e 9.
- Costituzione, art. 117.

**Amministrazione pubblica - Misure di efficienza previste nella legge finanziaria 2002 - Previsione del ricorso a forme di autofinanziamento allo scopo di ridurre l'entità dei trasferimenti statali - Applicabilità alle regioni - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 29, comma 2.
- Costituzione, art. 119.

**Lavoro - Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dalla legge finanziaria 2002 - Avalimento di «Italia s.p.a.» nel campo delle politiche attive del lavoro - Denunciata invasione di competenze riservate alle Regioni e agli enti locali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 30.
- Costituzione, art. 117.

**Patrimonio storico e artistico (tutela del) - Servizi dei beni culturali - Possibilità, prevista dalla legge finanziaria 2002, che siano dati in concessione a soggetti diversi da quelli statali, secondo modalità, criteri e procedure determinati con regolamento ministeriale - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente e della potestà regolamentare spettanti alle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 33, che aggiunge la lett. *b-bis*) all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
- Costituzione, art. 117.

**Enti locali - Servizi pubblici locali - Distinzione, nella legge finanziaria 2002, fra servizi di rilevanza industriale e privi di rilevanza industriale, disciplina delle relative forme di organizzazione e gestione, ed attribuzione di poteri regolamentari al Governo - Violazione della potestà legislativa esclusiva e della potestà regolamentare delle Regioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, che sostituisce l'art. 113 ed aggiunge l'art. 113-*bis* al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 relative alla finanza degli enti territoriali - Potere del Ministro dell'economia e delle finanze di coordinare l'accesso al mercato dei capitali degli enti locali e delle Regioni, nonché di regolare con proprio decreto le modalità del coordinamento - Conseguente obbligo per i suddetti enti di comunicare i dati relativi alla loro situazione finanziaria - Impossibilità per le Regioni di rinegoziare i mutui contratti prima del 1997 - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale concorrente e della potestà regionale regolamentare - Irragionevole preclusione di un alleggerimento di oneri finanziari.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 41, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Fiere e mercati - Norme della legge finanziaria 2002 - Esclusione delle fiere a carattere religioso, benefico o politico dall'ambito di applicazione della legge n. 426/1971 e s.m., relativa all'esercizio dell'attività commerciale - Denunciata invasione di competenza regionale esclusiva.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 17.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Salute (Tutela della) - Divieto di fumare in luoghi determinati - Modificazione, da parte della legge finanziaria 2002, delle sanzioni amministrative applicabili - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20, che sostituisce l'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Zootecnia - Quote latte - Poteri attribuiti dalla legge finanziaria 2002 al Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alle modalità di versamento del prelievo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 10.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

**Agricoltura e foreste - Norme della legge finanziaria 2002 - Attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali del potere di individuare, con proprio decreto, le tipologie di investimenti per le imprese agricole ammesse agli aiuti di Stato - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva e della potestà regolamentare delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 60, comma 1, lett. *d*), che aggiunge il comma *7-bis* all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

**Agricoltura e foreste - Regime sanzionatorio e regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 64, commi 1 e 2, che sostituisce il comma 3 ed aggiunge i commi 3-*bis* e 3-*ter* all'art. 2 del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260.
- Costituzione, art. 117.

**Zootecnia - Interventi previsti dalla legge finanziaria 2002 per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti (*blue tongue*) - Denunciata invasione di potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 66.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, e 118, primo comma.

**Agricoltura e foreste - Programmazione negoziata in agricoltura - Norme della legge finanziaria 2002 relative al finanziamento di patti territoriali e di contratti di programma - Denunciata invasione di potestà legislativa esclusiva delle Regioni - Lesione dei principî relativi all'allocazione di funzioni amministrative.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 67, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni della legge finanziaria 2002 in materia di asili nido - Dichiarazione che gli asili nido rientrano fra le competenze fondamentali dello Stato (oltreché delle Regioni e degli enti locali) - Istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina delle relative modalità di ripartizione e determinazione della dotazione finanziaria - Attribuzione allo Stato e agli enti pubblici nazionali del potere di istituire micronidi nell'ambito dei propri uffici, secondo *standard* organizzativi determinati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali - Denunciata invasione della sfera di competenza regionale esclusiva - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 119.

**Demanio e patrimonio dello Stato - Trasferimento di beni demaniali ai comuni per la successiva cessione ai privati - Applicabilità, disposta dalla legge finanziaria 2002, della legge n. 177/1992 alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale e non destinate all'esercizio della funzione pubblica, sulle quali siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione prima del 31 dicembre 1990 - Denunciata sanatoria generalizzata di abusi edilizi - Violazione della potestà legislativa regionale esclusiva in materia edilizia e di quella concorrente in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 71.
- Costituzione, art. 117.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 75 del 28 gennaio 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 11, 17 comma 2; 24 commi 2, 4 e 9; 29 comma 2; 30; 33; 35; 41, commi 1 e 2; 52 commi 10, 17 e 20; 60, comma 1, lett. *d*); 64, commi 1 e 2; 66; 67, commi 1 e 2; 70, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 8; 71 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge finanziaria 2002 (n. 448 del 28 dicembre 2001). Nel testo, oltre a non essere state recepite istanze espresse dalle regioni in sede di Conferenza unificata, sono state inserite disposizioni che incidono su normative di settore attinenti a materie di competenza regionale, con profili di illegittimità costituzionale, specie alla luce delle innovazioni, introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che, com'è noto, ha modificato le disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione. Da qui la necessità della proposizione del presente ricorso, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni di seguito indicate:

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 11 per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 11 riguarda le fondazioni e, modificando alcune disposizioni del decreto legislativo n. 153/1999, disciplina i c.d. «settori ammessi» in cui può esplicarsi l'attività delle fondazioni, i criteri di composizione dell'organo di indirizzo, l'attribuzione all'autorità di vigilanza del compito di dettare il regolamento per l'attuazione delle nuove disposizioni.

La norma si pone in contrasto con le attribuzioni regionali riconosciute dall'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione.

Le fondazioni, infatti, tutt'ora esercitano attività creditizia e bancaria, con la conseguenza che la relativa disciplina rientra nella materia delle casse di risparmio che il nuovo art. 117, terzo comma, attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

Inoltre i «settori ammessi» in cui può esplicarsi l'attività delle fondazioni, rientrano, in assoluta prevalenza, nelle materie ora attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente o, addirittura, esclusiva: al legislatore statale è precluso, quindi, organizzare le modalità di esercizio delle funzioni che dovranno essere oggetto unicamente delle specifiche leggi regionali.

La norma (al secondo comma) incide poi sulla composizione dell'organo di indirizzo di tali enti, intervenendo così in maniera rilevante a menomare la potestà legislativa riservata in materia alla regione.

La norma è altresì incostituzionale per violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione perché ai commi 1 e 14 attribuisce il potere regolamentare (finalizzato a dettare le norme attuative della nuova legge e a modificare i settori ammessi) all'Autorità di vigilanza (le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministro, *ex art. 1 lett e)* del decreto legislativo n. 153/1999), mentre il potere regolamentare è attribuito alle regioni in tutte le materie che, come quella in questione, appartengono alla competenza regionale.

### 2) Incostituzionalità dell'art. 17, comma 2, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 17, comma 2, inserisce una ulteriore norma dopo l'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la quale prevede la verifica da parte del Governo e dei Comitati di settore in merito alle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa di compatto e la definizione di metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni (regioni comprese).

Pertanto si introducono nuove forme di controllo sulle previsioni della contrattazione integrativa di comparto e si richiede l'invio di informazioni in merito ai costi della contrattazione stessa, addirittura in base al modello di rilevazione predisposto dal Ministero: tutto ciò contrasta con l'art. 117 della Costituzione in base al quale la materia della contrattazione collettiva è riservata allo Stato solo con riferimento all'ordinamento e all'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g)), mentre è di esclusiva competenza regionale nelle restanti ipotesi.

Le citate forme di controllo interferiscono dunque con la suddetta autonomia regionale costituzionalmente garantita in tema di ordinamento ed organizzazione regionale dal citato art. 117, quarto comma della Costituzione, con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 40-*bis*, commi 1, 2 e 3, introdotti dall'art. 17, comma 2, della legge finanziaria in esame.

### 3) Incostituzionalità dell'art. 24, commi 2, 4 e 9, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 24 disciplina il patto di stabilità interno per province e comuni, stabilendo il limite del disavanzo per l'anno 2002 (comma 1) e per gli anni 2003 e 2004 (comma 5).

Per quanto qui interessa, il comma 2 dell'art. 24 pone un tetto alle spese correnti, prevedendo che per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 6 per cento.

Il comma 4 dello stesso articolo dispone che le suddette limitazioni percentuali di incremento si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

Il comma 9 prevede poi la sanzione per il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 4, stabilendo che l'importo dei trasferimenti spettanti agli enti locali «inadempianti» è ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi assegnati ed i risultati conseguiti. Il medesimo comma 9 prevede ancora che gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso

Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dei tetti di spesa; in caso di mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo ed i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla prevista riduzione dei trasferimenti erariali a valere sui fondi di cui all'art. 34 comma 1 lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 504/1992 (fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale).

Le suddette disposizioni appaiono lesive delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117 della Costituzione.

Innanzitutto, infatti; il nuovo art. 117 annovera il «coordinamento della finanza pubblica» tra le materie a legislazione concorrente, in cui, quindi, compete alle regioni la potestà legislativa. Lo Stato dovrebbe pertanto limitarsi solo a determinare i principi fondamentali, mentre nelle disposizioni impugnate sono dettate in modo analitico norme direttamente regolanti la materia.

Inoltre la riforma costituzionale, com'è noto, ha modificato il previgente principio del parallelismo tra la funzione legislativa ed amministrativa; oggi mentre la potestà legislativa è regionale in un cospicuo e rilevante numero di materie, le funzioni amministrative devono di regola essere allocate in capo ai comuni, ad eccezione di quelle insuscettibili a restare a tale livello, secondo il criterio di adeguatezza

Ne consegue che la regione, nell'ambito della propria potestà legislativa, disciplina l'esercizio di funzioni di titolarità degli enti locali; ma tale legislazione regionale sarà del tutto vanificata dal fatto che i comuni non potranno poi concretamente esercitare le loro funzioni per il previsto limite di spesa. L'introduzione di tale tetto all'effettuazione delle spese correnti, calcolato in riferimento alla spesa storica del 2000 (neanche a quella dell'anno precedente, rispetto alla quale si sarebbe determinata, almeno, una linea di continuità con il livello dei servizi e delle funzioni esercitate al momento dell'approvazione del bilancio 2002), a prescindere dalle risorse di cui ciascun ente può in concreto disporre, anche in forza delle entrate derivanti dalla sua autonomia finanziaria, si risolve in una predeterminazione dal centro del livello massimo delle funzioni e dei compiti esercitabili dagli enti locali, con la conseguenza di costringere gli enti stessi a tagliare servizi e funzioni e a non rispettare le previsioni contenute nelle leggi regionali circa l'esercizio delle funzioni medesime.

Di qui l'incostituzionalità dell'art. 24, commi 2, 4 e 9.

4) Incostituzionalità dell'art. 29, comma 2, per violazione dell'art. 119 della Costituzione.

L'art. 29 disciplina le misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni ed è espressamente applicabile anche alle regioni.

Il comma 2 della norma prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere a forme di autofinanziamento con entrate proprie, cessione dei servizi prodotti o compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 119 della Costituzione: essa infatti collega le indicate forme di autofinanziamento alla finalità di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato. Ciò comporta che lo Stato può ridurre i trasferimenti alle regioni invocando l'autofinanziamento in questione, così non garantendo la necessaria copertura finanziaria delle competenze regionali, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, che, al comma 5, ha costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni.

La disposizione impugnata contrasta altresì con il secondo comma dell'art. 119, ai sensi del quale lo Stato è chiamato a dettare i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: lo Stato, al di fuori ed in assenza di tale normativa di coordinamento, non può stabilire specifiche e puntuali disposizioni che limitano l'autonomia finanziaria garantita alle regioni dalla citata norma costituzionale.

5) Incostituzionalità dell'art. 30 per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 30 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.a., istituita con la direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.

Dalla norma si ricava che il Ministero, e per esso Italia Lavoro S.p.a., svolge compiti di politiche attive del lavoro, mentre l'art. 117 della Costituzione riserva allo Stato la sola definizione di principi e di standard in materia di lavoro, con la conseguenza che la legislazione e la gestione in materia sono riservate alle regioni, dotate di proprie aziende ed enti strumentali, e agli enti locali.

6) Incostituzionalità dell'art. 33 per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 33 riguarda i servizi dei beni culturali ed integra l'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 (istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali), prevedendo che il Ministero, al fine della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, possa dare in concessione, a soggetti diversi da quelli statali, la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico. Ciò secondo le modalità, i criteri e le garanzie definiti con regolamento adottato con decreto ministeriale che dovrà, tra l'altro, fissare le procedure di affidamento del servizio (mediante licitazione privata), i compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni, i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. La norma stabilisce altresì che costituisce titolo di preferenza, per la concessione della gestione dei servizi di valorizzazione del patrimonio, la presentazione da parte dei soggetti concorrenti di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano — accanto a beni e siti di maggiore rilevanza — anche beni e siti definiti «minori» collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, purché sia comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale del museo minore.

Tale articolo interviene anche sulla disciplina della gestione dei servizi volti alla valorizzazione dei beni culturali. Per tale profilo la norma presenta due profili di illegittimità costituzionale.

Il primo riguarda il fatto che, com'è noto, nel nuovo art. 117 della Costituzione, mentre la tutela dei beni culturali è materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la valorizzazione dei beni culturali medesimi è materia di legislazione concorrente e, perciò, per la valorizzazione lo Stato deve limitarsi a determinare con legge i principi fondamentali, mentre la potestà legislativa nella materia compete alle regioni.

La norma in esame disciplina invece anche modalità di gestione dei servizi volti alla valorizzazione dei beni suddetti ignorando il nuovo assetto delle attribuzioni costituzionali.

Il secondo profilo attiene al rinvio al futuro regolamento di aspetti anch'essi attinenti la valorizzazione dei beni culturali: la previsione contrasta con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione in base al quale la potestà regolamentare compete allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia (compresa quindi quella della valorizzazione dei beni culturali) compete alle regioni.

Inoltre il regolamento previsto dalla norma è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con decreto ministeriale ammesso dalla giurisprudenza costituzionale, già nel vigore della precedente Costituzione (tra le varie, sent. n. 204/1991), solo nelle materie di competenza statale e non in quelle regionali, come invece avviene nel caso in oggetto, per quanto attiene alla valorizzazione dei beni culturali.

Per tali motivi l'art. 33 è in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

7) Incostituzionalità dell'art. 35 per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 35 sostituisce l'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (ordinamento degli enti locali), inserisce l'art. 113-*bis* nello stesso decreto legislativo e modifica profondamente la disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali. Schematicamente:

è introdotta la distinzione fra servizi a rilevanza industriale — per i quali si prevedono trasformazioni societarie, privatizzazioni e gare — da quelli privi di rilevanza industriale per i quali si conferma la gestione con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, ovvero in economia in base alle modeste dimensioni o alle caratteristiche del servizio;

sarà un regolamento statale ad individuare, entro sei mesi, i servizi a rilevanza industriale e a dettare le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della nuova normativa (comma 16);

è affermato il principio della separazione della proprietà e gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni (gli enti locali non possono cedere la proprietà di tali reti ed impianti, mentre possono conferire detta proprietà a S.p.a. di cui detengano la maggioranza che è incedibile) dall'erogazione del servizio da consegnarsi alla concorrenza del mercato (deve essere conferita la titolarità del servizio a società di capitali da individuarsi attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica);

se le norme che regolano i singoli settori non prevedono un congruo periodo di transizione, il regolamento governativo di attuazione che definirà i servizi pubblici locali di rilevanza industriale indicherà pure i termini — non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni — di scadenza o di anticipata cessazione della con-

cessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A far data dal termine del periodo di transizione, è vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50%, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio;

entro il 31 dicembre 2002 gli enti locali trasformano in società di capitali le aziende speciali ed i consorzi cui sono affidati i servizi pubblici di rilevanza industriale;

il quinto comma detta poi disposizioni specifiche per il servizio idrico integrato, prevedendo che i soggetti competenti individuati dalle regioni possono affidare tale servizio a società di capitali partecipate unicamente dagli enti locali per un periodo non superiore a 5 anni; entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della legge, gli enti locali procedono ad applicare le procedure dell'evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio stesso alla società da essi partecipata.

L'intera disposizione è costituzionalmente illegittima in quanto l'art. 117 della Costituzione non contempla i servizi pubblici locali tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle a legislazione concorrente, con la conseguenza che i medesimi rientrano nella potestà legislativa c.d. «esclusiva» regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. D'altra parte anche la materia «industria» (rilevante ai fini in esame, poiché i servizi pubblici locali hanno spesso natura industriale) è di competenza esclusiva regionale, in base al medesimo quarto comma dell'art. 117.

Conseguentemente compete alle regioni disciplinare l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Tale conclusione resta ferma anche esaminando quelle competenze di natura c.d. «trasversale» che l'art. 117 secondo comma della Costituzione riserva allo Stato in via esclusiva.

Ci si riferisce, per quanto qui rileva, alla «tutela della concorrenza» (art. 117 lett. *e*)), alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117 lett. *m*)) e alle «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» (art. 117, lett. *p*)).

Non è pertinente il richiamo alla lettera *e*), perché la disciplina dei servizi pubblici locali implica la promozione della concorrenza che non è riservata allo Stato; similmente non è rilevante il riferimento all'art. 117, lett. *m*), che non riguarda i servizi aventi natura industriale, ma solo quelli sociali. Per questi ultimi, poi, la competenza statale è limitata alla determinazione dei livelli essenziali e quindi degli standards minimi delle prestazioni, e ciò non preclude la competenza regionale a disciplinare gli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio.

Infine non rileva neppure la citata lettera *p*) dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la gestione del servizio pubblico non costituisce una funzione fondamentale dell'ente locale, ma un'attività di regola esercitata in regime di concorrenza e quindi sottratta ad una gestione effettuata con gli strumenti del potere pubblico.

Per i suddetti motivi la norma è illegittima.

L'art. 35 è altresì incostituzionale per violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione: come sopra già rilevato, il comma 16, infatti, attribuisce ad un regolamento governativo l'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della norma e l'individuazione dei servizi a rilevanza industriale, mentre allo Stato spetta la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva. Tra queste non rientra la materia dei servizi pubblici locali, con conseguente competenza regolamentare regionale.

8) Incostituzionalità dell'art. 41, commi 1, e 2, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 119 della Costituzione.

L'art. 41 comma 1 — inserito nel capo VI concernente gli strumenti di gestione del debito pubblico — dispone che, per contenere il costo dell'indebitamento e per monitorare gli andamenti della finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali degli enti e delle regioni: a tal fine gli enti locali e le regioni devono comunicare al Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità di tale coordinamento e dell'invio dei dati saranno stabiliti con decreto ministeriale, il quale approverà anche le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti locali e delle regioni.

La disposizione, nella parte in cui si applica anche alle regioni, si pone in contrasto con gli art. 117 e 119 del nuovo testo costituzionale.

Vero è infatti che l'art. 117 inserisce la materia del coordinamento della finanza pubblica tra quelle a legislazione concorrente, in cui, quindi, lo Stato può determinare i principi fondamentali ed è altrettanto vero che l'art. 119 della Costituzione relativo all'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni fa salvi i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Tuttavia nel caso in esame non vengono dettati i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica: la norma, infatti, prevede un coordinamento operativo del Ministero sugli enti locali e sulle regioni ed un controllo sui dati finanziari.

Inoltre appare lesivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite in materia anche la determinazione con un decreto ministeriale del contenuto e delle modalità del previsto coordinamento a tale proposito, già nel vigore del precedente testo costituzionale, la Corte costituzionale ha più volte affermato che non è consentito allo Stato, con decreti ministeriali, interferire nell'esercizio di competenze regionali costituzionalmente garantite.

Il comma 2 dello stesso art. 41 prevede poi che gli enti locali e le regioni possano convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 anche con la rinegoziazione dei medesimi: in tale parte la previsione — irragionevole perché non è dato comprendere il senso del limite temporale posto — si pone in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, perché, non consentendo di rinegoziare i mutui antecedenti la suddetta data, preclude il minor onere finanziario che questa rinegoziazione comporterebbe, per l'avvenuta diminuzione dei tassi di interesse.

9) Incostituzionalità dell'art. 52 commi 17 e 20, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 52 intitolato «Interventi vari» contiene alcune disposizioni lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite dall'art. 117 della Costituzione. In particolare:

il comma 17 sottrae dall'applicabilità del decreto legislativo n. 114/1998, sull'esercizio dell'attività commerciale, le fiere a carattere religioso, benefico o politico. La materia delle fiere rientra tra le attribuzioni esclusive regionali ai sensi dell'art. 117, quarto comma della Costituzione e pertanto in tale materia è ora precluso al legislatore statale dettare norme legislative, riservate integralmente all'autonomia della regione;

il comma 20 modifica le sanzioni amministrative già stabilite dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, applicabili in caso di violazioni al divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. Qui si verte in materia di tutela della salute e quindi concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione: ne discende che lo Stato deve limitarsi a porre i principi fondamentali della materia, con la conseguenza che determinare le sanzioni amministrative concretamente applicabili per le singole violazioni rientra tra le attribuzioni regionali.

10) Incostituzionalità degli artt. 52, comma 10; 60, comma 1, lett. d); 64, commi 1 e 2; 66; 67, commi 1 e 2 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Un gruppo di norme della legge finanziaria disciplina aspetti attinenti l'agricoltura che, dopo la modifica dell'art. 117 della Costituzione, rientra tra le materie a potestà legislativa esclusiva della regione. Da ciò consegue che in tale materia non è più ammesso l'intervento del legislatore ordinario, ma solo quello della legge regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In contrasto con tale nuovo assetto di competenze, si pongono le seguenti disposizioni:

il comma 10 dell'art. 52, ai sensi del quale il Ministro delle politiche agricole e forestali può consentire, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo per le quote latte avvenga con le modalità previste dall'art. 1, commi 15 e 16, del d.l. n. 43/1999, convertito in legge n. 118/1999 (che disciplinano il beneficio della rateizzazione). La norma interferisce con la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di agricoltura: il rispetto di tale potestà impone che ormai lo Stato si astenga del tutto dal legiferare in materia; invece si continuano a prevedere funzioni ministeriali esercitate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, come se non esistesse la competenza esclusiva regionale di cui al citato art. 117, quarto comma della Costituzione. La disposizione lede anche l'art. 118 della Costituzione, perché l'attribuzione delle funzioni previste dal citato comma 10 dell'art. 52 in capo al Ministro non trova giustificazione nelle esigenze di carattere unitario, né nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che devono costituire il parametro costituzionale per l'allocazione delle funzioni amministrative;

l'art. 60, comma 1, lett. *d*), il quale inserisce il comma *7-bis* nell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), disponendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, sono stabilite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza del piano di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 228/2001 concernente il trasferimento del vantaggio economico ai produttori agricoli. La norma incide quindi sulla disciplina di aspetti rientranti nella materia dell'agricoltura, con invasione delle competenze legislative regionali. La disposizione è altresì lesiva in quanto rinvia la disciplina concreta ad un atto ministeriale, mentre, come già rilevato sopra, lo Stato, ex art. 117, sesto comma, non può emanare regolamenti in materie in materie diverse da quelle rientranti nella sua legislazione esclusiva (e l'agricoltura non è tra queste), né un decreto ministeriale può essere fonte di per sé idonea a dettare norme che interferiscono con le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

l'art. 64, comma 1 e 2, modificando l'art. 2 del decreto legislativo n. 260/2000, prevedono le sanzioni amministrative applicabili in caso di vigneti abusivamente impiantati ed i casi in cui gli stessi debbano intendersi a tutti gli effetti regolarizzati. Anche per tale fattispecie si propongono i motivi di censura di cui al precedente punto: la materia dell'agricoltura è attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa della regione, alla quale perciò compete determinare le sanzioni amministrative in questione. Nè a ciò può obiettarsi che per il particolare aspetto dei vigneti abusivamente impiantati viene in considerazione la normativa comunitaria di cui al regolamento n. 1493/1999, perché l'attuazione di detta normativa nelle materie regionali compete, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, alle regioni stesse, nel solo rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

l'art. 66 disciplina l'esercizio di funzioni amministrative, con riferimento alla predisposizione di interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti e la gestione del fondo per l'emergenza «*blue tongue*», che interferiscono nella materia dell'agricoltura di competenza regionale, senza che sussista alcuna possibilità di ricondurre le medesime nelle attribuzioni statali ex art. 117, secondo comma della Costituzione. La norma viola altresì l'art. 118 primo comma della Costituzione perché l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative prevista nella norma impugnata non trova giustificazione nelle esigenze di carattere unitario, né nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

l'art. 67, commi 1 e 2 prevede che i finanziamenti revocati dal C.I.P.E. ad iniziative nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma nel settore medesimo; a tale fine con decreto ministeriale sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili con le revoche suddette. Anche in tale ipotesi si verifica una lesione delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura: il rispetto di tali competenze imporrebbe infatti, ai sensi degli artt. 117 e 119 della Costituzione, il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle regioni, alle quali poi compete disciplinare la procedura per l'erogazione delle risorse stesse agli aventi diritto.

11) Incostituzionalità dell'art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

L'art. 70 contiene disposizioni sugli asili nido. In particolare il comma 2 dispone che gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano fra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

La disposizione si pone in contrasto con l'art. 117 della Costituzione che non prevede gli asili nido e, in generale, i servizi sociali tra le materie a potestà esclusiva statale né tra quelle a potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che la materia rientra nella potestà esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, senza che possa essere prevista dal legislatore ordinario una competenza fondamentale dello Stato nel settore.

I commi 1, 3, 4 ed 8, disciplinando l'istituzione del fondo per gli asili nido, la sua ripianazione e dotazione, si pongono in contrasto con l'art. 119 della Costituzione: tale norma infatti non ammette fondi a destinazione vincolata, in quanto gli stessi ledono l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa costituzionalmente garantita alle

regioni. Anche in tale ipotesi — come già rilevato al precedente punto per le risorse finanziarie in agricoltura — il rispetto degli artt. 117 e 119 della Costituzione imporrebbe il trasferimento non vincolato delle risorse finanziarie alle regioni, le quali poi dovrebbero disciplinare la procedura di erogazione delle risorse stesse.

Il comma 5 prevede che lo Stato e gli enti pubblici nazionali possono istituire, nell'ambito dei propri uffici, dei micronidi, quali strutture destinate alla cura e all'assistenza dei figli dei dipendenti. La norma dispone poi che gli standard minimi organizzativi di questi micro nidi siano definiti in sede di Conferenza unificata.

Così formulata la disposizione del comma 5 è incostituzionale, perché interferisce nella materia riservata alle regioni, ex art. 117, quarto comma, dei servizi sociali e dell'assistenza. Nessuno contesta la possibilità per lo Stato di istituire micronidi nei propri uffici, ma la disciplina di questi dovrà essere soggetta alla normativa regionale, come quella di tutti gli asili-nido: è incostituzionale quindi prevedere che per detti micronidi vi siano appositi e specifici standard organizzativi detenninati dalla Conferenza, perché — si ripete — tali standard saranno quelli previsti dalla legislazione regionale per tutti gli asili nido.

#### 12) Incostituzionalità dell'art. 71 per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 71 estende l'applicabilità della legge 5 febbraio 1992 n. 177 (Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati) alle aree demaniali ricadenzi nel territorio nazionale e non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

L'art. 6 della legge n. 177/1992 — la cui applicabilità viene estesa dal citato art. 71 a tutte le aree demaniali trasferite al patrimonio disponibile comunale — stabilisce che l'acquisto delle aree da parte dei privati ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venir meno le pretese per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione stessa e dalla data della domanda di acquisto sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

La suddetta previsione di una generalizzata sanatoria agli effetti urbanistici degli abusi commessi è fortemente lesiva delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite in materia di edilizia, che rientra tra le materie affidate alla potestà legislativa esclusiva delle regioni.

Nella previgente formulazione dell'art. 117 della Costituzione, l'edilizia era compresa tra le materie sottoposte a competenza concorrente delle regioni, all'interno dell'urbanistica. Con la riforma della norma costituzionale tutte le materie contemplate nel vecchio testo sono state «derubricate» cioè attribuite in via esclusiva alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma.

Da ciò consegue che oggi la legge statale non può stabilire una sanatoria generalizzata degli abusi edilizi commessi, pena altrimenti la lesione della competenza regionale: di qui la violazione della norma impugnata.

Lo stesso art. 71, là dove consente la prevista sanatoria degli abusi edilizi commessi, viola altresì la competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali.

Si pensi al fatto che la norma impugnata comporta l'alienazione del demanio marittimo oggi in concessione ai privati per fini turistico-ricettivi; la sanatoria suddetta permette di condonare abusi commessi sulle coste che invece dovrebbero essere valorizzate e protette anche per la prevenzione dei rischi idrogeologici. Tali aspetti rientrano, con evidenza, nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni ambientali, attribuite alla potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che lo Stato deve limitarsi alla sola determinazione dei principi fondamentali.

La norma in questione non contiene invece principi fondamentali — da intendersi, com'è noto, come criteri di carattere generale ai quali si ispira la disciplina nazionale della materia — ma una previsione specifica, di dettaglio, riferita ad un particolare aspetto della materia, ormai preclusa al legislatore statale, per effetto del nuovo rapporto Stato-regioni delineato dal terzo comma dell'art. 117 della Costituzione nell'ambito della potestà legislativa concorrente.

*P. Q. M.*

*Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 11; 17 comma 2; 24, commi 2, 4 e 9; 29, comma 2; 30; 33; 35; 41, commi 1 e 2; 52, commi 10, 17 e 20; 60, comma 1, lett. d); 64, commi 1 e 2; 66; 67, commi 1 e 2; 70, commi 1, 2, 3, 4, 5 ed 8; 71 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, perché in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.*

Firenze-Roma, addì 22 febbraio 2002

Avv. Lucia BORA - Avv. Vito VACCHI - Avv. Fabio LORENZONI

02C0151

N. 146

*Ordinanza del 23 ottobre 2001 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Venezia  
nel procedimento penale a carico di Presotto Alessandro*

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice.**

- Codice di procedura penale, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nel procedimento penale a carico di Presotto Alessandro, generalizzato in atti, assistito e difeso dall'avv. Federica Tosel, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 settembre 2001;

#### O S S E R V A

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero in data 27 febbraio 2000 veniva fissata udienza preliminare nei confronti di Rota Alessandro e Presotto Alessandro in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 meglio descritto nel capo di imputazione.

L'accusa a carico degli imputati traeva origine da un comune materiale probatorio e in particolare da un'articolata attività di indagine in ordine ad un traffico di stupefacenti, avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi nei confronti, tra gli altri, di tale Colombi Claudio nel corso della quale venivano disposte intercettazioni telefoniche e ambientali. Nel contesto di tali intercettazioni emergeva che il Colombi la sera del 30 maggio 1998 avrebbe effettuato un trasporto di stupefacente da Milano a Portogruaro e che sarebbe uscito al casello autostradale di San Stino di Livenza dove era stata concordata la consegna. A seguito di un servizio di appostamento presso il suddetto casello autostradale veniva tratto in arresto Rota Alessandro trovato in possesso di un involucro contenente circa 100 grammi di cocaina.

In sede di udienza di convalida l'imputato ammetteva di essersi trovato coinvolto nel trasporto della cocaina; riferiva di aver fatto un favore ad un suo amico, Presotto Alessandro, il quale gli aveva chiesto di recarsi all'uscita dell'autostrada per attendere un amico e accompagnarlo poi a Portogruaro.

Nel corso delle successive indagini venivano assunte le dichiarazioni, quali persone informate sui fatti, di Capitano Alessio e Capesciotti Rossella i quali riferivano che qualche giorno dopo aver appreso dell'arresto del

Rota avevano avuto occasione di parlare con Presotto Sandro, il quale aveva loro riferito che la droga sequestrata era destinata a lui; aveva aggiunto di aver chiesto al Rota il favore di recarsi all'uscita autostradale di San Stino di Livenza ove era stato concordato l'incontro con il fornitore.

Veniva in seguito acquisita copia degli atti (in particolare la trascrizione di numerose conversazioni intercettate) relativi alla posizione del Rota e del Presotto stralciata dalla più ampia indagine avviata dalla Procura presso il Tribunale di Lodi nei confronti del Colombi e di altri indagati da cui trovava conferma il ruolo di corriere svolto da quest'ultimo in favore del Rota e del Presotto in occasione di quella fornitura e in occasione di altre due a tre consegne precedenti. All'udienza del 16 maggio 2001 veniva stralciata la posizione del Presotto con rinvio ad altra udienza per legittimo impedimento del difensore; veniva invece definita con giudizio abbreviato la posizione del Rota che veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa.

All'udienza del 21 settembre 2001 il difensore ha eccepito l'incompatibilità di questo giudice a celebrare l'udienza preliminare nei confronti del Presotto; in via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 comma 2 della Costituzione, dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto.

Va premesso che non può essere accolta l'eccezione di incompatibilità prospettata in via principale dal difensore: la fattispecie in esame non rientra infatti in alcuna delle ipotesi elencate dall'art. 34 c.p.p.; il carattere tassativo dei casi di incompatibilità non consente di estendere in via analogica le disposizioni che la contemplano a casi diversi da quelli considerati.

Non appare inoltre configurabile un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36 lett. h) c.p.p. in quanto le «ragioni di convenienza» indicate dalla citata disposizione sono, per consolidato orientamento interpretativo, esclusivamente di natura extraprocessuale.

Appare invece fondata la proposta questione di legittimità.

Va ricordato che con decisione n. 376/1996 codesta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità sia già stata comunque valutata».

Dalla motivazione della citata sentenza risulta che tale incompatibilità sussiste qualora in conseguenza della unitarietà della fattispecie di concorso la decisione adottata nei confronti di un imputato debba influenzare quella dell'altro».

In tal caso rilevava codesta Corte «la valutazione della posizione del terzo dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell'accertamento della responsabilità degli imputati costituisce sicuro ed evidente motivo di incompatibilità nel successivo processo a carico di tale terzo».

L'ipotesi concorsuale oggi considerata risulta del tutto simile alla fattispecie sopradescritta.

Nel valutare infatti la posizione del Rota questo giudice ha già effettuato, sia pure incidentalmente, una valutazione del materiale processuale a carico del Presotto e alcuni passaggi della sentenza nei confronti del Rota fanno riferimento alle condotte contestate al coimputato.

Appare pertanto reale e concreto il rischio che questo giudice nel valutare la posizione del Presotto nell'ambito della presente udienza possa essere, o apparire condizionato dalla cosiddetta «forza della prevenzione» e cioè dalla tendenza a confermare precedenti valutazioni già espresse nel valutare la posizione del Rota.

È noto ed è acquisito alla giurisprudenza di codesta Corte che l'istituto dell'incompatibilità è finalizzato a salvaguardare i valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione rispetto al pericolo che la decisione da assumere possa essere o apparire condizionata dalla propensione a confermare una decisione già presa o un atteggiamento già assunto in conseguenza di valutazioni che il giudice abbia già svolto sulla medesima *res iudicanda*.

In numerose decisioni di codesta Corte è stata peraltro esclusa qualsiasi questione di incompatibilità rispetto al giudice dell'udienza preliminare in base all'argomento per cui tale giudice è chiamato a svolgere una mera deliberazione sulla legittimità dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m.

Va però tenuto conto che il ruolo e la funzione dell'udienza preliminare hanno subito una profonda trasformazione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 che ha ampliato notevolmente il quadro valutativo offerto alla decisione del giudice (arricchito anche dagli atti di indagine difensiva svolta ai sensi della legge n. 397/2000) e ne ha esteso i relativi poteri istruttori e decisorii.

Va ricordato l'incrementato potere di disporre anche d'ufficio l'integrazione probatoria ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p. e l'estensione della gamma delle decisioni che in sede di determinazione conclusiva il giudice è chiamato ad adottare le quali implicano un apprezzamento del merito dell'accusa ormai privo dei requisiti della sommarietà e della deliberazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti che aveva in precedenza caratterizzato l'udienza preliminare. La decisione *ex art. 425 c.p.p.* può essere ora adottata anche qualora gli elementi acquisiti siano «insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio». Inoltre è attribuita al giudice la possibilità, ai fini della pronuncia di non luogo a procedere di riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti e di operare il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p.

Ne consegue che le valutazioni spettanti ora al giudice e le correttive decisioni in sede conclusiva comportano un apprezzamento sul merito dell'accusa non diverso da quello espresso in altri momenti processuali ritenuti suscettibili di incidere sulla terzietà e imparzialità del giudice chiamato in seguito a valutare la medesima *res iudicanda*.

Che l'udienza preliminare abbia ora assunto un ruolo centrale nell'ambito del procedimento emerge anche dalla trasposizione nel contesto di tale udienza di istituti originariamente previsti per il dibattimento quali l'istituto della contumacia e l'istituto del rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Alla luce di tali recenti modifiche legislative non sembra più condivisibile l'orientamento secondo cui non sono ravvisabili eventuali cause di incompatibilità in capo al giudice dell'udienza preliminare in quanto chiamato a svolgere una mera deliberazione sulla legittimità dell'azione penale esercitata dal p.m.

Delle profonde modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999 risulta aver preso atto codesta Corte con la recente decisione n. 224/2001 in data 4 - 6 luglio 2001 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 1 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza poi annullata nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.

Da quanto precede deve ritenersi che l'attuale formulazione dell'art. 34 c.p.p. è in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto.

Contrasta in particolare con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni del tutto analoghe in relazione alle quali codesta Corte ha riconosciuto una causa di incompatibilità.

Risulta violato inoltre l'art. 24 della Costituzione in quanto appare evidente il pregiudizio che può derivare alla posizione della difesa essendo ragionevolmente prevedibile che la valutazione del materiale probatorio operata ai fini della sentenza a carico del Rota non possa subire sostanziali modificazioni nell'odierno giudizio a carico del Presotto; è altresì prevedibile che possano difficilmente trovare accoglimento eventuali richieste di integrazione probatoria a fronte di un giudizio di completezza del materiale processuale già implicitamente svolto nella precedente decisione.

Contrasta infine con l'art. 111 secondo comma della Costituzione in quanto risultano violati i principi della terzietà e dell'imparzialità del giudice.

La questione appare infine rilevante in quanto l'applicazione della citata norma dell'art. 34 c.p.p. è certamente idonea ad incidere sul regolare e imparziale svolgimento dell'udienza preliminare

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1957 n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto.*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*Sospende l'udienza fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

Venezia, addì 23 ottobre 2001

*Il giudice: MARCHIORI*

02C0255

---

N. 147

*Ordinanza del 25 gennaio 2002 emessa dal giudice di pace di Gualdo Tadino  
nel procedimento civile vertente tra Dalipi Ilir e Prefettura di Perugia*

**Circolazione stradale - Guida con patente rilasciata da Stato estero o da Stato della Comunità europea - Questione di legittimità costituzionale.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 136.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

*Ritenuto che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del c.d.s., in relazione all'art. 3 della Costituzione, non appare manifestamente infondata;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, notificando, a cura della cancelleria, la presente ordinanza al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato.*

*Sospende il presente procedimento in corso.*

*Il giudice di pace: (ILLEGGIBILE)*

02C0256

## N. 148

*Ordinanza del 20 febbraio 2002 emessa dalla Corte dei conti sull'appello  
proposto da Feliciani Nevio contro Ministero della difesa*

**Pensioni - Aumenti stipendiali corrisposti al personale dirigente - Estensione al personale in quiescenza - Mancata previsione - Violazione del principio affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, di «ragionevole corrispondenza» tra pensione e trattamento di servizio - Violazione del principio di adeguata retribuzione (anche differita) - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 42/1993, 226/1993 e 62/1999.**

- Decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 2, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, art. 5, convertito, con modificazioni in legge 23 gennaio 1991, n. 21, art. 1, comma 1; decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 2, 3 e 4, convertito con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

## LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello iscritto al n. 005140 del registro di segreteria, proposto da Nevio Feliciani, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo De Jorio e domiciliato presso il suo studio in Roma al n. 12 della via Campo Marzio, avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia--Romagna n. 179 del 4 luglio 1995, depositata il 3 aprile 1996.

Visti gli atti e documenti tutti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2002, il relatore consigliere Sergio Maria Pisana e l'avv. Filippo De Jorio;

## F A T T O

Con l'impugnata sentenza è stata respinta la domanda dell'appellante tendente ad ottenere la ridefinizione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti retributivi disposti con le leggi 28 febbraio 1990 n. 37, 23 gennaio 1991 n. 21 e 6 marzo 1992 n. 216. E ciò nella considerazione che non esiste nel nostro ordinamento un principio positivo di perequazione e riliquidazione dei trattamenti di quiescenza in relazione al trattamento economico dei dipendenti in servizio, esistendo invece al riguardo una sfera di discrezionalità del legislatore, da esercitarsi nel rispetto del principio di ragionevolezza.

Con l'atto in esame l'appellante dopo avere affermato che l'attuale divario fra trattamento del personale in servizio e il proprio trattamento pensionistico superava di gran lunga proprio quel limite della ragionevolezza, chiedeva in via principale l'accoglimento del ricorso e, in via gradata, il deferimento della questione alle sezioni riunite della Corte dei conti, o in via alternativa alla Corte costituzionale, o infine alla Corte di giustizia europea. Atteso che, per un caso analogo, questa sezione aveva sollevato incidente di costituzionalità delle norme delle leggi 28 febbraio 1990 n. 37, 23 gennaio 1991 n. 21, 6 marzo 1992 n. 216, invocate dall'appellante, nella parte in cui non prevedono l'estensione al personale già in quiescenza dei benefici da essi recati al personale in servizio, con ordinanza n. 7 del 22 gennaio 1998 è stata disposta la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del citato giudizio di costituzionalità. Tale pronuncia è intervenuta con la sentenza costituzionale n. 62 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità.

In udienza, l'avv. De Jorio ha sostenuto che la sentenza costituzionale anzidetta è stata pronunciata *a non iudice*, in quanto faceva parte del collegio giudicante l'avv. Fernanda Contri, che sarebbe stata priva dei requisiti soggettivi per essere nominata giudice costituzionale; inoltre, ha rilevato che la sentenza stessa è viziata di errore di fatto, per avere il giudice delle leggi del tutto frainteso l'ordinanza di rimessione della questione, come illustrato ampiamente nell'istanza di revocazione prodotta dallo stesso avvocato alla Corte costituzionale, e da questa archiviata senza nemmeno essere assegnata a un relatore, in contrasto con quanto operato in un precedente analogo caso di revocazione davanti alla stessa Corte; ha chiesto, pertanto, che la questione venga di nuovo rimessa alla Corte medesima, reiterando i motivi che erano a base della precedente ordinanza di rimessione.

## D I R I T T O

Preliminarmente la sezione rileva di non avere essa competenza a conoscere e decidere in merito alla censura di irregolare composizione del collegio che ha emesso la sentenza costituzionale n. 62 del 1999, in quanto l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, dispone che «è competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti ... deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Per quanto, invece, concerne il contenuto della sentenza costituzionale predetta, il collegio ritiene di dover fare alcune puntualizzazioni.

La stessa Corte costituzionale, in precedenti pronunce (n. 42/1993 e n. 226/1993), pur affermando l'inesistenza di un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento del trattamento di quiescenza al trattamento d'attività, aveva rivendicato a se stessa il diritto di intervenire ogni qualvolta risultasse vulnerata la «ragionevole corrispondenza» tra due trattamenti; ispirandosi a tale riserva, questa sezione, con ordinanza del 24 giugno 1997, aveva chiesto l'intervento della Corte costituzionale proprio perché accertasse se un *simile vulnus* non si fosse verificato per l'allargarsi della «forbice» fra i due trattamenti.

Il giudice delle leggi, con la citata sentenza n. 62/1999, ha motivato il giudizio di infondatezza della questione di costituzionalità con la scarna affermazione che «contrariamente a quanto prospetta il giudice rimettente, non vi è un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi».

Ora, il collegio non può non osservare che questa motivazione è inadeguata e incoferente rispetto all'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità. Come esattamente riportato nella premessa in fatto della stessa sentenza — costituzionale n. 62/1999, il giudice *a quo* aveva riconosciuto come «indubbio che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella fissazione dei rapporti tra incrementi stipendiali ed incrementi pensionistici»: in altre parole, che non sussiste per il legislatore alcun vincolo di adeguamento automatico delle pensioni agli stipendi.

Non si comprende, allora, come la motivazione della sentenza costituzionale sia tutta e soltanto costituita dalla asserzione — contrastante con quanto, come detto sopra, riportato nella premessa della stessa sentenza che il giudice rimettente avrebbe prospettato l'esistenza di un siffatto principio costituzionale di adeguamento automatico.

Sempre nella premessa in fatto della sentenza costituzionale in parola, viene riportato con esattezza che il giudice rimettente aveva sottolineato che, secondo quanto ribadito dalle sentenze nn. 42 e 226 del 1993 della stessa Corte costituzionale, la proporzionalità e l'adeguatezza del trattamento di quiescenza devono esistere non solo al momento della cessazione dal servizio, ma anche in seguito; e poiché le norme in questione avevano recato aumenti dei trattamenti di attività del 15% (legge 37/1990), di un altro 15% (legge 21/1991) e ancora di un 9% (legge n. 1216/1992), chiedeva alla Corte costituzionale di verificare se per effetto di tali leggi non fossero venute meno quella proporzionalità e quella adeguatezza.

E ciò, in quanto era stata la medesima Corte costituzionale rivendicare a se stessa il diritto di intervenire ogni qualvolta la «ragionevole corrispondenza» tra pensione e trattamento di attività risultasse vulnerata.

Quanto testé rilevato balza agli occhi dalla lettura della sentenza costituzionale n. 62/1999, la quale perciò — non avendo pronunciato in corrispondenza al chiesto (art. 112 c.p.c.) — non ha affatto fugato i sospetti di incostituzionalità che avevano indotto questa sezione a rimettere il giudizio al riguardo al giudice delle leggi. La questione può dunque essere riproposta allo stesso supremo organo di giustizia costituzionale, con espresso richiamo ai motivi esposti nell'ordinanza di rimessione del 24 giugno 1997, pubblicata a pag. 59 della *Gazzetta ufficiale* della Repubblica — serie speciale, n. 53 del 31 dicembre 1997, che ad ogni buon conto di seguito si riproducono:

«Devesi, anzitutto, delineare in sintesi il quadro dei principi di ordine costituzionale in relazione ai quali dovrà essere parametrata la compatibilità costituzionale delle disposizioni denunciate. Il collegio ritiene di individuare i seguenti principi regolatori della materia:

1) proporzionalità della pensione alla retribuzione, dei cui caratteri la pensione, come retribuzione «diferita», partecipa *pleno iure*. Ne deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro a suo tempo prestato;

2) l'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione esige che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia così come al dipendente in servizio attivo, una esistenza libera e dignitosa;

3) tra pensione e retribuzione deve esistere costantemente una «ragionevole» corrispondenza;

4) la proporzionalità e l'adeguatezza della pensione devono esistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno assicurate anche nel prosieguo (*cf.* sentt. Corte cost. n. 442 del 1993 e n. 226 del 1993).

Orbene, nella vicenda *de qua* deve rilevarsi che il rapporto tra pensione e trattamento di attività, che si era instaurato con la legge perequativa n. 468 del 1987 (resa applicabile anche ai pensionati di data anteriore al 1° gennaio 1979 con la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991), ha subito progressivamente una sensibile alterazione a danno della pensione a seguito dei miglioramenti stipendiali introdotti con le disposizioni delle leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1992, le quali hanno rispettivamente incrementato gli assegni di attività del 15%, di un ulteriore 15% e del 9%.

Il che rappresenta, considerando la base pensionistica di volta in volta allargata, circa il 47% di decremento netto del trattamento pensionistico nei confronti di un pari grado che sia andato in pensione successivamente alla introduzione degli aumenti suddetti.

Attesa l'entità del valore dell'angolo della «forbice» tra pensione e trattamento pensionistico, il collegio è indotto necessariamente a ritenere che tale valore differenziale, determinatosi per altro nel giro di appena tre anni, sia irrazionale e contrario alla lettera e allo spirito del sistema disegnato dagli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, non essendo logico né comprensibile che tra due persone, che hanno prodotto la stessa quantità e qualità di lavoro ed abbiano la stessa posizione giuridica nei confronti della p.a., quello più anziano (e, perciò, con bisogni maggiori) riscuota uno stipendio differito o pensione vistosamente inferiore a quello di un suo collega più giovane (con bisogni indubbiamente minori) che abbia avuto lo stesso sviluppo di carriera.

Essendo il nostro un ordinamento giuridico a costituzione rigida il legislatore non può nella materia *de qua* non tener conto nelle sue scelte dei canoni costituzionali suindicati. Egli non gode di una libertà di scelta ma solo di un potere discrezionale di scelta; sicché ogni sua opzione normativa deve mantenersi nel rispetto di quei principi. Il legislatore — nella valutazione ponderata della molteplicità degli interessi coinvolti, anche d'ordine finanziario e di bilancio — può, di certo, fissare dei limiti ragionevoli di oscillazione del divario tra pensione e stipendio; ma nell'inerzia del legislatore, ove ciò non avvenga e il divario assuma — come nella specie — dimensioni macroscopiche e intollerabili, devesi ben dubitare della costituzionalità di norme di legge che dispongono aumenti al personale in servizio senza che tali incrementi abbiano a riflettersi anche a beneficio del personale di pari grado o qualifica in quiescenza, almeno nella misura percentuale dell'aliquota di pensionamento raggiunto da ciascun pensionato.

Non è, pertanto, temerario potizzare l'effettività del contrasto con i principi costituzionali su riportati delle menzionate disposizioni delle leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1992, che hanno escluso il ricorrente e i suoi colleghi dai miglioramenti attribuiti al personale collocato in quiescenza sotto la vigenza delle leggi suddette, creando di conseguenza una ingiustificabile disparità di trattamento dipendente dalla sola data di pensionamento.

Si è, in tal modo, venuta a reiterare quella stessa situazione, comunemente conosciuta sotto la dizione di «pensione d'annata», che fu giustamente criticata dalla consulta con la sentenza n. 1 del 1991, sia per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sia del principio generale di razionalità o ragionevolezza della norma giuridica, ne giurisprudenza della Corte costituzionale.

Né sembra che possano invocarsi — in senso contrario alla prognosi di illegittimità costituzionale sopra delineata — le «difficoltà di bilancio» come elemento impeditivo all'eliminazione della rilevata ingiustificata sperequazione tra pensione e trattamento di attività.

Il ricorso al concetto economico di «disponibilità di bilancio» appare del tutto inconferente sul piano del diritto, atteso che tale concetto è *de plano* omogeneo alla scienza economica, ma chiaramente eterogeneo alla scienza giuridica; legare l'esito del giudizio di costituzionalità di una norma, che oblitera i diritti del pensionato, alla disponibilità finanziaria è contrario al processo applicativo del diritto, che ha nella norma (costituzionale) il parametro esclusivo nella cui cornice il fatto (nella specie, la disposizione sospetta di illegittimità) va sussunto e qualificato.

Il collegio, pertanto, considera non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di legge suindicate e conseguentemente, ritiene di dover rimettere gli atti processuali alla Corte costituzionale perchè sia fatta chiarezza sotto ogni profilo in ordine alla legittimità costituzionale o meno delle disposizioni predette. Giova sottolineare, in proposito, che la Consulta ha coerentemente rivendicato a se stessa il diritto di intervenire ogni qualvolta la «ragionevole corrispondenza» tra pensione e trattamento di attività risulti vulnerata (*cf.* sentenza n. 42 del 1993 e sentenza n. 226 del 1993).

Alle considerazioni di cui sopra, la sezione aggiunge la precisazione che compete alla Corte costituzionale di verificare in quale momento siasi eventualmente prodotta quella lesione del principio di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, provvedendo consequenzialmente, in caso di esito positivo di tale verifica, a dichiarare l'illegittimità costituzionale di tutte o di alcune delle norme sottoposte al suo vaglio.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;*

*Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., di tutte o di alcune delle seguenti norme, nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici da essi contemplati al personale già collocato in quiescenza: art. 1, comma 2, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; art. 5 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; artt. 2, 3 e 4 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216;*

*Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, successivamente, le relative attestazioni di avvenuta notifica e comunicazione siano trasmesse, unitamente agli atti del giudizio, alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 9 gennaio e del 14 febbraio 2002.

*Il Presidente: SORIA*

*Il relatore estensore: PISANA*

02C0257

N. 149

*Ordinanza del 19 febbraio 2002 emessa dal tribunale regionale di giustizia amministrativa  
sul ricorso proposto da Major Alcide contro Ministero dell'interno ed altro*

**Circolazione stradale - Soggetto condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni - Revoca della patente di guida, quando l'utilizzazione della stessa possa agevolare la commissione di reati della medesima natura - Introduzione di sanzione amministrativa accessoria con carattere innovativo, in contrasto con i principi della legge delega (legge n. 190/1991) - Eccesso di delega - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 354/1998, 427/2000 e 251/2001.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 2, in relazione all'art. 130, comma 1, lett. b), stesso codice.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 263 del 2001 proposto da Major Alcide, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Fadalti, Michela Sabatini e Filippo Fedrizzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimi in Trento, Via Roggia Grande n. 16;

Contro: il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore* il commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Commissario *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, largo Porta Nuova n. 9, Trento;

Per l'annullamento del decreto in data 9 ottobre 2000, notificato il 3 agosto 2001, con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha revocato la patente di guida di categoria «CE» n. 2242776/B, rilasciata al ricorrente il 3 ottobre 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;

Rilevato che nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2001 la domanda di sospensione cautelare risulta, su istanza del difensore del ricorrente, riunita al merito;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 novembre 2001 — relatore il cons. Ottarino Mazzuca — gli avv. Erika Schiavon, in delegata sostituzione degli avv. Luigi Fadalti e Michele Sabatini, e Filippo Fedrizzi per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Con ricorso ritualmente notificata e depositato, Alcide Major ha impugnato il provvedimento con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha revocato la patente, rilasciatagli in data 3 ottobre 1994.

Nell'impugnativa l'interessato ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1) violazione di legge ed eccesso di potere: violazione dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché omessa motivazione in ordine alla circostanza che l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura di quello per il quale il ricorrente fu condannato;

2) in subordine, violazione di legge: illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera *b*) del medesimo decreto, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati condannati a pena detentiva non inferiore a 3 anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione dei reati della stessa natura, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza controdedurre ai motivi di ricorso.

All'udienza del 23 novembre 2001, la causa è passata in decisione.

#### D I R I T T O

Il ricorrente impugna il provvedimento del 9 ottobre 2000, con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Trento gli ha revocato la patente di guida di categoria «CE», rilasciatagli in data 3 ottobre 1994, a seguito di rapporto della Questura di Trento 8 marzo 2000, per cui il medesimo «risulta agli atti di quest'ufficio, persona in grado, visti i suoi numerosi precedenti e le sue conoscenze nell'ambito malavitoso, di commettere ulteriori reati facilitato anche dall'uso della patente.

Ciò premesso, si ha motivo di ritenere che senza l'uso della patente, il predetto sia quantomeno limitato alla commissione di eventuali ulteriori reati».

Dai certificati del casellario giudiziale, versati in atti dal ricorrente e dall'amministrazione resistente, risultano, poi, i seguenti precedenti a suo carico:

«sentenza Corte appello Bologna irrev. il 28 luglio 1988 parz. riforma sent. 7 aprile 1987 Tribunale Piacenza. La Cassazione rigetta il ricorso in data 28 luglio 1988.

1) Rapina tent. in concorso artt. 56, 110, 628 n. 1, 62-bis, 69 comma 1 c.p. (reato commesso il 24 ottobre 1983).

2) Detenzione illegale di armi e munizioni contin. art. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (reato commesso il 24 ottobre 1983).

Rit. la continuaz. tra i reati di cui ai punti 1) e 2) anni 4 mesi 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Libertà vigilata per anni 2; condonati anni 2 di reclusione e la multa e la pena accessoria ai sensi del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865.

Con ordinanza Trib. sorveglianza Trento in data 19 dicembre 1988 ridotta la pena di gg. 45 per liberazione anticipata (legge 26 luglio 1975 n. 354) per i reati di cui ai punti 1) e 2).

Con ordinanza Trib. sorveglianza Trento in data 12 giugno 1989 ridotta la pena di gg. 90 per liberazione anticipata (legge 26 luglio 1975 n. 354) per i reati di cui ai punti 1) e 2).

Con decreto magistrato sorvegli. Trento in data 16 novembre 1989 disposta la revoca anticipata della libertà vigilata per i reati di cui ai punti 1) e 2)».

Il provvedimento di revoca della patente di guida viene censurato nel ricorso con due motivi:

1) violazione dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed eccesso di potere per omessa motivazione;

2) subordinatamente, illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma primo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in relazione al successivo art. 130, comma primo, lettera b) dello stesso decreto per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione dei reati della stessa natura.

Ad avviso del collegio, la questione di costituzionalità, prospettata, seppure in via subordinata, con il secondo motivo di ricorso, è rilevante ai fini della decisione, dal momento che il primo di essi potrebbe essere agevolmente superato, essendo contenuta nell'atto impugnato una sintetica motivazione, seppure *per relationem*, della revoca della patente, comunque sufficiente, ai sensi della recente giurisprudenza di questo tribunale, per la legittimità della revoca della stessa (*cf.*, da ultimo, sentenza n. 257 del 31 marzo 2001).

Con il secondo motivo di ricorso, che assume, pertanto, una valenza non più subordinata ma principale, l'interessato deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma primo (*rectius* secondo), del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in relazione all'art. 130, comma primo, lettera b), dello stesso decreto (per violazione dell'art. 76 della Costituzione) nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati condannati a pena detentiva non inferiore a 3 anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione dei reati della stessa natura.

Ad avviso del collegio la questione, oltre che rilevante, appare anche non manifestamente infondata, in relazione alla consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi al riguardo (*cf.* decisioni nn. 305 del 24 luglio 1996; 354 del 21 ottobre 1998; 427 del 18 ottobre 2000 e 251 del 17 luglio 2001).

Con l'art. 1, comma primo, della legge 13 giugno 1991 n. 190 il Governo è stato delegato, infatti, ad adottare disposizioni aventi valore di legge intese a «rivedere e riordinare» la legislazione vigente in materia di circolazione stradale.

La lettera *t*) del successivo art. 2 prevedeva, in particolare, il «riesame della disciplina ... della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale» nonché a misure di prevenzione.

La legge di delegazione ha identificata direttamente, quale base di partenza dell'attività delegata, il codice della strada previgente, le cui disposizioni, però, — in mancanza di principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere le scelte direzionali del Governo — non potevano essere legittimamente modificate da norme dell'esecutivo del tutto innovative rispetto al sistema legislativo precedente.

In particolare, poiché le disposizioni del nuovo codice della strada sulla revoca della patente «alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura» (art. 120, secondo comma, nella sua versione originaria, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285: requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida) non trovano riscontro nella legislazione previgente (artt. 82, comma primo e 91, comma tredicesimo, numero 2, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), risulta evidente che la citata disposizione dell'art. 120, in relazione al successivo art. 130, comma primo, lettera *b*), del d.lgs. n. 285 del 1992, viene a violare l'art. 2, lettera *t*), della legge n. 190 del 1991 e quindi l'art. 76 della Costituzione, introducendo una nuova disciplina, quando il Governo era stato delegato «ad operare un mero riesame della disciplina della revoca della patente di guida», che «ha da essere intesa in un senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che sono sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo preesistente» (*cf.*, da ultimo, Corte costituzionale sentenza n. 251 del 7 luglio 2001).

Ed in relazione proprio a tali caratteri della delega è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione ora impugnata nei confronti delle persone che erano state sottoposte in passato a misura di sicurezza personale (sentenza n. 354 del 21 ottobre 1998) o a misure di prevenzione, disciplinate dalle leggi nn. 1423/1956 e 575/1965, ma che non risultavano in atto sottoposte a tali misure (citata sentenza n. 251 del 2001).

Gli artt. 82, comma primo, e 91, comma 13, del Codice della strada preesistente non prevedevano, infatti, la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero stati sottoposti a pregresse misure di sicurezza personale o di prevenzione, e che non erano più in corso di applicazione.

Parimenti, con riferimento alla fattispecie in esame, in tali disposizioni normative previgenti non era prevista la revoca della patente «alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura», secondo la formulazione del tutto identica contenuta nell'art. 120, comma secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e nell'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, che ha sostituito la disposizione di rango legislativo con altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario.

Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che «la disciplina tuttora vigente deve ritenersi quella contenuta nella legge poiché il regolamento, intervenuto su aspetti sostanziali della materia e così andando al di là della disciplina procedurale per la quale, sola, era abilitato, ha disposto fuori della materia sulla quale poteva intervenire, con ciò rendendosi inoperante la clausola abrogativa delle norme «anche di legge» anteriori contenuta nel comma 8 dell'art. 2 della legge n. 537.

L'intervento di «delegificazione» della normativa oggetto della questione di costituzionalità, secondo i rilievi sopra esposti formulati dai giudici rimettenti, non si sarebbe perfezionato; e, spettando a essi, non a questa Corte, la valutazione circa il rapporto tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono fuori dell'ambito che la legge ha previsto come suscettibile di «delegificazione» (v. in tal senso l'ordinanza n. 230 del 1999), ... le questioni di costituzionalità possono avere ingresso, per come sollevate nei confronti della norma che deriva dal riferimento che all'art. 120 del codice della strada, nella sua versione originaria attinente ai requisiti «moralì» per il rilascio della patente di guida (comma 1), viene fatto dal successivo art. 130, anch'esso nella sua versione originaria, ove prevede (comma 1 lett. *b*) la revoca della patente per il venire meno dei requisiti medesimi» (*cf.* la più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 17 luglio 2001).

Per le suesposte considerazioni, il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in relazione all'art. 130, comma primo, lettera *b*), dello stesso decreto, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

La rilevanza della questione nella fattispecie in esame è innegabile, in quanto il motivato provvedimento di revoca della patente nei confronti del ricorrente è stato adottato in base alle anzidette disposizioni normative, di cui si dubita la legittimità costituzionale. Gli atti del presente ricorso vanno perciò trasmessi alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'incidente.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in relazione all'art. 130, comma primo, lettera b), dello stesso d.lgs., per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca della patente «alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura».*

*Sospende il giudizio sul ricorso n. 283 del 2001.*

*Spese al definitivo.*

*Ordina che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 novembre 2001.

*Il Presidente:* NUMERICO

*Il consigliere estensore:* MAZZUCCA

02C0258

N. 150

*Ordinanza del 18 febbraio 2002 emessa dal collegio arbitrale  
nell'arbitrato in corso tra Consorzio CPR2 e Comune di Napoli*

**Arbitrato - Controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Divieto di devoluzione a collegi arbitrali - Possibilità di transazione limitata ai giudizi arbitrali in corso o alle istanze di accessi arbitrali notificate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 180/1998 - Irragionevolezza e contrasto con il quadro normativo complessivo teso a favorire la composizione delle liti tra P.A. e privati in sede alternativa a quella giudiziaria - Incidenza sul diritto di azione e sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.**

- Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267; decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lett. d).
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41 e 97.

IL COLLEGIO ARBITRALE

Costituito per la risoluzione della controversia insorta tra il Consorzio CPR2, con sede in Napoli alla via Morgantini n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico di Falco e Gennaro Micillo, presso i quali elettivamente domicilia in Pozzuoli (Napoli) alla via Celle n. 21, e il Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la casa comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Barone dell'avvocatura municipale, presso il quale domicilia in Napoli,

Palazzo San Giacomo, in relazione alla convenzione per la «concessione della realizzazione del Programma di edilizia residenziale da attuarsi nel comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 - Comparto n. 7, Zona di S. Pietro a Patierno, rif. cart. D7-E5» rep. n. 4 del 31 luglio 1981 e successive varianti.

### *Svolgimento del processo*

I. — Con domanda di arbitrato del 10 novembre 1999, il CPR2, concessionario dei lavori relativi alla costruzione di alloggi ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Comparto n. 7 (località S. Pietro a Patierno) in virtù di Convenzione del 14 maggio 1981 rep. n. 4, avente come oggetto, tra l'altro, «le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità», e di successivi atti aggiuntivi del 7 febbraio 1985 rep. n. 4 e del 15 gennaio 1986 rep. n. 82, dichiarava che successivamente alla stipula della convenzione, nell'espletamento delle procedure espropriative affidategli erano state incontrate maggiori difficoltà non previste né prevedibili al momento della stipula della convenzione, e pertanto avanzava richiesta al riconoscimento di maggiori compensi rispetto a quelli contrattualmente previsti e maggiori oneri per ritardi subiti.

Con lo stesso atto il CPR2 nominava quale proprio arbitro l'avv. Paolo Di Martino, invitando il comune alla nomina del proprio al fine della costituzione del collegio arbitrale previsto per la risoluzione di eventuali controversie dall'art. 28 della Convenzione.

II. — Omessa la nomina da parte del Comune di Napoli, il Presidente del Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 810 c.p.c. del 27 giugno 2000, nominava quale arbitro del comune l'avv. Gaspare Dalia.

Con atto di nomina in data 23 ottobre 2000, i due arbitri nominati designavano quale Presidente del collegio arbitrale l'avv. Giuseppe Di Rienzo.

III. — In pari data, avendo il Presidente designato accettato la nomina, si costituiva il collegio arbitrale fissando la propria sede in Napoli, alla via Ventaglieri n. 27 (presso lo studio dell'avv. Di Rienzo) e designando quale segretario del collegio l'avv. Mario Valentino.

Venivano quindi assegnati alle parti termini per lo svolgimento del procedimento arbitrale.

Le parti, pertanto, provvedevano a depositare memorie e relative repliche.

Il CPR2, con la prima memoria del 10 gennaio 2001, depositata il 15 gennaio 2001, rilevava, fra l'altro, l'assoluta infondatezza dell'eccezione (che assumeva già allora sollevata dal comune) di improcedibilità dell'azione in relazione all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 180 dell'11 giugno 1998, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998, e all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 354 del 20 settembre 1999. Una tal eccezione veniva di fatto esplicitata dal comune con la seconda memoria conclusionale del 28 dicembre 2001, con la quale la difesa dell'ente locale richiamava precedenti memorie, e «in particolare modo quelle concernenti la più volte contestata improcedibilità dell'arbitrato ed incompetenza del collegio arbitrale, pienamente fondate alla luce della recente e nota sentenza della Corte costituzionale 22-28 ottobre 2001, n. 376» (*recte*: 22-28 novembre 2001).

IV. — In data 26 marzo 2001 si teneva, presso la sede del Collegio arbitrale, l'udienza di discussione, previo il previsto tentativo di conciliazione e audizione personale delle parti. Il collegio, riservato ogni provvedimento, fissava termini alle parti per il deposito di atto contenente la precisazione delle conclusioni e poi memoria conclusionale.

Con successiva ordinanza in data 24 maggio 2001, il collegio decideva di procedere con l'istruttoria, e ammetteva consulenza tecnica di ufficio, designando il C.T.U. e rinviando all'udienza del 12 giugno 2001 per il conferimento dell'incarico.

Espletata e depositata la C.T.U., previa concessione dalle parti di proroga del termine per il deposito del lodo, all'udienza di discussione del 10 dicembre 2001 il collegio concedeva ulteriore termine al perito di ufficio per il deposito di relazione di chiarimenti, e contestualmente alle parti di memoria conclusionale, fissando altresì la data dell'udienza di discussione.

All'udienza di discussione dell'8 gennaio 2002, il Collegio si riservava.

V. — Il collegio, riunito in conferenza riservata, ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 28 novembre 2001, con la quale la Consulta ha affermato che «gli arbitri rituali possono e debbono sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale delle norme di legge che sono chiamati ad applicare, quando risulti impossibile superare il dubbio attraverso l'opera interpretativa», dichiarando altresì «non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella Regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe».

Pur trattandosi di sentenza *cd.* «interpretativa di rigetto» — non determinante quindi un effetto *erga omnes* —, il collegio non può ignorare che, sulla base della interpretazione allo stato fornita dal giudice delle leggi, sussiste nell'ordinamento una norma (l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 180/1998 su richiamato) che esclude la *potestas iudicandi* del Giudice arbitrale sulle «controversie relative alle opere pubbliche comprese in tutti i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali» (*cf.* sentenza n. 376/2001), attinenti quindi anche alle opere pubbliche promosse ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, qual è quella sulla quale esso è chiamato a decidere.

Nella sentenza n. 376/2001 la Corte costituzionale si è espressa sulla *q.l.c.* sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Carta, da un collegio arbitrale costituito ai fini della risoluzione di una controversia attinente alla realizzazione di un'opera pubblica *ex* titolo VIII della legge n. 219/1981, che aveva — tra l'altro — dubitato della riferibilità della normativa sospettata a controversie attinenti ad opere aventi titolo su detta legge, in quanto non solo *lex specialis*, ma anche perché il citato titolo VIII attiene non a «programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali» (questo il dettato della norma recante il divieto di affidamento ad arbitri delle controversie), bensì alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli.

Tale norma riveste dunque carattere essenziale anche ai fini della decisione del giudizio arbitrale, investendo addirittura il potere di decidere del collegio stesso.

VI. — Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale — Il collegio arbitrale ritiene rilevante per il giudizio la questione dell'applicabilità della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 («Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella Regione Campania») — convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267 —, e 8, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 («Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144»), in quanto l'eventuale applicabilità del medesimo escluderebbe la *potestas iudicandi* del collegio sui quesiti rivoltigli.

Come ben precisato nella ordinanza di rimessione del collegio arbitrale che ha incardinato il giudizio concluso con la sentenza n. 376/2001, il d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, al II comma dell'art. 3 prevede che «le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali». Successivamente al d.l. n. 180/1998, nella materia è intervenuto il d.lgs. n. 354 del 20 settembre 1999, recante disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981.

Secondo un'interpretazione giurisprudenziale, la lettera dell'art. 8, comma 1, lett. *d*) di tale decreto legislativo — prevedendo che il commissario straordinario nel procedere alla ricognizione del contenzioso in essere ai fini della definizione transattiva, prenda in esame «i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180» — consentirebbe di ritenere confermata l'estensione del divieto di ricorribilità al giudice arbitrale anche per controversie relative ad opere pubbliche promosse ai sensi della legge n. 219/1981.

Tale formulazione legislativa — se letta nel senso appena descritto — non pare consentire ampi spazi interpretativi, affermando che le istanze di accesso arbitrale notificate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 180/1998 non rientrano fra i giudizi in corso valutati ai fini della transazione (evidentemente in ragione della clausola impeditiva di arbitrati in quest'ultimo contenuta).

Sussiste dunque nell'ordinamento una norma che, ove ritenuta conforme a Costituzione, costituisce un insuperabile impedimento alla decisione del presente giudizio da parte di questo collegio arbitrale in ordine alle domande proposte dal Consorzio CPR2 con l'atto di accesso notificato il 15 novembre 1999 e successivamente precisate, attinenti al rapporto concessorio *ex lege* n. 219/1981 relativo all'opera di cui in epigrafe.

Pertanto, la normativa della cui legittimità si dubita risulta applicabile nella situazione *de qua* ed è impeditiva della pronuncia arbitrale sulle richieste avanzate nell'atto di accesso.

VII. — Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale — Il collegio arbitrale dubita della legittimità costituzionale della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 («Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella Regione Campania») — convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267 —, e 8, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 («Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144»), sotto profili diversi rispetto a quelli già oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale.

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 376/2001, il collegio ritiene sussistente la propria legittimazione a sollevare la q.l.c.; sul punto, non considera pertanto necessario offrire ulteriori argomentazioni.

Esso, pur conscio della non vincolatività della sentenza interpretativa di rigetto, ha tuttavia valutato di non potersi esimere dal sottoporre nuovamente ad esame di costituzionalità la normativa citata.

Osserva al riguardo il collegio che la Cassazione in situazione analoga ha ritenuto che «sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia *erga omnes*, facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione» (Sez. un. penali, 13 luglio 1998, n. 21).

Peraltro, la stessa Corte di legittimità ha riconosciuto addirittura il diritto per lo stesso giudice *a quo* di ripresentare la q.l.c. dopo una sentenza interpretativa di rigetto: *cfr.* Cassazione civile sez. I, 21 luglio 1995, n. 7950, per la quale «il giudice *a quo* resta libero di riproporre la stessa interpretazione posta a base dell'ordinanza di rimessione e rifiutata dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto, allorché la Corte abbia respinto l'interpretazione dell'autorità rimettente in base ad argomenti puramente ermeneutici, senza presupporre, o addirittura escludendo l'incostituzionalità della disposizione denunciata nella esegesi del giudice *a quo*».

Si procede pertanto ad illustrare le ragioni per le quali il collegio ritiene la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3, 2° comma, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 1811, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1995, n. 267, e dell'art. 8, 1° comma, lett. *d*), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 76 e 77 della Costituzione.

VIII-*a*. — Il collegio rileva che la normativa richiamata, letta nel senso impeditivo di qualsiasi *potestas iudicandi* in capo a giudici arbitrali, implicherebbe l'affermazione del potere della legge di incidere con effetti retroattivi su contratti (le clausole compromissorie) legittimi e validi al momento della loro stipulazione.

Nell'ordinamento vigente, fattore genetico del giudizio arbitrale è la volontà dei privati, che si può concretare nelle due figure distinte del compromesso (art. 806-807 c.p.c.) o della clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.).

Secondo la dottrina più autorevole, trattasi di due contratti *tout court* — come giustamente nota il Verde, *Diritto dell'arbitrato rituale* (Torino 1997) p. 37, anche il considerarlo invece «un accordo derivante dalla confluenza di manifestazioni unilaterali di volontà» non determinerebbe ripercussioni di rilievo, atteso che l'art. 1324 c.c. prevede l'applicabilità agli atti unilaterali delle norme che regolano i contratti —, per i quali, pur riconoscendo tale natura, sono state coniate diverse definizioni: «contratto avente ad oggetto non il diritto sostanziale

controverso, ma la scelta di un particolare mezzo per conseguire la tutela giurisdizionale del diritto» (VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, II ed., Milano 1971, p. 192); «contratto avente effetti processuali» (SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, II ed. Milano 1982, p. 49; definizione sostanzialmente accolta anche più di recente: FERRONATO, REBECCA, *Manuale dell'arbitrato*, II ed., Milano 1994, p. 107). Né pare possa dimenticarsi la lezione del SATTA (*Commentario al codice di procedura civile*, vol. IV, tomo 2<sup>o</sup>, Milano 1971, p. 190), il quale, ricordata la nozione della dottrina processualistica tedesca di «contratto processuale» (da lui considerata inaccettabile), giudicava addirittura troppo angusti i limiti del contratto per racchiudere la figura del compromesso, il quale si sostanzerebbe nella possibilità riconosciuta dalla legge al privato di comporre una controversia attraverso la determinazione di un ordinamento che non è quello del giudice ma quello del privato.

La individualità dell'accordo compromissorio quale contratto, e per di più contratto autonomo rispetto a quello cui inerisce, può quindi oggi affermarsi senza ombra di dubbio.

Di recente hanno trovato il proprio riconoscimento normativo nell'art. 808, ultimo comma, c.p.c., anche le osservazioni del CARNELUTTI (*Clausola compromissoria e competenza degli arbitri in Riv. dir. comm.* 1921, p. 327 ss.), già ampiamente condivise nel tempo dalla giurisprudenza: a seguito della cd. riforma dell'arbitrato (legge n. 25 del 5 gennaio 1994), per dirimere ogni possibile controversia, tale disposizione ora espressamente prevede che «la validità della clausola compromissoria deve esser valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce».

In quest'ottica, va dunque riaffermata non solo l'autonomia della figura contrattuale della «convenzione di arbitrato» (nozione nella quale il VERDE, *op. loc. cit.*, fa rientrare sia il compromesso che la clausola compromissoria) rispetto al contratto cui inerisce, ma anche rispetto al negozio accessorio rappresentato dall'atto con il quale ciascuna parte sceglie il proprio arbitro, indicando i quesiti ai quali intende chiedere una risposta giuridicamente vincolante al collegio il cui potere decisionale aveva già radicato al momento della sottoscrizione della convenzione di arbitrato. Tale negozio accessorio (usualmente denominato «domanda di arbitrato») può quindi esser correttamente definito quale «atto di integrazione del precedente negozio volto all'integrazione dello stesso, e, come tale, surrogabile dall'intervento del magistrato» (VERDE, *op. cit.*, p. 38).

La volizione privata idonea a legittimare il ricorso ad arbitri per una decisione giuridicamente vincolante su una *res* controversa va dunque considerata quale contratto, che, come tale, soggiace alle note regole interpretative di cui agli artt. 1362 ss. C.c.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in relazione alla sussistenza, al momento della sua sottoscrizione, delle condizioni richieste dall'ordinamento per la sua legittimità.

Il divieto contenuto nel d.l. n. 180/1998 implicherebbe invece un divieto con effetti retroattivi che pone — a parere di questo collegio — rilevanti problemi di compatibilità con principi generali dell'ordinamento, quali appunto quello opposto della irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), nonché quello del riconoscimento del carattere vincolante degli impegni assunti in sede di autonomia negoziale delle parti, quest'ultimo elevato al rango di principio di livello costituzionale dall'art. 41, comma 1, Cost., allorché queste abbiano già espresso, come è avvenuto nella materia in esame, la volontà di devolvere ad arbitri ogni controversia. In tal caso, la legge inciderebbe sul fatto o l'atto generatore del rapporto, nella specie la clausola compromissoria, eliminandone gli effetti, sia attuali che futuri (Cass. n. 271/1973, n. 1156/1966 e n. 6697/1975; Cons. Stato n. 895/1974), ponendosi palesemente in contrasto con il principio della certezza del diritto, certamente vulnerato da una disposizione che elimini successivamente gli effetti di un rapporto negoziale già sorto e pienamente valido ed efficace.

La norma in esame appare quindi in contrasto non solo con i suddetti principi generali dell'ordinamento, ma anche con canoni costituzionali, quale il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25), quello delle parità di trattamento (art. 3), quello incidente sull'autonomia contrattuale (art. 41, comma 1), introducendo la legge, in modo irragionevole, una diversità di regime nei confronti di clausole compromissorie stipulate nel medesimo tempo ed in base ad una stessa disposizione di legge (si pensi, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art. 16 legge n. 219/1981).

In altri termini, l'atto d'imperio normativo che, operando retroattivamente, destituisca di efficacia un negozio nato nella vigenza di una diversa normativa, viene a turbare non solo l'ordinato svolgimento delle relazioni economico-sociali su di esso fondate, con gravissimo attentato al principio di certezza e della stabilità dei rapporti giuridici già costituiti, ma anche i principi costituzionali richiamati.

*Tertium non datur.* O si ritiene:

a) che il divieto di cui al d.l. n. 180/1998 non abbia l'efficacia di incidere sulle convenzioni arbitrali valide e legittime al momento della loro sottoscrizione, e dunque ad esso non potrebbe riconoscersi il potere di far considerare nulle le domande di arbitrato proposte sulla base di clausole compromissorie ancora valide (in altre parole, attesa la natura di atto negoziale che riveste la clausola compromissoria, appare evidente come la sua validità o invalidità per contrarietà a norma imperativa debba valutarsi con riguardo al sistema legislativo vigente al momento in cui essa fu formata, sulla base del noto principio *tempus regit actum*);

oppure si ritiene:

b) che tale norma, in via eccezionale, e con efficacia generale (in ordine alla quale qualche dubbio suscita, tra l'altro, anche la *sedes materiae*) abbia abrogato/annullato tutte le convenzioni arbitrali relative a «programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali», sottoscritte precedentemente alla entrata in vigore della legge, in tal modo ledendo tuttavia non solo i noti e richiamati principi ermeneutici di interpretazione contrattuale e di successione/efficacia delle leggi nel tempo, ma anche gli indicati articoli della Carta costituzionale (art. 3, 25, 41 comma 1, 76 e 77).

b. Una soluzione intermedia — che è stata già prospettata in giurisprudenza: *cf.* sentenza Corte di appello di Napoli n. 1940/2001 — immagina di poter superare l'impasse affermando che la norma sospettata avrebbe inciso non sulle clausole compromissorie inserite nelle convenzioni di concessione *ex lege* n. 219/1981, bensì soltanto sulla proponibilità e legittimità delle domande di arbitrato successive all'entrata in vigore della norma.

Il collegio tuttavia ritiene di non poter condividere tale tesi.

Innanzitutto, in quanto non può ammettersi l'utilizzo impreciso e atecnico da parte del legislatore del termine «devoluzione» (la norma sospetta prescrive che «non possono essere devolute a collegi arbitrali»), che notoriamente ha il significato di radicare la competenza del giudice non al momento della effettiva proposizione della domanda di giustizia, bensì a quello anteriore in cui la legge o l'accordo delle parti (clausola compromissoria) individua il giudice della insorgenda controversia.

La conferma di tale corretta interpretazione — che non consente di condividere l'affermazione della Corte di appello napoletana — deriva da numerose norme di legge: per limitare l'analisi al solo codice di rito, *cf.* artt. 50-*bis*, n. 3; 669-*octies*, comma 4; 669-*novies*, comma 4; 669-*decies*, comma 2.

In altre parole, la corretta lettura del termine utilizzato dal legislatore non ammette di ritenere che il divieto ivi contenuto riguardi soltanto il momento successivo della proposizione delle domande di arbitrato, e non la preventiva individuazione del giudice competente, mercé (nella fattispecie) clausola compromissoria.

Inoltre, vale la pena di osservare come tale rilievo risulti confermato dal fatto che il legislatore, quando ha inteso individuare le materie che non possono formare oggetto di arbitrato, ha correttamente fatto riferimento al compromesso, e non all'atto successivo della domanda di arbitrato (*cf.* art. 808 C.p.c.), fissando le materie non «compromettibili».

In ogni caso, la prospettata ipotesi interpretativa — ove se ne ammettesse la fondatezza — finirebbe con il violare altro principio costituzionale, quello di cui all'art. 41, comma 1, il quale garantisce l'autonomia privata.

La imposizione di condizioni restrittive per lo svolgimento della autonomia contrattuale, come la modificazione e l'eliminazione di clausole di contratto, è ammissibile quando esse siano contrastanti con l'utilità sociale; l'autonomia contrattuale deve cedere di fronte a motivi di ordine superiore, economico e sociale, considerati rilevanti dalla Costituzione (*cf.* GALGANO, *Il diritto privato fra codice e costituzione*, Bologna 1978, p. 125). La mancanza di tali motivi «di ordine superiore» — che non si ritiene possano rinvenirsi in un apodittico interesse al rapido esito delle controversie attinenti ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, in quanto lo stesso non sarebbe certo garantito dalla esclusione degli arbitrati; né in

ragione dell'elevato assunto valore delle relative controversie, in quanto non solo la norma sospetta non pone limite di valore economico, ma anche perché controversie di valore anche maggiore non subiscono lo stesso divieto (si pensi che le controversie facenti capo all'ex Ministero LL.PP., ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammontano a circa lire 3.000 Mld., mentre quelle attinenti all'esecuzione di opere *ex lege* n. 219/1981 a circa lire 600 Mld.: fonti Ministero infrastrutture e Commissariato straordinario di governo); né in un disfavore dell'ordinamento per gli arbitrati: ma sul punto *cf. infra* sub d. — fa quindi ritenere la norma in violazione dell'art. 41, comma 1, Cost.

c. Non può essere dimenticato poi che la norma in discussione incide su temi di rilievo soprattutto processuale, e non sostanziale, che devono essere interpretati nel quadro ordinamentale che emerge dalla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 376/2001, nella parte in cui afferma che «l'arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l'aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione».

Essa precisa poi che il giudizio arbitrale «è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione».

Il collegio ritiene che l'effettuata equiparazione del giudice arbitrale agli organi della giurisdizione ordinaria possa determinare conseguenze anche sotto un profilo costituzionale, rilevante per la questione in esame.

Il collegio dubita cioè che la norma sospettata, che avrebbe inciso sulla validità delle clausole compromissorie, possa aver determinato una violazione della norma di cui all'art. 25 Cost., in quanto essa distoglie *ex post* le parti dal loro giudice naturale precostituito *secundum legem*, da intendersi quale quello che essi si erano legittimamente precostituito con atto lecito di sovrana autonomia, previsto, garantito e disciplinato dalla legge (la clausola compromissoria).

Il collegio conosce la giurisprudenza consolidata che ha considerato «la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale» (*cf. Cass. n. 12175/2000, n. 5717/1998*), ma ritiene che la sentenza della Corte costituzionale n. 376/2001, nella sua ampiezza di argomentazioni convergenti, porta ad acquisire alla definizione di giudice naturale anche quello arbitrale, non rinvenendosi allo stato motivi ostativi a tale conclusione.

Tale opinione è confermata dal fatto che l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale») fa esplicito ed inequivocabile riferimento ad una «autorità giurisdizionale» (comma 1), innanzi alla quale nel corso del giudizio può esser sollevata la q.l.c. in via incidentale, e che la medesima norma ribadisce lo stesso termine specificando (comma 4) che la q.l.c. può essere sollevata anche «di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio».

Potendo esser sollevata la q.l.c. incidentale soltanto da un'autorità giurisdizionale, ed essendo stata affermata la legittimazione degli arbitri rituali a sollevare la q.l.c., appare evidente che tale natura non possa non esser riconosciuta ai collegi arbitrali rituali a seguito della sentenza n. 376/2001.

Né pare possa condurre ad una discriminazione nei confronti dei collegi arbitrali il collegamento rinvenibile tra l'art. 25, primo comma, Cost., e l'art. 102, primo comma, Cost., per il quale «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

È noto, difatti, che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha nel tempo riconosciuto la natura di funzione giurisdizionale anche ad organi che sono chiaramente al di fuori dell'ordinamento giudiziario, inteso nel senso di cui all'art. 102, primo comma, Cost.

Basti ricordare al proposito le sentenze relative alla legittimazione a sollevare la q.l.c. da parte degli ordini professionali (n. 189/2001, n. 284/1986), nelle quali la natura giurisdizionale «viene desunta principalmente dal fatto che avverso le decisioni dei consigli, inerenti alle attribuzioni suddette (materia disciplinare e iscrizione all'albo), è direttamente previsto il ricorso per Cassazione, il quale nel nostro sistema è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale» (così la citata sentenza n. 284/1986, la quale richiama a conforto anche la pregressa giurisprudenza della stessa Corte: n. 110/1967, n. 114/1970, n. 27/1972, n. 175/1980).

In aggiunta, il Collegio ritiene che la interpretazione della norma di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione vada ora integrata con l'art. 111 Cost., nel testo novellato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2/1999. In particolare, i primi due commi dell'art. 111 stabiliscono ora: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

La lettura combinata delle due disposizioni consente di confermare la già consolidata opinione della Corte, la quale ha ritenuto di poter estendere l'ambito dei soggetti legittimati a sollevare la q.l.c. in via incidentale sulla scorta della stessa interpretazione di cui alla appena citata sentenza n. 284/1986. In particolare, per quanto qui interessa, il procedimento innanzi ad un collegio arbitrale rituale gode di tutti i presupposti ed elementi del «giusto processo» individuati dall'art. 111 Cost., e pertanto rispetta a pieno titolo i principi della giurisdizione nel quadro costituzionale.

Alla luce di questi presupposti, ritenuta la configurazione del procedimento innanzi a collegio arbitrale rituale quale giudizio innanzi ad autorità giurisdizionale legittimata a sollevare q.l.c., constatato che l'efficacia delle clausole compromissorie nella regolamentazione di interessi di natura privatistica quali contratti idonei ad individuare *ex ante* il giudice competente per la risoluzione di eventuali controversie *inter partes* discende dalla legge, questo collegio — pur consapevole della novità della prospettazione — non ravvede ostacolo nel considerare il collegio arbitrale quale giudice naturale delle parti che ad esso risultino vincolate da una clausola compromissoria che non infranga i divieti di cui all'art. 806 c.p.c., o un qualsiasi altro divieto purché precedente alla sottoscrizione della clausola compromissoria.

Sulla base di tale inquadramento, risulta evidente che l'annullamento *ex post* delle clausole che, secondo la legge, radicano la competenza del giudice arbitrale per la risoluzione di controversie tra privati (come risulterebbe dall'interpretazione giurisprudenziale della norma sospettata), determina un chiaro *vulnus* al richiamato principio di precostituzione del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha avuto modo di prendere una netta posizione sin dal 1963 (sentenza n. 2), ove, nell'evidenziare la maggiore rilevanza della precostituzione rispetto alla individuazione del singolo giudice, ha affermato che «l'art. 25 Cost. vieta di imporre la competenza di un giudice non precostituito, e quindi di interdire il ricorso al giudice istituito, ma non pone limitazioni al potere soggettivo di scegliere fra più giudici egualmente competenti secondo l'ordinamento generale».

Più di recente, con ordinanza n. 176 del 20 maggio 1998, lo stesso giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che «il principio della precostituzione per legge del giudice naturale è leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e “a posteriori” oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25, comma 1 Cost., ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un “*discrimen*” della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti».

Sulla scorta di tale affermazione, il collegio ritiene sussistere il dubbio di costituzionalità della norma di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 180/1998, sotto il duplice profilo sia della designazione del giudice «a posteriori» (che risulta *in re ipsa*, dovendo esso essere individuato sulla base di una norma successiva), sia della «eccezione singolare alle regole generali».

Sotto questo ultimo aspetto, va osservato che in tema di realizzazione di opere pubbliche non si rinvencono nell'ordinamento regole generali che dispongano divieti alla devoluzione delle controversie a collegi arbitrali.

Anzi, l'opzione arbitrale in materia di opere pubbliche risulta essere espressamente consentita dall'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994. Essa è inoltre espressamente ammessa anche dall'art. 6, comma 2, della legge n. 205/2000, in materia di giurisdizione amministrativa. La regola generale è dunque da rinvenire nella libertà e autonomia delle parti nella eventuale attivazione della potestà arbitrale, e conseguentemente la norma sospettata — in quanto sottrae alle parti in una materia specifica («opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali»), peraltro in modo irragionevole, il potere di far decidere le loro controversie da collegi arbitrali — si pone quale evidente «eccezione singolare alle regole generali», nel senso lesivo del principio invocato già rilevato dalla sentenza n. 176/1998.

d. La norma non pare sottrarsi neanche alla denuncia di violazione del parametro di cui all'art. 3 Cost., con precipuo riferimento al generale canone di ragionevolezza, e a quello della disparità di trattamento per situazioni identiche.

Appare difatti chiaramente incongruo ammettere che la norma impeditiva degli arbitrati trovi il suo giusto spazio anche nelle disposizioni aventi ad oggetto la «definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219», considerato che una delle caratteristiche tipiche e dei pregi riconosciuti all'arbitrato è proprio la maggior celerità dei giudizi.

Viceversa, secondo la norma sospettata, nella interpretazione condivisa dalla sentenza n. 376/2001, tutte le controversie riguardanti opere di ricostruzione di qualsiasi calamità naturale, dovrebbero essere affidate alla cognizione del giudice ordinario, la cui poca celerità (con il conseguente aggravio di spese e costi, non solo sotto il profilo legale, ma anche sotto quello dell'incremento delle voci di interessi e rivalutazione) è fatto notorio.

Né la oggettiva irragionevolezza potrebbe esser superata considerando un preminente interesse pubblico sulla materia, atteso che non si capirebbe come tale interesse — ammesso che possa individuarsene uno di tal genere — possa esser salvaguardato impedendo il ricorso al giudizio arbitrale.

Tale opzione interpretativa si scontra quindi con l'assenza di «motivi di ordine superiore» e comunque di un preciso interesse pubblico al divieto di arbitrato *in subiecta materia*, che sicuramente non può rinvenirsi nell'elevato valore delle controversie in quanto risulterebbe allora irragionevole che il legislatore abbia vietato il ricorso ai giudici arbitri soltanto in una sola specifica materia tra quelle che lasciano presumere un elevato valore delle relative controversie.

Il divieto oggetto della normativa sospettata si scontra invece con il generale e sempre maggiormente diffuso apprezzamento che l'arbitrato riscuote nel nostro ordinamento, e anzi col recente ampliamento dei suoi limiti di applicabilità (legge n. 205/2000), donde l'irragionevolezza anche sotto questo specifico profilo.

Inoltre, l'art. 3 appare chiaramente leso, sotto il profilo del generale principio di eguaglianza, nel momento in cui soggetti privati (magari meno litigiosi) si vedono discriminati nella loro facoltà di adire il pattuito giudice arbitrale rispetto ad altri soggetti che invece, sulla base della medesima clausola compromissoria, avessero già attivato la clausola arbitrale prima dell'entrata in vigore della norma sospettata.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 8, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 54 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio; all'esito della decisione della questione che rimette alla Corte costituzionale;*

*Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla propria segreteria per ogni altro adempimento relativo.*

Così deciso in Napoli, addì 18 febbraio 2002

*Il Presidente: DI RIENZO*

## N. 151

*Ordinanza del 15 febbraio 2002 emessa dal tribunale di Cassino, sez. distaccata di Sora  
nel procedimento civile vertente tra Lamesi Giovanni e amministrazione provinciale di Frosinone*

**Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 72 del ruolo generali affari contenziosi dell'anno 2000, vertente tra Lamesi Giovanni, domiciliato elettivamente in Sora, via Vittorio Emanuele III n. 31, presso lo studio del proc. avv. D. Lecce, che lo rappresenta e difende per procura speciale apposta a margine della citazione, attore, e amministrazione provinciale di Frosinone, in persona del Presidente *pro tempore*, convenuta contumace, avente ad oggetto: risarcimento danni;

## CONSIDERATO

Che Giovanni Lamesi, con citazione notificata *ex art.* 145 c.p.c. in data 1° febbraio 2000, ha chiesto al Tribunale di Cassino — Sezione distaccata di Sora — di dichiarare illegittima l'occupazione e l'acquisizione eseguita *sine titulo* dall'amministrazione provinciale di Frosinone sull'immobile di sua proprietà e, di conseguenza, di condannare l'ente convenuto a corrispondergli il valore integrale dell'area illegittimamente occupata ed irreversibilmente asservita all'interesse pubblico, nonché il risarcimento dei danni provocati dall'abbattimento delle piante e dalla mancata coltivazione del fondo dal 1993 in poi, per un ammontare complessivo di L. 10.000.000 o per la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31 maggio 1993 al soddisfo;

Che, a fondamento della domanda, l'attore ha esposto di essere proprietario in Castelliri, località San Paolo, di terreni, distinti in catasto al foglio n. 12, particelle n. 167 e n. 169.

Con deliberazione n. 544 del 18 marzo 1993, l'amministrazione provinciale di Frosinone aveva disposto l'occupazione in via d'urgenza, per un periodo di cinque anni, di una parte di tali immobili, al fine di realizzare un ponte ed una variante alla strada provinciale, che collegava Castelliri a Chiaiamari di Monte San Giovanni Campano. Il termine quinquennale dell'occupazione d'urgenza era trascorso inutilmente e l'area occupata era stata irreversibilmente asservita all'interesse pubblico, mediante la realizzazione dell'opera progettata, senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio o corrisposta un'indennità.

Il comportamento illecito dell'amministrazione, produttivo di danno, imponeva alla medesima di corrispondere all'attore il valore dell'area illegittimamente occupata ed asservita irreversibilmente all'interesse pubblico, nonché il risarcimento dei danni causati;

Che l'ente convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;

Che è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e, a seguito del deposito della relazione, il giudice ha provveduto ai sensi degli artt. 281-*quinquies* e 190 c.p.c.;

Che, pur non essendo stata rilevata dalle parti, va esaminata d'ufficio, in via pregiudiziale, la questione se il giudice adito abbia giurisdizione sulla domanda proposta dall'attore (*cf.* art. 37 c.p.c.);

Che ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, va individuata la norma che attribuisce la competenza giurisdizionale nella presente controversia;

Che a tale scopo, occorre far riferimento alla disciplina introdotta dagli artt. 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

L'art. 34 comma 1 del decreto legislativo citato ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, in materia urbanistica ed edilizia, mentre il comma 2 dell'art. 34 ha precisato che, agli effetti del decreto legislativo n. 80/1998, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio e il comma 3 ha stabilito che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; l'art. 35 comma 1 ha previsto che il giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto;

Che l'espressa previsione in ordine alla mancata innovazione alla giurisdizione del giudice ordinario comporta che le cause inerenti alle procedure espropriative promosse a fini di gestione del territorio ed aventi ad oggetto diritti differenti dai crediti indennitari, conseguenti a comportamenti della pubblica amministrazione, siano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (*cf.* in tema, Tribunale Palermo, 6 maggio 1999, in *Urbanistica e appalti*, 1999, 950; Tribunale Napoli, 14 giugno 2000, in *Danno e resp.*, 2000, 889; T.a.r. Puglia, sez. Bari, sent. 11 gennaio 2002, n. 167, in *Internet: www.diritto.it*; T.a.r. Puglia, sez. I, Lecce, 17 gennaio 2000, n. 12, in *Foro Amm.*, 2000, 2386; Cons. Stato, sent. 14 giugno 2001, n. 3169, in *Italia Oggi*, 13 settembre 2001 n. 217, pg. 30; Cass. civ., sez. un., 25 maggio 2000, ord. n. 43, rel. Graziadei, in *Foro it.*, 2000, I, 2143);

Che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, le controversie in cui si faccia valere il diritto al risarcimento del danno per illegittima occupazione o il diritto al risarcimento del danno causato dalla trasformazione dell'occupazione illegittima in espropriazione sostanziale od occupazione acquisitiva sono state trasferite dal giudice ordinario al giudice amministrativo, con riferimento al settore delle espropriazioni;

Che tale interpretazione appare preferibile, ove si consideri che il legislatore, nell'ultimo comma dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, si è curato di precisare che nessuna innovazione è stata apportata alla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alle controversie aventi ad oggetto i crediti indennitari, conseguenti ad atti di natura espropriativa o ablativa;

Che da ciò si deduce, argomentando *a contrario* che le controversie suindicate sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto dell'ampia formulazione della materia urbanistica, che concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (*cf.* Cass. civ., Sez. unite, 14 luglio 2000, n. 494, rel. Preden), e dell'esteso ambito dell'oggetto delle controversie (atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche; *cf.* in giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., ord. n. 43/2000 cit.).

Nell'ambito della disciplina delineata dalle norme contenute negli artt. 34 e 35 comma 1 d.lgs. n. 80/1998, va inquadrata la controversia in esame, poiché l'attore ha chiesto, previa declaratoria dell'illegittimità dell'acquisizione e dell'occupazione *sine titulo* dell'immobile di sua proprietà da parte dell'amministrazione provinciale, l'accoglimento di una pretesa risarcitoria, conseguente al comportamento illecito della pubblica amministrazione (realizzazione dell'opera pubblica progettata, conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo occupato, nonostante la scadenza del termine finale dell'occupazione e la mancata emissione del decreto di espropriazione) in materia urbanistica (nel caso di specie, l'attuazione di un progetto di intervento straordinario sulla viabilità provinciale: *cf.* deliberazione della giunta municipale n. 544 del 18 marzo 1993, appendice n. 1 alla relazione del C.t.u.);

Che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 commi 1 e 2 e 35 comma 1, in riferimento agli artt. 76 e 77 comma 1 Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita con l'art. 11 comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Che la rilevanza della questione deriva: a) dal fatto che la controversia è stata introdotta dopo il 30 giugno 1998, con conseguente applicabilità dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 45 comma 18 d.lgs. n. 80/1998; b) dal fatto che la causa ha ad oggetto il diritto di proprietà dell'attore,

che si assume inciso dal comportamento illecito dell'ente convenuto, osservato nel corso di un procedimento espropriativo, finalizzato alla realizzazione di un ponte e di una variante ad una strada provinciale, e il risarcimento del danno arrecato a tale diritto; c) dal fatto che la soluzione della questione pregiudiziale, rilevabile anche d'ufficio, se il giudice adito abbia giurisdizione sulla domanda proposta dall'attore (come innanzi riportata), esige, per quanto in precedenza esposto, l'applicazione delle norme, della cui conformità alla Costituzione si dubita;

Che in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, va rilevato come, con sentenza n. 292 del 17 luglio 2000, investita della questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, la Corte costituzionale ha ritenuto tale articolo (il cui comma 1 ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, e il cui comma successivo ha formulato un'elencazione non tassativa di tali controversie) non conforme alla norma costituzionale, per eccesso di delega, poiché l'art. 11 comma 4, lettera g) della legge n. 59 del 15 marzo 1997 non consentiva di estendere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo all'intero ambito della materia dei servizi pubblici operato dall'art. 33.

L'art. 11 comma 4 lettera g) della legge di delega n. 59/1997 prevede, a parte la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici (cfr. art. 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054: «Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre ... »).

Nella sentenza citata, la Corte costituzionale ha ritenuto che «l'estensione della giurisdizione amministrativa esistente, tanto di legittimità che esclusiva, era il compito assegnato al legislatore delegato; i diritti patrimoniali consequenziali, in essi compreso il risarcimento del danno, erano l'oggetto (normativamente individuato) di tale estensione; e le tre materie dell'edilizia, urbanistica e servizi pubblici si ponevano come l'ambito all'interno del quale la giurisdizione amministrativa doveva essere estesa».

Ad avviso del giudice rimettente, anche gli artt. 34 comma 1 e 2 e 35 comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998 sembrano eccedere dall'ambito della delega, per ragioni simili a quelle già esposte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 292 del 2000.

L'art. 11 comma 4 lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 attribuiva al legislatore delegato il compito di estendere la giurisdizione generale di legittimità o esclusiva, già spettante al giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, alle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali, «ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno» (l'oggetto dell'estensione era circoscritto pur sempre alle questioni concernenti i diritti patrimoniali consequenziali).

Le norme affette da dubbi di legittimità costituzionale, non limitandosi ad ampliare la preesistente giurisdizione generale di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, nei termini indicati dal legislatore delegato, hanno creato una giurisdizione esclusiva e piena, che si estende anche alle questioni concernenti il risarcimento del danno ingiusto, inteso non soltanto come diritto patrimoniale consequenziale ex art. 30 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (cfr. art. 35 comma 1 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), e riguarda l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica ed edilizia;

Che la rilevanza della questione appare sussistere anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000 n. 205, il cui art. 7 ha sostituito l'art. 34, riproducendone sostanzialmente il contenuto.

La nuova disciplina non ha efficacia retroattiva, non essendo la retroattività stata prevista espressamente, ma trova applicazione soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (la citazione introduttiva del presente giudizio è stata notificata in data 1° febbraio 2000), tenuto conto del principio della *perpetuatio iurisdictionis* desumibile dall'art. 5 c.p.c.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 commi 1 e 2 e dell'art. 35 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 76 e 77 comma 1 Cost. per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Sora, addì 15 febbraio 2002

*Il tribunale in composizione monocratica: LOTITO*

02C0260

N. 152

*Ordinanza del 21 agosto 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 marzo 2002)  
emessa dal Tribunale, sez. per il riesame di Napoli, sull'appello proposto da Rea Francesco*

**Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Violazione del principio costituzionale che riserva alla legge la determinazione della durata dei termini di custodia preventiva.**

- Cod. proc. pen., art. 297, comma 3.
- Costituzione, art. 13, comma quinto.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato, all'esito dell'odierna udienza camerale, la seguente ordinanza sull'appello presentato il 15 settembre 2000 dal difensore di Rea Francesco avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. in sede in data 4 luglio 2000 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare applicata nei confronti del Rea con ordinanza del 16 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione, con sentenza del 2 febbraio 2001, dep. 1º marzo 2001, dell'ordinanza di questo tribunale in data 10 ottobre 2000 che aveva, in accoglimento del gravame, dichiarata l'inefficacia della misura ed imposto al Rea il divieto di dimora nelle Province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta;

RILEVATO

Che con l'impugnato provvedimento il g.i.p. ha rigettato l'istanza difensiva ritenendo che tra i fatti oggetto della prima ordinanza (omicidio Fico/Poricelli e connessi reati concernenti le armi) e quelli contestati al Rea con l'ordinanza del 16 febbraio 2000 (associazione camorristica e concorso nell'omicidio Fucile) non sussistesse il nesso teleologico richiesto dall'art. 297, comma 3, atteso «che l'omicidio oggetto della prima ordinanza risale a circa sei mesi prima dell'attività associativa oggetto della successiva contestazione e faceva riferimento a situazioni pregresse collegabili a soggetti e fatti del tutto diversi» e che, benché la fonte di prova fosse per entrambi la medesima attività di intercettazione ambientale, tuttavia i fatti oggetto della seconda ordinanza erano stati riferiti al p.m. solo con un'informativa del gennaio 1999, successiva al rinvio a giudizio disposto in relazione al primo fatto;

Che con i motivi d'appello la difesa, premesso che il tribunale costituito *ex art.* 310 c.p.p. aveva dichiarata l'inefficacia della misura disposta a carico di Mollo Francesco avente identica posizione processuale in quanto raggiunto da entrambe le ordinanze in questione (con decisione divenuta nelle more definitiva, avendo la 2<sup>a</sup> sez. della Corte di cassazione, con sentenza n. 02121/01 del 20 marzo 2001 dep. 2 luglio 2001, dichiarato inammissibile il ricorso del p.m., ndr) ha dedotto innanzi tutto l'erroneità del rilievo del g.i.p. circa il tempo dell'omicidio Fico/Porricelli atteso che esso avvenne dopo quello in danno del Fucile (oggetto della seconda ordinanza), inquadrato nella lotta tra clan camorristici contrapposti, matrice questa comune anche all'omicidio Fico/Porricelli, entrambi addebitati, sulla base delle medesime intercettazioni, al Mollo ed al Rea; che la prima informativa dei Carabinieri di Torre del Greco risale al 17 febbraio 1998 di tal che il p.m. era in possesso di tutti gli elementi per la contestazione dei delitti oggetto dell'ordinanza del 16 febbraio 2000 già prima dell'emissione della prima ordinanza e che sarebbe in ogni caso assolutamente illogico ed inspiegabile che, mentre per l'omicidio Fico/Porricelli sono state svolte immediate indagini, per l'altra vicenda, emersa contestualmente alla prima, non sia stata svolta alcuna attività per circa otto mesi;

Che in accoglimento del gravame, questo tribunale, costituito *ex art.* 310 c.p.p., ha annullato l'impugnata ordinanza ritenendo che, essendo il p.m. in possesso di tutti gli elementi sufficienti alla contestazione dei fatti oggetto dell'ordinanza del 16 febbraio 2000 già prima dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fosse necessaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 297, comma 3 c.p.p., la sussistenza del nesso teleologico di cui all'art. 12, comma 1 lettera *b)* e *c)* limitatamente ai reati commessi per eseguire gli altri, richiamando il prevalente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione sul punto;

Che con la surricordata sentenza di annullamento, la Cassazione ha censurato tale decisione per violazione di legge affermando il principio che «come si desume in modo inequivoco dal tenore letterale e logico della norma richiamata, il divieto della contestazione a catena opera — nel caso (come quello di specie) in cui sia stata disposta con più ordinanze la medesima misura cautelare per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza — sempre che in relazione a tali fatti sussista connessione ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettere *b)* e *c)* c.p.p., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri e sempre che si tratti di fatti desumibili dagli atti del procedimento prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione» e rilevando altresì difetto di motivazione per aver il tribunale ommesso «di indicare sulla base di quali concreti elementi è stato raggiunto il convincimento che l'attività di intercettazione fosse sicuramente tale da integrare in se stessa la sussistenza di elementi indiziari gravi e precisi e concordanti in ordine ai fatti tutti oggetto della seconda ordinanza di custodia cautelare ivi compresa la individuazione dei partecipi al clan Veneruso»;

Osserva che quest'ultimo profilo — attinente al difetto di motivazione e che pertanto non vincola questo giudice di rinvio a ritenere necessari, per l'emissione dell'ordinanza cautelare indizi gravi precisi e concordanti né a ritenere che per emettere ordinanza cautelare in relazione al delitto di cui all'art. 416-*bis* sia necessaria l'individuazione dei partecipi al clan e non bastino gravi indizi in ordine alla sussistenza dell'associazione e alla partecipazione ad essa del soggetto indagato, trattandosi di meri passaggi argomentativi esplicativi della necessità di provvedere all'indicazione, omessa nel provvedimento impugnato, degli elementi integranti le condizioni di cui all'art. 273 c.p.p. — risulta in effetti pregiudiziale dal momento che se l'indagine richiesta avesse, in fatto, esito negativo difetterebbero in radice le condizioni di applicabilità dell'art. 297, comma 3 c.p.p. Ha invero sostenuto il p.m. nel suo parere al g.i.p. e poi nel ricorso per cassazione, che né al momento dell'esercizio dell'azione penale in ordine ai fatti di cui al primo titolo custodiale nè, a maggior ragione, al momento dell'emissione di questo, esisteva a carico del Rea un quadro indiziario connotato dal requisito della gravità in ordine al reato di cui all'art. 416-*bis* e di concorso nell'omicidio Fucile contestati con la seconda ordinanza (nella quale non è stato contestato al Rea alcun reato di evasione — addebitati invece al Mollo — come erroneamente sostenuto nella sentenza della Cassazione) atteso che:

l'informativa del 17 aprile 1998 atteneva ad una sparuta parte delle intercettazioni ambientali aventi ad oggetto dialoghi circa il delitto di tentata estorsione ascritto al Mollo;

un quadro indiziario adeguato, idoneo a contestare la fattispecie dell'associazione camorristica e gli altri reati di cui alla successiva ordinanza è stato offerto solo dall'informativa dei CC. del 16 febbraio 1999 contenente gli elementi investigativi in base ai quali erano stati compiutamente identificati i soggetti accusati di aver costituito o preso parte, insieme al Rea, al clan Veneruso nonché quelli necessari per contestare il concorso nell'omicidio Fucile;

la mera disponibilità materiale delle bobine delle intercettazioni (avvenuta con la cessazione dell'attività d'intercettazione nell'aprile del 1998) non implica per il p.m. anche la conoscenza del contenuto dei dialoghi intercettati, essendone necessaria la trascrizione;

la indispensabile e complessa attività di ricerca dei dati di riscontro è stata portata a conoscenza dell'Ufficio di Procura solo con l'informativa del 16 febbraio 1999, successiva persino al rinvio a giudizio del Rea e del Mollo in ordine all'omicidio Fico/Porricelli oggetto dell'ordinanza dell'ottobre 1998;

Siffatte affermazioni non possono però, ad avviso di questo tribunale, esser condivise.

Va innanzi tutto rilevato che a norma degli artt. 267, comma 4 (secondo cui il p.m. procede alle operazioni di intercettazione personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di p.g.) e 268, commi 2, 3 e 4 (secondo cui nel verbale delle operazioni di intercettazione è trascritto anche sommariamente il contenuto delle comunicazioni intercettate; i verbali e le intercettazioni sono immediatamente trasmessi al p.m. che, salva l'eccezione di cui al comma 5, entro 5 giorni provvede al deposito in segreteria) il p.m. che ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'intercettazione non ha la mera disponibilità materiale delle bobine ma, con i verbali, anche la piena disponibilità giuridica degli elementi di prova emergenti dal contenuto delle comunicazioni, tanto che la giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere che, ai fini della richiesta di misura cautelare, non è affatto necessario attendere la trascrizione delle registrazioni ma sono sufficienti i verbali contenenti sommariamente il contenuto delle comunicazioni (cd. brogliacci).

Ne consegue che in tanto potrebbe affermarsi che il quadro indiziario abbia assunto il requisito della gravità solo a seguito dell'informativa dei Carabinieri di Torre del Greco del 16 febbraio 1999 in quanto con essa fossero stati portati a conoscenza o i riscontri esterni eventualmente necessari ovvero gli esiti delle indagini eventualmente necessarie per l'identificazione degli interlocutori o dei personaggi cui costoro si riferiscono durante le conversazioni intercettate.

Ma nel caso di specie non è così, né in relazione al delitto di cui all'art. 416-*bis* né in relazione al concorso nell'omicidio Fucile, contestati al Rea con la successiva ordinanza del 16 febbraio 2000.

Quanto all'ipotesi associativa, va infatti evidenziato che già nell'ordinanza cautelare applicativa della custodia cautelare in carcere per l'omicidio Fico/Porricelli, emessa nell'ottobre del 1998, venne contestata al Mollo ed al Rea l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 avendo agito «avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* C.P. essendo il Mollo ed il Rea appartenenti ad organizzazione camorristica» e, nella richiesta del p.m. riportata come parte integrante della motivazione, si legge: «successivamente i CC. di Torre del Greco, con informativa del 17 febbraio 1998, nell'ambito dell'attività di indagine condotta nei confronti del clan Veneruso (operante in Volla e paesi limitrofi) evidenzia vano il contenuto di una conversazione ... (nel corso della quale) il Mollo parla con un suo amico in corso di identificazione e fa riferimento ad alcuni personaggi affiliati al clan di cui egli stesso fa parte ... parla, tra gli altri, anche di Rea Francesco detto "o' Pagliesco" raccontando dell'esecuzione dell'omicidio "del marito e della moglie" individuato dagli inquirenti in quello dei coniugi Fico/Porricelli, avvenuto il 29 gennaio 1997» Orbene la stessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991 nei termini suindicati sta a significare che già in quel momento esistevano, nei confronti del Rea e del Mollo, indizi gravi anche in ordine alla loro partecipazione al «clan Veneruso».

L'inconfutabile conferma di ciò proviene dalla richiesta di applicazione della misura successivamente formulata dal p.m. (ed accolta dal g.i.p. con l'ordinanza del 16 febbraio 2000) che, in relazione all'esistenza del clan Veneruso e alla partecipazione ad esso del Rea, così motiva:

«Il clan Veneruso deve il suo nome a Gennaro Veneruso, promotore e capo carismatico indiscusso, come si vedrà, del gruppo che opera prevalentemente nell'area del comune di Volla. Attualmente il clan Veneruso si è assicurato una posizione di assoluto ed esclusivo predominio nell'area vollese, imponendo la propria forza di gruppo organizzato sia nei confronti della popolazione sia nei confronti dei clan operanti nei comuni vicini. La commissione di efferati delitti contro l'incolumità personale nei confronti di "nemici" esterni ma anche interni all'associazione stessa (si pensi in particolare al duplice omicidio Fico-Porricelli e all'omicidio di Fucile Francesco di cui si dirà) ha "accreditato" gli uomini del clan Veneruso presso le altre organizzazioni militari; d'altro canto la forza militare manifestata dal clan Veneruso per la realizzazione dei propri scopi e la sorprendente disponibilità di armi di vario tipo ha contribuito a dare maggiore spessore alla capacità intimidatoria dell'organizzazione stessa. Il clan Veneruso può infatti contare su uno stato di effettiva soggezione e omertà della popolazione, circostanza questa che consente all'organizzazione di perpetrare delitti in maniera quasi indisturbata e anzi al riparo dal rischio di possibili denunce da parte delle vittime. Come si dirà più diffusamente in seguito, l'attività illecita al tempo stesso più redditizia e diffusa nell'area vollese è, secondo quanto riferito dalle stesse forze dell'ordine,

quella delle estorsioni. Ciò sia perché numerose sono le iniziative per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio del comune di Volla, sia perché il clan può contare sulla scarsa collaborazione con le forze dell'ordine da parte della popolazione civile, che solo di rado ha denunciato episodi di violenza e/o minaccia».

Prima di concentrare l'attenzione sul clan Veneruso, è tuttavia opportuno inquadrare in chiave storica le alleanze createsi tra i diversi clan camorristici operanti nell'area vesuviana e in particolar modo nei comuni di Casalnuovo di Napoli e di Volla. Ciò al fine di evidenziare come lo stesso clan si sia nel tempo assicurato un ruolo di reale predominio e di effettivo controllo del territorio nella zona vollese. Il clan Veneruso si è infatti garantito da possibili ingerenze e intrusioni esterne ad opera di altri gruppi, sia grazie all'affermazione di forza che promana da tale posizione egemonica, sia attraverso un sistema di alleanze più o meno esplicite con i clan operanti nei comuni limitrofi.

In particolare Gennaro Veneruso era legato da un saldo vincolo di amicizia con Francesco Romano, esponente del clan Romano, operante in Casalnuovo di Napoli. Per meglio chiarire l'importanza di tale legame, occorre fare una premessa sulla guerra di camorra che in Casalnuovo dopo la eliminazione di Egizio Antonio si è aperta e per certi versi è tuttora in corso tra il clan Romano e il clan Piscopo per la spartizione del territorio e l'affermazione di egemonia per la gestione delle attività illecite. Antonio Egizio era, sin dai primi anni '90, il capo dell'organizzazione camorristica che gestiva e controllava direttamente il territorio di Casalnuovo e di Acerra, esercitando nel contempo anche una forte influenza sui clan operanti in territori confinanti, tra cui il clan Veneruso. Il 13 febbraio 1993, Egizio rimaneva vittima di un agguato deciso all'interno del suo stesso clan da parte delle famiglie Romano e Piscopo, che intendevano assumere la leadership del sodalizio e che per la stessa ragione entravano subito dopo in conflitto tra loro.

Orbene per Gennaro Veneruso il legame tra il suo clan e il clan Romano è tanto più prezioso proprio perché tale ultimo gruppo camorristico si contende con il clan Piscopo il potere egemonico nell'area di Casalnuovo, paese confinante con Volla. Ulteriore e ugualmente importante punto di unione tra il clan Romano e il clan Veneruso è, poi, il forte vincolo di amicizia che lega Francesco Rea, detto 'o Pagliesco, (elemento di spicco militante nel clan Romano) e Manna Pasquale (esponente di notevole rilievo, come si vedrà, del clan Veneruso). L'esistenza di una effettiva e solida rete di collegamento tra gli uomini del clan Veneruso e gli uomini del clan Romano e i reciproci interessi nel mantenere rapporti di «buon vicinato» nell'area dei comuni di Volla e di Casalnuovo è attestata, inoltre, dalle risultanze investigative che hanno condotto all'adozione del provvedimento restrittivo in carcere emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 353/1998 del 16 ottobre 1998 nei confronti di Mollo Francesco e Rea Francesco, accusati del duplice omicidio in danno di Fico Pasquale e Porricelli Lucia, avvenuto in Casalnuovo il 29 gennaio 1997. Tale vicenda delittuosa si iscrive a pieno titolo nella faida di camorra esistente in Casalnuovo tra il clan Piscopo e il clan Romano e proprio per questo segna un importante momento di saldatura tra gli uomini del clan Rea-Romano e gli uomini del clan Veneruso.

Il duplice omicidio Fico-Porricelli è infatti, nell'ambito di una catena di delitti per così dire a reazione tra i due clan, il frutto di una vendetta personale voluta da Rea Francesco e messa in atto da Mollo Francesco per l'omicidio di Rea Giuseppe, fratello di Francesco, e di Raffaele Di Donato verificatosi il 7 novembre 1994 in seguito ad un agguato voluto dall'organizzazione capeggiata da Piscopo Pino e mirato alla eliminazione di Rea Francesco (anche se poi, per effetto di un vero e proprio errore di persona, altre, come si vedrà, furono le vittime).

Ruolo decisamente significativo nella commissione del duplice omicidio Rea-Di Donato, lo ebbe la famiglia Fico, la quale, abitando in Casalnuovo in una abitazione posta di fronte a quella di Rea Francesco era stata incaricata di segnalare gli spostamenti di Rea Francesco, all'evidente scopo di consentire agli uomini del clan Piscopo di tendere a questo un agguato. La collaborazione prestata in tale circostanza dalla famiglia Fico trova ampia giustificazione alla luce dei rapporti pregressi esistenti tra Fico Pasquale e Rea Francesco.

Fico aveva infatti ottenuto da quest'ultimo un prestito di 18 milioni, per la restituzione del quale era stato pattuito un pagamento rateale; il Fico tuttavia dopo aver pagato la prima rata si mostrò inadempiente; non solo, ma quando il Rea pretese con insistenza che il Fico tenesse fede agli accordi presi, tra i due ne era nata una discussione accesa che evidentemente aveva fatto sorgere nel Rea un desiderio di vendicarsi e di punire l'atteggiamento prepotente e arrogante del proprio debitore. Questo motivo è alla base dell'attentato sotto forma di gambizzazione posto in essere dallo stesso Rea nei confronti di Fico Pasquale.

La trama che consente di inquadrare in un'unica cornice tali eventi è ben spiegata dai collaboratori di giustizia, Romanelli Giuseppe e Manna Amodio, sentiti dal p.m. di questa d.d.a. il 22 aprile 1998, i cui verbali sono acquisiti agli atti del procedimento.

Quanto poi alla valenza che deve essere attribuita alle dichiarazioni rese dai due collaboranti, si tenga presente che la seconda sezione della Corte di Assise di Napoli, nell'ambito del procedimento a carico di Manna Amodio, Romanelli Giuseppe, Capasso Antonio, Panico Gennaro, Fico Domenico e Cirella Aniello per l'omicidio di Rea Giuseppe e Di Donato Raffaele, nel valutare il contenuto delle dichiarazioni accusatorie ed autoaccusatorie dei due collaboratori, ha affermato «la attendibilità intrinseca di Manna e Romanelli, stante la complessiva fondatezza delle loro dichiarazioni, corrispondenti ai risultati della prova generica, nonché alle deposizioni testimoniali descritte, in mancanza di contestazioni di rilievo, deve ritenersi una costanza e coerenza delle stesse dichiarazioni e una loro autonomia, in quanto ispirate a fonti di conoscenza diretta e indiretta (per il Romanelli), riportando quest'ultimo la genesi delle sue accuse».

Al di là, poi, delle conclusioni cui è giunta la Corte di assise nel valutare la sussistenza in capo ai singoli imputati degli elementi per la affermazione della loro responsabilità penale in ordine al duplice omicidio Rea-Di Donato (la Corte ha emesso sentenza di condanna nei confronti di Manna e Romanelli e di assoluzione nei confronti di tutti gli altri, ciò che conta è la robusta convinzione negli ambienti criminali che il vero obiettivo dell'agguato era Rea Francesco e che i Fico ebbero un ruolo determinante nella fase esecutiva dell'assassinio. Di non poco significato, al riguardo è il contenuto delle dichiarazioni rese da Fico Pasquale il 30 dicembre 1996, cioè il giorno successivo a quello in cui il figlio Fico Domenico era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Napoli proprio con riferimento al duplice omicidio Rea-Di Donato. Fico Pasquale, presentatosi spontaneamente presso la caserma dei C.C. di Castello di Cisterna, nell'evidente intento di scagionare il figlio, attribuì a sé il ruolo e la condotta contestata a Fico Domenico, accusandosi in tal modo egli stesso di avere concorso nell'omicidio.

Appare dunque evidente che, anche a prescindere dalle risultanze dibattimentali, negli ambienti malavitosi in cui il duplice omicidio Rea-Di Donato è maturato, i Fico vengono individuati quali responsabili dell'azione delittuosa: da ciò la sete di vendetta di Rea Francesco contro Fico Pasquale e Fico Domenico.

A soddisfare tale abietto desiderio è, come si è detto, uno degli esponenti del clan Veneruso, Mollo Francesco, destinatario, unitamente a Rea Francesco dell'ordinanza di custodia cautelare n. 353/1998 emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli in relazione al duplice omicidio Fico-Porricelli.

Il forte legame con Rea Francesco consente al clan Veneruso di esercitare la propria influenza anche sulle zone limitrofe il comune di Volla, in particolare nella zona di Castello di Cisterna e nella località Casarea.

Che tale potere non sia poi solo una astratta potenzialità per il clan Veneruso emerge in maniera lampante dalla lettura di alcuni brani delle intercettazioni ambientali. In particolare, in un'occasione Mollo si lamenta con i propri compagni di essere stato costretto, lui che, si ricorda, era detenuto agli arresti domiciliari, a commettere un'evasione per recarsi in Castello di Cisterna al fine di dare una lezione a Gallo Claudio. Questi, che viene indicato nei dialoghi anche come lo zio di Rodolfo (Biondelli Rodolfo perse la vita in un agguato di camorra il 4 aprile 1996), è l'autore dei così detti «cavalli di ritorno», vale a dire delle estorsioni praticate per costringere le vittime a consegnare somme di danaro per riacquistare la disponibilità di autovetture di cui sono stati in precedenza derubati. Ciò che fa scattare la dura reazione di Mollo è la necessità di non esasperare gli animi della popolazione, la quale, di fronte a piccole ma pur sempre spiacevoli aggressioni alla propria vita quotidiana potrebbe essere indotta a cercare la protezione da parte delle Forze dell'Ordine. In altre parole il clan intende controllare il territorio di propria pertinenza anche e soprattutto ergendosi a tutore dell'ordine pubblico e sovrapponendosi in tal modo all'apparato statale.

#### II.b.1.C. Omicidio Fico-Porricelli.

È necessario premettere che per tale vicenda pende autonomo fascicolo processuale; se tuttavia si ritiene opportuno parlarne anche in tale sede è per mettere in risalto la riconducibilità dell'omicidio medesimo nell'ambito di un piano delinquenziale maturato all'interno dell'associazione del clan Veneruso.

Il 29 gennaio 1997, verso le ore 13,30 circa, in Tavernanova, vennero uccisi i coniugi Fico Domenico e Porricelli Lucia, i quali al momento dell'agguato si trovavano a bordo di una autovettura Alfa Romeo 75 di colore rosso, che viaggiava lungo la via Nazionale delle Puglie in direzione di Pomigliano d'Arco. La corsa fu arrestata dall'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, allorché i due coniugi, giunti all'altezza dell'incrocio per Casalnuovo (via Arcora) e per Volla (via Filichito), venivano affiancati da un'autovettura a bordo della quale viaggiavano i sicari.

Nel corso del sopralluogo, venivano rinvenuti 19 bossoli cal. 9 lungo e cal. 9 corto (come emerge dall'annotazione dei militari operanti intervenuti nell'immediatezza). La diversità dei bossoli rinvenuti sul luogo dell'omicidio, non compatibili in una sola pistola, rende evidente che sono state utilizzate due pistole semiautomatiche.

Una conferma dell'ingente volume di fuoco con il quale furono investite le vittime, si ricava dai referti medici dell'ospedale «Loreto Mare» di Napoli, nei quali si dà atto della presenza di numerose ferite d'arma da fuoco rinvenute su entrambe le salme.

L'identificazione dei responsabili di tale azione delittuosa in Mollo Francesco, quale esecutore materiale, e in Rea Francesco, quale mandante, è stata possibile grazie alle risultanze probatorie dell'attività di intercettazione ambientale svolta presso l'abitazione di Mollo Francesco, ove lo stesso si trovava ristretto agli arresti domiciliari.

In particolare dall'ascolto della conversazione del 13 febbraio 1998 di cui all'allegato 9, si ricava che Mollo, discorrendo con altro interlocutore non identificato, si vanta di essere l'autore di 10 omicidi consumati in Volla e in particolare di quello in danno di Fico Pasquale e Porricelli Lucia. Si riporta di seguito integralmente la parte del dialogo in esame:

(omissis)

Mollo F.: Il piacere più grande gliel'ho fatto io al Pagliesco.

Manna A.: Sì, il fatto di quelli di Tavernanova.

Mollo F.: Il marito e la moglie.

Manna A.: e la figlia, perché non la sparasti?

Mollo F.: La figlia non la sparai, perché non la volli sparare. Sparai venti botte. Dieci addosso al marito e dieci addosso alla moglie, con due pistole. Dissi: «Franchitiello "o' Pagliesco" solo io te la posso dare la soddisfazione». Il «Pagliesco» piangeva, disse Pasquale «Pasqualino» tiene le corna, te lo dico ora la soddisfazione me la doveva dare lui e non me l'ha data. Me l'hai data tu.

Manna A.: Ha le corna veramente?

Mollo F.: Però stai zitto.

Manna A.: La moglie gli ha fatto le corna?

Mollo F.: No, non hai capito.

Manna A.: Io credevo che stava sotto allo schiaffo.

Mollo F.: Il «Pagliesco» voleva la soddisfazione da Pasquale e Pasquale non gliela volle dare. Gliela diedi io la soddisfazione, il «Pagliesco» lo sai che disse vicino a me, piangeva con le lacrime, disse: «Franchitiello, qualsiasi momento ti trovi nei problemi, succedesse qualcosa, vieni da me, io 2 - 3 milioni al mese non mi mancano mai, perché io do i soldi con l'interesse, ti faccio campare pure a te. Il «Pagliesco» mi vuole bene a me, schifa a tutti quanti a Volla, mi vuole bene solo a me, perché la soddisfazione gliel'ho data io.

(Cfr. conversazione ambientale di cui all'allegato n. 9).

La perfetta coincidenza tra i particolari con cui ebbe a verificarsi il duplice omicidio secondo il racconto di Mollo e gli elementi di fatto oggettivamente riscontrati dai CC in sede di sopralluogo rende chiaro che l'atteggiamento di Mollo è tutt'altro che una millanteria e che proprio questi è l'autore materiale del duplice omicidio. D'altro canto anche il g.i.p., nell'accogliere con l'ordinanza n. 353/1998 la richiesta di applicazione della misura custodiale avanzata da questa d.d.a. nei confronti di Mollo e di Rea, aveva condiviso l'assunto accusatorio basato sull'effettiva conoscenza da parte del Mollo di significanti particolari inerenti la vicenda di cui si tratta. Si tenga infatti presente che:

Le vittime dell'agguato erano due coniugi («il marito e la moglie»);

i CC riferiscono che l'autovettura condotta dalla Porricelli venne attinta dagli spari lungo la via Nazionale delle Puglie, all'altezza dell'incrocio per Casalnuovo da un lato e per Volla dall'altro; nel dialogo tra Mollo e il suo interlocutore il luogo del commesso reato è indicato indifferentemente in «Volla» e in «Tavernanova». Geograficamente Tavernanova è in effetti una località che forma una sorta di triangolo tra i comuni di Pomigliano d'Arco, Casalnuovo e Volla;

la figlia delle vittime, Fico Antonietta, si trovava nella stessa auto a bordo della quale viaggiavano i genitori al momento dell'attentato; Mollo asserisce di avere voluto risparmiare la figlia;

in sede di sopralluogo sul luogo del delitto venivano reperiti 19 bossoli calibro 9 lungo e calibro 9 corto (i due calibri differenti non sono compatibili in una sola pistola, ragion per cui le armi utilizzate per il delitto dovevano essere almeno due), Mollo riferisce come si è visto di avere agito «con due pistole»;

al Fico e alla Porricelli vennero refertate numerose ferite d'arma da fuoco, Mollo racconta di avere esploso «venti botte, dieci addosso al marito e dieci addosso alla moglie».

Come si è detto per tale fatto delittuoso si procede separatamente (in merito a tale vicenda Rea Francesco e Mollo Francesco, colpiti entrambi da provvedimento di custodia cautelare, sono stati rinviati a giudizio dinanzi alla Corte di assise di Napoli); ciò che interessa in questa sede evidenziare è che nella commissione del duplice omicidio Fico-Porricelli, Mollo Francesco ha agito non isolatamente o a titolo personale, ma in quanto affiliato all'associazione camorristica del clan Veneruso. Il passo della conversazione oggetto di intercettazione ambientale nella quale Mollo confessa in via assolutamente confidenziale all'amico di essere l'autore del fatto, deve essere letta in un più ampio contesto, tenendo anche presente il tenore dell'intero dialogo. In effetti il Mollo, dopo che Arienzo Salvatore e tale Vincenzo sono andati via dalla sua abitazione, si sfoga con l'altra persona che rimane in casa (tale Alessandro chiamato anche «Cafone») e, nell'analizzare l'attuale stato in cui si trova il clan Veneruso, manifesta l'amarezza che prova per il fatto di essere ristretto agli arresti domiciliari in relazione a una vicenda delittuosa di cui anche altri sono responsabili. Secondo l'angolo visuale del Mollo, egli che è «uomo d'onore, vero uomo e che non ha chiamato in causa gli altri affiliati del clan, si trova costretto a scontare un regime di detenzione pur essendo un elemento cardine del gruppo; laddove i suoi «compagni», che egli ritiene di uno spessore criminale inferiore, pur avendo bisogno di lui e in special modo del sua capacità nel maneggiare armi, non si adoperano sufficientemente per farlo tornare in libertà. Tale irricoscenza è tanto più grave proprio perché Mollo, nell'interesse del sodalizio, si è macchiato di dieci omicidi (Mollo ci tiene a sottolineare l'elevato numero di persone che ha ucciso), atteso che né Gennaro Veneruso né Pasquale Manna (gli altri due uomini di vertice del clan) sono in grado di sparare. È a tale proposito che Mollo racconta del duplice omicidio Fico-Porricelli. È evidente dunque che lo stesso Mollo inquadra nell'ambito associativo l'azione criminale commessa.

#### II.c.1.D Rea Francesco.

Nelle pagine che precedono, si è già posto l'accento sull'importanza apicale che Rea Francesco ricopre all'interno del sodalizio criminale. Si è in particolare già detto del riconoscimento che Rea Francesco riceve direttamente da Veneruso Gennaro quale soggetto chiamato a guidare il clan, unitamente a Mollo Francesco e Manna Pasquale, allorché lo stesso Veneruso non avesse potuto più svolgere il suo ruolo di capo.

Mollo F.: Mi disse: «non preoccuparti. non prenderti collera, stai tranquillo. Non ci sono problemi, tanto siamo tre di noi. Io, tu e Pasquale (Veneruso Gennaro, Manna Pasquale e Mollo Francesco n.d.c.)». Disse Pasquale: «già lo sa. Oggi o domani che dovesse succedere qualche disgrazia a me o a lui, devi essere tu a comandare a Volla con il «Pagliesco» (Rea Francesco n.d.c.)».

Mollo N: Tu dicesti che non volevi farlo fare pace.

Mollo F.: Come?

Mollo N: Tu dicesti che non volevi farlo fare pace con il «Pagliesco».

Mollo F.: Gennaro non voleva fare pace, perché il «Pagliesco» sbagliò con la bocca nei confronti di Gennaro.

Mollo N.: Il «Pagliesco»?

Mollo F.: Disse: «no... Incom... Tutti quanti dal primo fino all'ultimo non voglio sapere niente più di voi». Disse Gennaro: «allora vattene e non venire più. Stai attento, non venire più a Volla». Prima che lo arrestavano disse vicino a me: «oggi o domani che dovesse succedere qualcosa, al capo tavolo a Volla ti devi mettere tu». Dissi: «ma fuori ci state sempre voi». Disse: «Franchitiello, quello Gennaro già sa quello che deve fare. È un ragazzo... Incom.» ... Disse Pasquale: «te l'ho detto, se la vede lui. Già sa quello che deve fare. Solo che esco lunedì, mannaggia la Madonna, se non mi fanno uscire questi, all'avvocato me lo mangio.

Mollo N.: Per non farti sapere nulla vuol dire che sta tutto apposto.

Mollo F.: Incom.

(Cfr. conversazione ambientale di cui all'allegato n. 12).

La presenza di Rea Francesco all'interno del sodalizio criminale assicura all'intero clan il controllo del territorio nel triangolo compreso tra le località di Casalnuovo, Casarea e Volla. Mentre dunque Mollo Francesco e Manna Pasquale controllano più direttamente, anche in considerazione del luogo della loro effettiva dimora, l'area del comune di Volla, Rea Francesco, in virtù degli accordi presi direttamente con Veneruso Gennaro all'indomani dell'uccisione di Egizio è da sempre il capo indiscusso della zona sopra indicata. La necessità per il clan

«Veneruso» di mantenere salda l'amicizia con Rea Francesco al punto tale da fare di quest'ultimo un vero e proprio vertice dell'organizzazione si apprezza in tutta la sua importanza sol che si pensi che, come si è già detto, il clan «Piscopo», facente capo alla figura di Piscopo Pino, detto «metronotte», opera nella medesima area di Casalnuovo, in contrapposizione al Rea.

Dunque, per un verso è Rea Francesco che, contando sulla solida e complessa organizzazione criminale del clan «Veneruso» può adeguatamente contrastare le mire espansionistiche del clan «Piscopo»; per altro verso unica possibilità per il clan «Veneruso» di far valere la propria forza anche nell'area di Casalnuovo è l'alleanza con lo stesso Rea Francesco.

... *omissis* ...

Mollo F.: Compà Peppe a Casarea mi chiama, dice: «Alfredo comunque non devi fare niente più e se fai qualcosa, per domani te ne faccio andare ad abitare da Casarea a te e tutta la famiglia tua e mi prendo pure la casa». Lui disse: «Peppiniello se mi merito questo, fatemelo. Cosa volete da me». Ma poi come lo dice il «pollasto» rideva e Alfredo lo guardava. Io poi mi mantenevo, perché già lo so. «O pullasto» disse: «no zì Alfredo, io sto ridendo perché la cosa fa ridere, perché voi sareste l'uomo. «O pullasto» subito girò la pezza. Voi siete l'uomo di essere chiuso dentro casa? Disse: «si, hai capito bene». Compà Peppe, compà Peppino, il figlio di Giovannone. Mi disse: «io te ne faccio andare da Casarea a te e tutta la tua famiglia tua e mi prendo pure la casa». Lui disse: «io sto da 65 anni a Casarea».

Mollo N.: Ma questo Peppe è compagno con voi?

Mollo F.: Sì.

Mollo N.: E perché lo uccisero.

Mollo F.: Stava nei casini. Dammi una sigaretta. Questo qua di Casalnuovo il «metronotte», il nemico del «pagliesco».

Mollo N.: E ora è morto questo «metronotte»?

Mollo F.: No, sta in galera.

Mollo N.: Il nemico del «pagliesco» è? E tu dici che comanda solo lui a Casalnuovo? Comanda lui o il «pagliesco»?

Mollo F.: Cosa?

Mollo N.: Tu dici che quello disse che a Casalnuovo comanda lui.

Mollo F.: A Tavernanova.

Mollo N.: Pasquale, non comanda niente a Tavernanova.

... *omissis* ...

(Cfr. conversazione ambientale di cui all'allegato n. 43).

All'interno del sodalizio, poi, particolarmente forte è il vincolo che lega Rea e Mollo. Si è già detto come i due siano i responsabili del duplice omicidio Fico-Porricelli, in relazione al quale sono stati entrambi già colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, il primo quale mandante ed il secondo quale autore materiale; i predetti risultano anche essere gli autori, in concorso con il Manna, dell'omicidio di Fucile Francesco.

In particolare nel corso delle conversazioni oggetto d'intercettazione ambientale, in più occasioni, Mollo rimarca che è stato lui l'unico a dare effettiva e concreta «soddisfazione» a Rea, allorché, uccidendo i coniugi Fico-Porricelli, vendicò lo stesso Rea.

... *omissis* ...

Mollo F.: Il «Pagliesco» voleva la soddisfazione da Pasquale e Pasquale non gliela volle dare. Gliela diedi io la soddisfazione, il «Pagliesco» lo sai che disse vicino a me, piangeva con le lacrime, disse: «Franchitiello, qualsiasi momento ti trovi nei problemi, succedesse qualcosa, vieni da me, io 2 - 3 milioni al mese non mi mancano mai, perché io do i soldi con l'interesse, ti faccio campare pure a te. Il «Pagliesco» mi vuole bene a me, schifa a tutti quanti a Volla, mi vuole bene solo a me, perché la soddisfazione gliel'ho data io.

Manna A.: Ma ora sta dentro per duplice omicidio?

Mollo F.: Sì.

Manna A.: E chi se lo ha cantato.

Mollo F.: No, il fatto dell'estorsione.

Manna A.: E tu hai detto come, per duplice omicidio, il fatto di Casalnuovo?... Incom.

Mollo F.: Il fatto dell'estorsione dell'attico là.

Manna A.: Incom.

Mollo F.: No, non si può fidare di nessun ragazzo. Il «Paliesco» lo sa, a Volla solo io lo faccio il reato e nessuno più, il resto sono tutti rincoglioniti, si vogliono prendere solo i meriti. Lo sa bene il «Pagliesco».

Manna A.: Ma con Gennaro (Gennaro Veneruso, n.d.c.) non è riuscito a fare pace «o 'Pagliesco»?

Mollo F.: Ragazzo «o 'Pagliesco» è il numero uno.

Manna A.: Sì, sono convinto.

Mollo F.: Io e il «Pagliesco» ci prendevamo tutta la Campania.

... *omissis* ...

(Cfr. conversazione ambientale di cui all'allegato n. 9).

Significativo al fine di comprendere il ruolo apicale di Rea è che lo stesso Mollo, nell'esaltare le proprie capacità criminali, pone in evidenza con i suoi interlocutori le «doti» di Rea, che egli considera pari a se stesso, se non ad un livello superiore sotto il profilo delle abilità delinquenziali.

... *omissis* ...

Mollo F.: «Pullà» uno, perché uno non vuole parlare, perché se parliamo andiamo a finire a mille e una notte. «Pulla» qua giù a Volla a me e a Franchitello «o' Pagliesco» (Rea Francesco, n.d.c.) ci devono fare il bocchino, il bocchino veramente.

Antonio: Sì, ma chi lo deve sapere lo sa.

Mollo F.: Poi, tutto il resto, che si mettono il vestito addosso e comando, ditegli che ci vengono a fare il bocchino. Io, se mi scoccio e quello esce, no.

Salvatore: Ma quello chi lo deve sapere lo sa.

(Cfr. conversazione ambientale di cui all'allegato n. 45).

In particolare è lo stesso Mollo a sottolineare come, all'interno del clan, a parte lui stesso, unica persona ad avere il coraggio e l'abilità necessaria per un utilizzo proficuo delle armi sia proprio il «pagliesco», vale a dire Rea Francesco; tanto che, nel periodo in cui Rea è sottoposto a regime detentivo carcerario e Mollo a quello domiciliare, l'intero clan incontra serie difficoltà nel risolvere con il fuoco delle armi l'opposizione di coloro che si dimostrano riottosi al riconoscimento dell'egemonia del clan.

... *omissis* ...

Mollo F.: Pasquale ha detto: «ci ho tolto la roba di mano a Demetrio, perché non ci trovavamo con i conti. Ci trovavamo con 10 -15 milioni al mese mancanti e se li rubava Demetrio».

Manna A.: E perché non lo spara?

Mollo F.: Perché non lo spara? Perché non tiene il coraggio, perché sto agli arresti domiciliari. Se stavo fuori già lo avrei sparato, hai capito o no. Perché il Pagliesco (Rea Francesco, n.d.c.) non c'è e perché io sto agli arresti domiciliari. «Cafone», Pasquale non è all'altezza di sparare e neanche Gennaro.

Manna A.: E come stanno in mezzo alla strada?

Mollo F.: Perché ci devono stare.

(Cfr. conversazione ambientale di cui all'allegato n. 9).

L'ascolto delle conversazioni oggetto d'intercettazione ambientale fa emergere che Rea Francesco ha avuto un ruolo attivo di prioritaria importanza nell'organizzazione dell'opera di penetrazione e di affermazione del clan «Veneruso» nell'area del comune di Volla. In particolare Mollo evidenzia come «a risolvere i problemi a Volla» siano stati lui ed il «Pagliesco».

... *omissis* ...

Mollo F.: Gennaro, ma a me la cosa che mi fa male di più lo sai qual'è, Gennaro lo sai qual è la cosa che a me mi fa male di più, perché io ho fatto i sacrifici per Volla. Agostino e Renato e chi sta presente, Renato qualcosa lo sa. Io ho fatto i sacrifici veramente per Volla. Gennaro, io mi sono privato della vita privata mia, io mi

sono messo giù in cantina, io e Francuccio (Rea Francesco n.d.c.), a settimane intere ci siamo mangiato pane e mortatella per risolvere i problemi a Volla e adesso non può venire il primo scemo qualsiasi e mi rompe il cazzo, e mi rompe le uova nel piatto, però io sto qua, ho le mani legate. Cosa devo fare?

... *omissis* ...

(Cfr. conversazione ambientale di cui all'allegato n. 33).

Com'è agevole rilevare all'omicidio Fico/Porricelli ed alla responsabilità del Mollo e del Rea in ordine a tale episodio delittuoso è riconosciuto il massimo rilievo sia in ordine alla sussistenza dell'associazione sia in ordine alla partecipazione del Rea alla stessa e comunque in proposito non vengono utilizzati elementi diversi da quelli provenienti dall'attività di intercettazione eseguita nell'abitazione del Mollo ed a disposizione del p.m. già dall'aprile del 1998.

Ad identica conclusione deve pervenirsi anche per ciò che concerne l'omicidio Fucile relativamente al quale va osservato che esso è addirittura antecedente a quello Fico/Porricelli — cosicché erroneo si rileva il rilievo del g.i.p. quanto alla successione temporale dei due fatti delittuosi — e che gli elementi indizianti nei confronti del Mollo, del Rea e del Manna emergono da una intercettazione ambientale successiva di pochi giorni a quella concernente l'omicidio Fico/Porricelli. Relativamente all'omicidio del Fucile, invero, così scrive il p.m. nella richiesta di applicazione della misura cautelare:

#### II.b.1.B Omicidio Fucile Francesco.

L'ascolto delle conversazioni oggetto di intercettazione ha consentito di individuare con assoluta certezza mandanti ed esecutori materiali dell'agguato di camorra nel quale fu ucciso Fucile Francesco, soprannominato «Ciccio 'a lupara». Le risultanze investigative che all'epoca dei fatti non consentivano di ipotizzare un esito fruttuoso dell'esercizio dell'azione penale acquistano nuovo vigore probatorio alla luce del dialogo intercorso tra Mollo Francesco e Gennaro Napoli il 22 febbraio 1998. In tale circostanza, infatti, Mollo riferisce al compagno nei minimi particolari la dinamica dei fatti e le modalità con cui egli stesso, con l'ausilio di Manna Pasquale e di Rea Francesco, ha ammazzato Fucile Francesco.

Per potere valutare con piena cognizione la valenza probatorio del racconto di Mollo, si ritiene opportuno riportare le risultanze investigative delle indagini condotte nell'immediatezza dell'omicidio dal Comm.to P.S. di Ponticelli e dai CC della Compagnia di Torre del Greco. Gli operanti, in data 17 gennaio 1997, a seguito di segnalazione anonima, si recavano in Volla alla via Ovidio n. 7, presso l'officina meccanica gestita da tale Raiola Vincenzo. Giunti sul posto constatavano che all'interno del locale, e precisamente dentro il retrobottega, vi era il cadavere di Fucile Francesco, riverso a terra con il viso verso il pavimento. Questi si presentava con numerose ferite da colpi d'arma da fuoco dai quali era stato attinto e, particolare di rilevante importanza, con il cranio completamente dilaniato (i rilievi fotografici eseguiti sul luogo del delitto dal personale della Polizia evidenziano proprio lo sfondamento e lo scoperchiamento della calotta cranica). Contro il Fucile era stato esploso un numero elevato di colpi, come si evince dai molteplici fori di entrata presenti in distinte parti del cadavere del Fucile, dal fatto che lo stesso aveva il volto completamente sfigurato e dal rinvenimento, in sede di sopralluogo, di bossoli, alcuni calibro 9 e alcuni calibro 12, appartenenti dunque a distinte armi utilizzate evidentemente per commettere il delitto.

Il titolare dell'officina meccanica, Raiola Vincenzo, pur essendo ivi presente al momento dell'agguato, dichiarò di non essere in grado di fornire agli inquirenti alcun particolare significativo al fine di individuare gli autori del fatto, poiché egli era intento a riparare l'autovettura di Fucile Francesco e allorché udì le prime detonazioni si rifugiò sotto lo stesso veicolo con gli occhi chiusi. In effetti il Raiola si limitò a riferire che la sparatoria era durata pochi secondi, che tuttavia aveva sentito esplodere molti colpi e che, alla luce della propria esperienza di meccanico, l'auto a bordo della quale erano arrivati i killer doveva essere, in ragione del rumore del motore, di grossa cilindrata.

... *omissis* ...

A.d.r. quest'oggi mentre ero intento a riparare l'autovettura Fiat Uno turbo di colore verde metallizzato di proprietà di Francesco Fucile un mio cliente soprannominato «Ciccio a lupara», ho sentito il rumore di un'autovettura che ha frenato di colpo all'altezza dell'officina e subito dopo ho visto il Fucile scappare verso l'interno dell'officina e contestualmente ho udito numerose detonazioni.

A.d.r. Voglio precisare meglio la posizione in cui mi trovavo al momento del fatto: ero sdraiato sul fianco sinistro e mi trovavo sotto il motore dell'auto del Fucile che a sua volta era parcheggiata perpendicolarmente all'ingresso dell'autofficina con la parte anteriore rivolta verso il vicolo senza uscita. Non appena ho udito la

prima detonazione ho chiuso gli occhi e mi sono rannicchiato sotto l'auto e li sono rimasto fino a che ho sentito uno stridere di pneumatici ed ho capito che la autovettura con la quale gli attentatori che erano giunti sul posto se ne erano andati.

A.d.r. Non sono in grado né di dire il tipo dell'auto né quante persone facevano parte del commando. Per la mia esperienza di meccanico ritengo si trattasse di un'auto di grossa cilindrata. Non so nemmeno il punto esatto in cui il Fucile è stato finito in quanto non ho avuto il coraggio di entrare nel retro dell'officina.

A.d.r. Appena l'auto si è allontanata sono rimasto ancora qualche secondo sotto l'auto e quanto ne sono uscito ho visto mio padre che uditi i colpi si era precipitato dalla sua abitazione posta al piano superiore a quello dell'officina. Subito si è fatta una folla di curiosi e mio padre ha gridato di chiamare la Polizia o i carabinieri. Non so dirvi chi l'abbia materialmente fatto.

A.d.r. Non so dirvi il numero esatto delle detonazioni ma posso dirvi che le stesse sono state numerose e molto rumorose. La sparatoria è durata pochi secondi ma molti intensi.

A.d.r. Sono titolare dell'officina meccanica ove si è verificato il fatto alla via Ovidio n. 17 in Volla (Napoli) da circa quattro anni. Il Fucile era mio cliente da circa due anni; l'auto Fiat Uno che stavo riparando, il Fucile l'aveva portata in officina circa due giorni fa. Oggi il Fucile era venuto presso la mia officina a bordo di una Fiat Uno di colore bianco per sapere a che punto fosse la riparazione. Dopo circa dieci minuti si è verificato l'agguato mortale.

(cfr. verbale di s.i.t. rese da Raiola Vincenzo il 17 gennaio 1997 presso il Comm.to di Ponticelli).

Nel corso di successivi sopralluoghi, in via Lufrano del comune di Volla, in una zona di campagna nei pressi di un cavalcavia, nascosta da cumuli di terra, veniva rinvenuta una Fiat Croma, contraddistinta da telaio avente n. ZFA154000\*00430941\*, completamente bruciata, all'interno della stessa venivano poi rinvenuti, interamente carbonizzati, un fucile calibro 12, un revolver calibro 38 e una pistola semiautomatico calibro 9 x 21.

Tutti questi particolari vengono fedelmente riferiti da Mollo a Napoli Gennaro nel corso della conversazioni oggetto di intercettazione ambientale che si è sopra richiamata e il cui contenuto viene di seguito riportato:

... *omissis* ...

Mollo F.: Incom... Stava così fuori alla prima porta.

Napoli G.: Vi vide?

Mollo F.: No.

Napoli G.: Lui.

Mollo F.: Come scendi giù al vicolo.

Napoli G.: Sì, sì.

Mollo F.: Perché io mi nascosi... Incom... Io mi nascosi là dietro. Quando arrivò Antonio «o' scaciatello», Pasquale fece così, sta là... Incom... Scendo, così tre, quattro botte. Come giro l'angolo lui stava fuori alla porta, stava così fuori alla porta, così. Come mi vide a me, si girò così, il tempo che si girava bum, bum, e scappò verso dentro. Fece così e scappo verso dentro. Andai dentro e feci così bum, bum, bum. Si girò e fece così: «Ahh!» Poi l'ultima botta qua. Andò con la testa nel muro, feci bum e saltò così verso dietro. Si girò così verso dietro e andò con la faccia per terra. Aveva la testa... Incom... Dissi al ragazzo: «vai sotto alla macchina, non ti muovere da qua... Incom. Poi lui venne dentro, dissi io: «sta qua a terra». Prese lui e lo spalummò (spappolò, n.d.c.) la testa. Stessa la botta, si girò all'incontrario. Cadde con la faccia per terra: bum, bum, bum. Così dietro alla testa. Gennaro, la testa non la teneva più.

Napoli G.: E il ragazzo del meccanico ti rispetta?

Mollo F.: Sì, il meccanico rimase sotto alla macchina non lo feci uscire... Incom.

Napoli G.: No, tu lo sai a quello.

Mollo F.: Non lo abbiamo voluto fare, quello andò dentro alla paura, figurati.

Napoli G.: No, perché succede non hai capito? Dico tu lo sapevi pure a quello.

Mollo F.: Sì.

Napoli G.: Comunque.

Mollo F.: Intanto non me lo aspettavo, lo sai?

Napoli G.: Il Pagliesco?

Mollo F.: Si «o' Pagliesco» ... Incom... Sopra alla macchina.

Napoli G.: Io lo sapevo il fatto del «Pagliesco» ma no adesso, quando tu me lo presentasti.

Mollo F.: Si.

Napoli G.: Ah! Franchitiello, io lo conoscevo di nome e me lo hanno detto una volta. Quando lo vidi, io rimasi così, dissi: «mannaggia la Madonna, questo e quello là che so io, perché Casarea me ne ha sempre parlato bene nel senso che quello è criminale. Quello non sbaglia mai» Ora io conosco a te, Franchitiè allora è come te. Tu dici: «e io cosa ne so come sono io»? Franchitiè ma.

Mollo F.: Quel grande cornuto non tenne la fermezza di aspettare dentro alla macchina, perché poi lui si fermò dietro al vicolo. Quando scesi, scesi così, vedi. Come girai l'angolo, perché non me lo aspettavo di vederlo là, io me lo aspettavo nell'officina, dissi: «io vado dentro dove sta, sta, gli do un paio di botte nel petto e cade a terra, poi mi prendo la macchina e vado a Napoli. Hai capito o no. Come girai l'angolo, quello stava fuori alla porta, si girò di spalle per scappare dentro, feci così: bum, bum, due botte nella schiena. Si fece la... Incom... Prese, mi porta il giornale e fece proprio la descrizione come era successo.

Napoli G.: Incom.

Mollo F.: Armati. Due killer, uno armato di calibro 38 e uno di fucile. Il primo gli ha sparato i primi due colpi al petto, al torace all'entrata che poi non erano al petto, quelli erano dietro alla schiena e uscirono davanti.

Napoli G.: E uscirono davanti vedi tu.

Mollo F.: Due colpi qua. E scrissero poi: «il killer lo ha inseguito e l'altro con il fucile lo ha finito». Gennaro, gli diedi le prime due botte nelle spalle, si girò e scappò dentro, però non ebbe nessun... Incom... Poi lo incastrammo sotto al... Incom... Dove sta il bagno io così qua dietro. Dentro: bum, bum, bum, dietro alla schiena. Quel cornuto non morì subito, morì l'ultima botta. Prese, si girò e fece: «ahh! Incom... Feci bam, saltò proprio da terra... Incom... Dissi: «questo grande cornuto» Ora lui stava dentro alla macchina, me lo vidi dietro di me, disse: «dove sta questo sporco, dove sta questo sporco».

Napoli G.: Incom.

Mollo F.: Si, già se ne parlava.

Napoli G.: Si.

Mollo F.: Quando scendemmo.

Napoli G.: Tutti e due insieme, ho capito.

Mollo F.: Lo sai il bar Perrella?

Napoli G.: Come giraste così.

Mollo F.: Io stavo abbassato sopra al sediolino e lui portava la macchina normale. Quando arrivammo fuori al bar Perrella, Pasquale fece da dentro alla macchina così, tutto apposto. Lui disse: «vai», e si abbassò il coso. Io dentro alla macchina mi abbassai il coso in faccia e scesi. Quel grande cornuto venne dietro a me, disse: «dove sta questo sporco» Dissi io: «eccolo». Intanto si era fatto già tardi.. Incom... Si spalumbò (spappolò, n.d.c.) tutta la faccia... Incom... Si girò all'incontrario. Feci così dietro alla testa: bum, bum, bum. La testa non la teneva più. Andiamo avanti, andiamo disse. Prese la macchina... Incom..

Comunque saliamo in macchina ... Incom ... E lui stava sempre abbassato ... Incom ... Fuori alla salita schiattammo la ruota nel fosso e la macchina incomincio a fare così: tom, tom, con il cerchio a terra. Dissi io: «Francù (Rea Francesco, n.d.c.) abbandoniamo la macchina e togliamo la macchina dalle mani di qualcuno». Disse lui: «dove la abbandoniamo». Dissi: «non preoccuparti». Disse: «prendi quell'altra cosa e mettila a portata di mano». Io già la tenevo nelle mani. Ora il 38 era scarico e mi misi la 9 nelle mani ... Incom ... Quello avanti che ci stava portando. Dovevamo accendere la macchina ... Incom ... La macchina: tun, tun, un macello per dietro al mercato: piano, piano. Ora, ogni tanto io mi ingrippavo perché di tempo ne avevamo perso assai, dissi: «qua se riescono a venire le guardie». Ogni tanto mi alzavo con la testa e faceva lui: «abbassati, abbassati». Dissi: «ma vedi cosa si passa per andare avanti?» Mi scappò una risata, Gennaro. Questo fatto è rimasto nella storia. Dissi: «ma vedi cosa si passa per andare avanti, tu prendi a quello, corrici dietro». Si schiatta la ruota, vai piano, piano. Prendi là mannaggia la Madonna. Gennaro, incendiammo la macchina sotto ai ponti dove sta quella maseria.

Napoli G.: Si.

Mollo F.: Incom ... Perché quello incendiò la macchina.

Parlano tra loro.: Incomprensibile.

Mollo F.: Hai capito cosa si passa.

Napoli G.: Il tempo di ucciderlo e poi.

Mollo F.: Perché alla macchina si schiattò la ruota.

Napoli G.: Si schiattò la ruota, allora.

Mollo F.: Incom ... Cioè tu hai fatto questo macello di questa maniera, tutto questo bordello per fare che cosa, per campare. Cioè, perché uno non è, per esempio, va bene io guadagno 50, 100 milioni al mese. Gennaro, tutto il blocco campiamo, tu capisci.

Napoli G.: Sì, si capisce, ve bene, però là c'era una questione, che quello.

Mollo F.: Ma là era una cosa di principio.

(Cfr. conversazione ambientale di cui all'allegato n. 41).

A ben vedere la dovizia e la precisione dei particolari, anche minimi, riferiti da Mollo, un evidente autocompiacimento per l'impresa realizzare, l'esatta individuazione dei ruoli avuto da ciascuno dei complici nel portare a termine l'agguato, le ragioni per le quali l'autovettura fu abbandonata non lontano dal luogo teatro degli eventi consentono già di per sé di escludere che Mollo si attribuisca la paternità di azioni da altri compiute.

In primo luogo Mollo racconta di avere effettivamente utilizzato un'arma calibro 38 e un'altra arma calibro 9 (... Ora il 38 era scarico e mi misi la 9 nelle mani ...) e a sparare furono due persone due, lui e Rea Francesco (indicato nel corso del dialogo ora con il nome di Francuccio ora con il soprannome «O' Pagliesco»), in particolare i primi colpi furono esplosi da Mollo, il quale dopo avere colpito con due colpi Fucile alle spalle (si badi che sul punto Mollo fa notare al suo interlocutore l'inesattezza in cui sono caduti i giornalisti), insegue la sua vittima che cerca rifugio all'interno del bagno, incastrandolo in prossimità del bagno; a questo punto interviene anche Rea, il quale sebbene avesse il compito di aspettare in auto che il suo complice tornasse, non seppe avere «la fermezza di spettare dentro alla macchina». Insieme, Rea e Mollo esplodono all'indirizzo di Fucile, già ferito, un volume di fuoco tale da fargli saltare la testa (... lo schiattai la testa, .... andò con la testa nel muro, feci bum e saltò così verso dietro; .... Prese lui e lo spalummò la testa, ... Gennaro la testa non la teneva più ...). Subito dopo l'azione di fuoco i due fuggono a bordo dell'autovettura, ma nel corso della fuga forano una gomma e decidono dunque di abbandonare velocemente l'autovettura e di incendiarla (Fuori alla salita schiattammo la ruota nel fosso e la macchina faceva così: tom, tom, con il cerchio a terra. Dissi io: «Francù, abbandoniamo la macchina dalle mani di qualcuno».... Gennaro, incendiammo la macchina sotto ai ponti dove sta quella masseria). Mollo precisa inoltre che il «via libera» era stato loro dato da Manna Pasquale, il quale tuttavia non avrebbe mai potuto sparare perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era impossibilitato ad allontanarsi ed anzi era e doveva essere soggetto ai controlli da parte delle forze dell'ordine (... ho detto: «Pasquale, dimmi dove lo devo prendere» dissi: «vattene a casa che ti vengono a prendere a te, me la vedo io, mi allontano io quattro cinque giorni» .... Pasquale fece così: sta là ... Scendo così tre quattro botte).

Il valore probatorio di questa conversazione, la quale è già di per sé eloquente, trova ulteriore momento di riscontro, oltre che nelle risultanze oggettive dei reperti rinvenuti nel corso del sopralluogo, anche nelle sommarie informazioni testimoniali rese, nell'immediatezza dell'accaduto, dalla convivente di Fucile Francesco, Scarpato Rosa. Quest'ultima, a proposito dei possibili autori dell'agguato mortale, indirizzava i propri sospetti nei confronti degli uomini del clan «Veneruso» e più in particolare nei confronti proprio di Manna Pasquale, Mollo Francesco, Rea Francesco e Antonio Maione. Secondo la ricostruzione fornita dalla donna tra i vertici del clan «Veneruso» e Fucile Francesco, anch'egli affiliato allo stesso sodalizio, erano sorti dei contrasti in seguito all'omicidio di Romano Francesco, soprannominato «Franchino di Casarea», poiché Fucile era ritenuto dai suoi stessi compagni l'autore di tale delitto. Queste ragioni di attrito avevano raggiunto uno spessore tale che, secondo quanto riferito da Scarpato Rosa, Fucile Francesco si era munito di una autovettura blindata. Significativo, al fine di comprendere la portata della frattura sorta all'interno del gruppo, è il particolare che dopo pochi mesi dall'uccisione di Romano Francesco, Fucile viene ristretto presso la Casa di Lavoro di Sulmona, ove vi rimane per circa dieci mesi: in tale arco di tempo vengono uccisi, entrambi in agguato di camorra, due intimi amici di Fucile, Biondelli Rodolfo (più volte indicato nel corso delle conversazioni oggetto di intercettazioni con aggettivi spregiativi) e Esposito Giovanni, soprannominato «O bumbularo». Nei tre mesi che intercorrono tra la scarcerazione di Fucile e l'uccisione dello stesso, Fucile Francesco ha contatti quanto mai tesi con Manna Pasquale e Mollo Francesco e si avvicina al clan «Sarno» operante nella zona di Ponticelli (in particolare, il 21 novembre 1996 Fucile Francesco viene fermato per un controllo da parte della Polizia di Stato del Comm.to di Ponticelli, che lo

sorprende in compagnia di Esposito Salvatore, fratello di Esposito Giovanni di cui si è sopra detto, nonché di due esponenti di spicco del clan «Sarno», Sarno Vincenzo e Sarno Giuseppe. Scarpato Rosa, riferisce inoltre dei forti timori per la propria incolumità avvertiti da Fucile, in occasione di un incontro «chiarificatore» che egli ebbe con Manna Pasquale e Mollo Francesco presso la stessa officina meccanica, all'interno della quale è stato poi ucciso, incontro al quale Fucile si presentò armato di una pistola che si era preoccupato di far notare ai due. In particolare Scarpato così riferisce:

... *omissis*...

D. Ha sospetti sugli autori dell'omicidio?

R. Posso dire che i miei sospetti si incentrano sul clan criminale operante su Volla e precisamente su Manna Pasquale, Mollo Francesco, Rea Francesco detto «O' Pagliesco» che so essere originario di Casalnuovo di circa 32-33 anni, di statura bassa e pelato, inoltre Maione Antonio, soprannominato «Tonino di Casarea».

D. Da cosa scaturiscono i suoi sospetti?

R. I miei sospetti nascono dal fatto che il Fucile prima che fosse mandato alla casa di lavoro circa un anno fa sapevo che svolgeva attività criminali insieme proprio al clan di Volla. Con questi faceva estorsioni ed altri reati sempre in Volla. I contrasti tra di loro sono nati successivamente all'omicidio di tale Romano Francesco soprannominato «Franchino di Casarea» in quanto i citati ritenevano che l'autore dell'omicidio fosse stato tra gli altri anche il Fucile Francesco. A seguito di questo episodio, ricordo che Francesco, temendo per la propria incolumità acquistò un'autovettura Volkswagen Scirocco di colore nero blindata e spesso camminava armato. Dopo circa due-tre mesi Francesco è stato portato alla casa di lavoro di Sulmona ove è rimasto per circa dieci mesi. In questo frangente di tempo è stato ucciso Biondelli Rodolfo, intimo amico del Fucile ed inoltre ultimamente Esposito Giovanni «O Bumbular». Da quando è uscito dalla casa di lavoro è cioè a circa tre mesi Francesco riceveva delle strane telefonate sul suo cellulare senza che nessuno parlasse.

Circa un mese fa invece è arrivata una telefonata sul cellulare e l'interlocutore era Manna Pasquale il quale ha avuto un diverbio telefonico a conclusione del quale ho sentito Francesco dire «Io non voglio sapere più niente a questo punto ognuno si fa le cose sue». In questa stessa telefonata il Manna ha chiesto un incontro chiarificatore con Fucile ma il Fucile non volle andarci per paura. Dopo due tre giorni a seguito di altra telefonata ricordò che fu fissato un incontro che lo stesso Fucile decise di far svolgere in Volla alla via Lufrano presso l'officina Riccardi dove egli aveva lavorato tempo addietro. Ricordo che il Fucile andò armato con una pistola calibro 9 x 21 che teneva nella cintola dei pantaloni. Voglio precisare che l'orario era intorno alle 17 e che mentre ci portavamo sul posto notammo un'auto civile della Polizia e ci allontanammo a forte velocità per paura di un controllo. Arrivati sul posto subito dopo arrivarono Mollo Francesco e Manna Pasquale a bordo di una autovettura Renault Clio di colore verde. Giunti sul posto i due andarono incontro al Fucile e si baciaron e nell'occasione il Manna, notata la pistola addosso al Fucile, disse «Cosa te la sei portata a fare» e Francesco rispose «Non la porta per voi». I tre si allontanarono e si portarono all'interno della ditta Riccardi salendo una scala. Sono ritornati dopo circa due ore e il Francesco mi disse che era tutto a posto. La cosa però che mi colpì che mentre andavamo via il Fucile si mise la pistola in mezzo alle gambe pronta all'uso e io gli dissi «Vuoi vedere che l'incontro era una scusa per farci qualche agguato? E lui rispondendomi di non essere uno scemo cominciò a guidare a tutta velocità cambiando perfino strada. Successivamente Francesco mi disse che in questo incontro il Manna e il Mollo gli avevano rinfacciato che si era messo con quelli del Rione De Gasperi ma lui aveva negato dicendomi che si recava sul Rione solo per andare a trovare la vedova di Esposito Giovanni morto ammazzato poco prima.

Da allora per quanto ne sappia non vi sono stati altri contatti con queste persone fatta eccezione per un incontro avvenuto circa una settimana fa quando verso le ore 15 mentre eravamo a bordo della Fiat Uno verde insieme a mia figlia lui improvvisamente girò all'interno dell'ipermercato «Le Ginestre» in Volla dove sapeva che si riunivano di solito il Manna e il Mollo ed il Maione. Fuori al negozio trovammo il Manna il Mollo e poco distante vi era il Maione Antonio in compagnia di altre persone. Francesco, sceso dall'auto baciò il Mollo e il Manna e con questi entrò all'interno dell'ipermercato. Il Maione si allontanò dal posto poco dopo unitamente alle persone che erano in sua compagnia.

Il Fucile uscì dopo circa mezz'ora e salito in auto ci allontanammo dal posto. Anche in questa occasione, a mia richiesta mi disse che era tutto a posto.

Voglio inoltre aggiungere che l'altro ieri sera, verso le ore 18 mentre camminavamo con l'auto il Fucile ha arrestato l'auto in una campagna di via Lufrano ed ha cacciato la pistola dalla cintola esplodendo quattro o cinque colpi. Alla mia richiesta mi disse che aveva provato solo la pistola per vedere se si inceppava. Preciso altresì che non sapevo che aveva portato con se l'arma in quella occasione.

Voglio infine aggiungere che circa due anni fa fu rinvenuto dai carabinieri di Volla un'ingente quantitativo di armi in un garage di Volla e in quella occasione il Fucile mi disse che le armi erano del clan al quale apparteneva e cioè quello dei Veneruso.

(Cfr, verbale di s.i.t. rese da Scarpato Rosa in data 17 gennaio 1997 presso il Commissariato P.S. di Ponticelli).

Le dichiarazioni rese da Scarpato Rosa, allorchè, in particolare, riferisce che Mollo e Manna avevano rimproverato a Fucile di essersi alleato con il clan «Sarno» (che ha la sua base logistica, appunto al Rione De Gasperi del quartiere Ponticelli) consentono dunque di ricostruire anche il movente dell'omicidio di Fucile ad opera di personaggi appartenenti allo stesso clan cui era stato affiliato la stessa vittima. D'altro canto lo stesso Mollo nel commentare l'episodio con il suo interlocutore conclude asserendo: «Ma là era una cosa di principio» e Gennaro Napoli gli risponde «Ma poi la ti faceva lui a te».

Il movente dell'omicidio, maturato come si è detto nell'ambito del sistema di alleanze tra i clan operanti in zone limitrofe e la ferocia con cui gli esponenti del clan «Veneruso» hanno voluto punire il voltafaccia di Fucile Francesco consente di inquadrare il delitto nell'ambito del programma associativo portato avanti dal sodalizio criminale. È di chiara comprensione l'importanza che per un clan ha la fedeltà dei propri associati e la conseguente necessità di reprimere in modo definitivo e al tempo stesso plateale tentativi di scissione o anche comportamenti autonomistici.

L'uccisione di Fucile Francesco ha necessariamente una doppia valenza per l'associazione criminosa: verso l'esterno perché agli occhi dei cittadini rafforza l'immagine di potenza militare del clan e ne ribadisce la forza intimidatoria; verso l'interno, perché serve a scoraggiare che altri associati possano avanzare pretese di scioglimento dal vincolo associativo, o, ancora peggio, entrare nelle fila di altro clan rivale. Proprio attraverso la commissione di simili delitti un'organizzazione criminosa di stampo camorristico si assicura l'assoggettamento e l'omertà degli affiliati e degli estranei.».

Anche in questo caso, infatti, sono stati utilizzati, per integrare il quadro indiziario a carico degli indagati, tra cui il Rea, esclusivamente il contenuto dell'intercettazione ambientale ed i riscontri rinvenibili nelle indagini svolte nell'immediatezza del fatto oltre che le dichiarazioni della Scarpato, pure risalenti al 17 gennaio 1997, vale a dire tutto materiale indiziario già in possesso del P.M. prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare in relazione all'omicidio Fico/Porricelli.

Accertato così in punto di fatto che tutti gli elementi posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura in ordine ai fatti oggetto dell'ordinanza cautelare del 16 febbraio 2000 erano già in possesso del P.M. all'atto dell'emissione della prima ordinanza cautelare relativa all'omicidio Fico/Porricelli, viene in concreto rilievo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente secondo cui anche in siffatta ipotesi è necessario, per l'applicabilità del disposto dell'art. 297, comma 3, C.P.P., accertare la sussistenza del vincolo di connessione qualificata di cui all'art. 12, comma 1, lettere *b*) e *c*) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri. Secondo la Corte rescindente questa sarebbe infatti l'unica interpretazione possibile alla luce dell'inequivoco tenore letterale e logico della norma.

Ma nell'affermare l'opposto principio questo Tribunale, nell'ordinanza annullata, si era uniformato alla consolidata — così definita dalla stessa Corte nella sentenza della sez. 4ª 14 dicembre 1999, dep. 22 gennaio 2000, Ascione — giurisprudenza di legittimità (Cass. 290/1999 CED 214050; 1835/1999, CED 213500; 3381/1999, CED 212824; 1290/1997 CED 208891; 1719/1996, CED 20589; 4246/1997, CED 208334) secondo cui la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, C.P.P. è applicabile anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *b*) e *c*) C.P.P., sempre che di essi si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare. Peraltro la stessa Corte di cassazione con sentenza del 20 marzo 2001 ha poi dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Napoli avverso l'ordinanza con la quale questo Tribunale aveva dichiarata cessata l'efficacia della misura cautelare applicata con l'ordinanza del 16 febbraio 2000 nei confronti del Mollo Francesco la cui posizione è assolutamente identica e sovrapponibile a quella del Rea. Invero il tenore letterale dell'originaria formulazione dell'art. 297, comma 3, C.P.P. («se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza ...») non aveva impedito alla giurisprudenza, una volta identificato nella norma il divieto delle cd. contestazioni a catena, di estenderne la portata anche all'ipotesi di più ordinanze concernenti fatti diversi anteriormente commessi, legati o meno dal vincolo della connessione, dal momento che la colpevole inerzia dell'A.G.

nella contestazione dei fatti oggetto della seconda ordinanza non poteva incidere negativamente sul diritto dell'imputato *in vinculis* ad ottenere la liberazione allo scadere del termine di custodia fissato dalla legge. Ne derivava che in siffatta ipotesi, mentre nel caso in cui gli elementi necessari e sufficienti per la contestazione dei fatti oggetto della seconda ordinanza fossero già in possesso dell'A.G. prima dell'emissione della prima ordinanza, la decorrenza del termine doveva esser retrodatata alla data di esecuzione o di notifica del primo provvedimento restrittivo, invece, nel caso in cui detti elementi fossero stati acquisiti successivamente a tale momento, l'identificazione del momento cui retrodatare l'inizio della custodia per i fatti oggetto della seconda ordinanza risultava incerto in quanto sostanzialmente legato alla valutazione del giudice circa la durata della colpevole inerzia dell'A.G. a procedere alla relativa contestazione. Di qui — e dunque con esclusivo riferimento al caso di una seconda ordinanza emessa in relazione a fatti anteriormente commessi ma in relazione ai quali le condizioni di cui all'art. 273 C.P.P. si fossero realizzate solo dopo l'emissione della prima — la necessità di un intervento del legislatore, attuato con l'art. 12, comma 1, della legge n. 332/1995 che ha sostituito l'originario testo dell'art. 297, comma 3, introducendo da un lato il limite oggettivo della connessione qualificata *ex art. 12, lettere b) e c)*, e della desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione e individuando, anche per tale ipotesi, il momento di decorrenza del termine di custodia in quello dell'esecuzione o notificazione della prima ordinanza cautelare. Così introducendo, per tali ipotesi, una disciplina del computo dei termini di custodia che, sottoposta al vaglio di costituzionalità — proprio con riferimento all'ipotesi in cui la notizia dei fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risultasse dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare e nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza della tempestività della nuova contestazione agli effetti della decorrenza dei termini — è stata ritenuta perfettamente legittima, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 89/1996, ritenuto che «la disposizione impugnata sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza sia perché il valore che la stessa ha inteso preservare non lascia spazio a disuguaglianze arbitrarie, sia perché il legislatore ha ricondotto il sistema all'interno di un alveo contrassegnato da garanzie di obiettività e dunque di effettivo rispetto del principio di eguaglianza» «posto che è la stessa Costituzione (art. 13, quinto comma) ad imporre la previsione di termini di durata delle misure ed a presupporre l'inconferenza delle esigenze che doversero residuare al di là di un limite temporale certo ed invalicabile».

Orbene l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione — che limita ai soli casi di reati legati dal vincolo di connessione qualificata l'applicabilità della disciplina dell'art. 297, comma 3, C.P.P. pur nell'ipotesi che anche per essi l'A.G. disponesse degli elementi necessari e sufficienti per procedere alla contestazione già prima dell'emissione del primo provvedimento restrittivo — impone a questo giudice di rinvio, obbligato a rispettarlo, un'interpretazione della norma in contrasto con il dettato costituzionale (art. 13, quinto comma, della Costituzione) che riserva alla legge la durata dei termini di custodia, giacché lascerebbe arbitro il p.m., già in possesso degli elementi sufficienti alla contestazione di reati non legati da connessione qualificata con quello oggetto della prima ordinanza, di procrastinarne la contestazione così prolungando a sua discrezione il termine, certo ed invalicabile, di custodia stabilito dalla legge (come è avvenuto nel caso di specie in cui l'ordinanza cautelare per il reato associativo e per l'altro episodio omicidiario — in relazione ai quali si è accertato incontestabilmente che l'A.G. era in possesso degli elementi necessari ad integrare le condizioni di cui all'art. 273 C.P.P. già prima dell'emissione del primo provvedimento cautelare — è stata emessa un anno e quattro mesi dopo la prima ordinanza relativa all'omicidio Fico/Porricelli).

Ne consegue che l'unico rimedio consentito in questa sede — secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale (*cf.* sent. 18 febbraio 1998, n. 16 e ord. n. 11/1999 del 21 gennaio 1999) — è sollevare la questione di costituzionalità della norma risultante dall'interpretazione fattane con il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo detta norma ricevere ancora applicazione nel giudizio rescissorio e non potendo questo giudice di rinvio altrimenti sottrarsi alla *regola juris* additata dalla Corte suprema.

Siffatta questione di costituzionalità è non solo non manifestamente infondata per i motivi innanzi esposti ma anche rilevante ai fini della decisione dell'appello proposto dalla difesa del Rea posto che la giurisprudenza di legittimità è pressoché concorde nell'escludere la configurabilità del vincolo della connessione qualificata tra il delitto associativo (contestato al Rea con la seconda ordinanza) ed i fatti omicidiari (*cf.* da ultimo, sez. 5ª 25 gennaio 2000, CED 216498, Battaglia, conformi CED 205128 e 207161, 216244; *contra* 215017) e che, in ogni caso, detto vincolo non sarebbe in alcun modo configurabile tra i due delitti di omicidio oggetto rispettivamente della prima e della seconda ordinanza cautelare; di tal che l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte rescindente comporterebbe il rigetto del gravame che andrebbe invece accolto seguendo l'interpretazione ritenuta da questo Tribunale costituzionalmente corretta.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art 13, comma 5, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, C.P.P. nella parte in cui non prevede che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), C.P.P., oggetto di ordinanze emesse in tempi diversi, sempre che di essi si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare.*

*Sospende il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse di Rea Francesco avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti e comunicazioni.*

Così deciso in Napoli, il 24 luglio 2001

*Il Presidente estensore: CARIELLO*

**02C0261**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili*

	Euro		Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	271,00	- annuale .....	56,00
- semestrale .....	154,00	- semestrale .....	35,00
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	222,00	- annuale .....	142,00
- semestrale .....	123,00	- semestrale .....	77,00
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale .....	61,00	- annuale .....	586,00
- semestrale .....	36,00	- semestrale .....	316,00
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale .....	57,00	- annuale .....	524,00
- semestrale .....	37,00	- semestrale .....	277,00
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale .....	145,00		
- semestrale .....	80,00		

*Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00
Abbonamento semestrale .....	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00
Volume separato .....	17,50

#### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 4 1 0 \*

€ 5,60